

## **CS Investment Funds 5**

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

### **Prospetto informativo**

15 dicembre 2017

## Indice

<b>1.</b>	<b>Indicazioni per i futuri investitori</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>CS Investment Funds 5 – Riepilogo delle classi di azioni <sup>(1)</sup></b> .....	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>La società</b> .....	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Politica d'investimento</b> .....	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Partecipazione a CS Investment Funds 5</b> .....	<b>7</b>
i.	Informazioni generali relative alle azioni .....	7
ii.	Sottoscrizione delle azioni .....	9
iii.	Rimborso delle azioni .....	9
iv.	Conversione di azioni .....	10
v.	Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione di azioni e del calcolo del valore patrimoniale netto .....	10
vi.	Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro .....	10
vii.	Market timing .....	10
viii.	Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di azioni .....	10
<b>6.</b>	<b>Limiti per gli investimenti</b> .....	<b>11</b>
i.	Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti di ciascun comparto: .....	11
ii.	Tecniche e strumenti d'investimento .....	14
<b>7.</b>	<b>Fattori di rischio</b> .....	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>Valore patrimoniale netto</b> .....	<b>23</b>
<b>9.</b>	<b>Spese e imposte</b> .....	<b>24</b>
i.	Imposte .....	24
ii.	Spese .....	24
iii.	Commissione di performance .....	25
<b>10.</b>	<b>Esercizio contabile</b> .....	<b>25</b>
<b>11.</b>	<b>Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale</b> .....	<b>25</b>
<b>12.</b>	<b>Durata della società, liquidazione e fusione</b> .....	<b>25</b>
<b>13.</b>	<b>Assemblee generali</b> .....	<b>26</b>
<b>14.</b>	<b>Informazioni per gli azionisti</b> .....	<b>26</b>
<b>15.</b>	<b>Società di gestione</b> .....	<b>26</b>
<b>16.</b>	<b>Gestore e subgestore degli investimenti</b> .....	<b>26</b>
<b>17.</b>	<b>Banca depositaria</b> .....	<b>26</b>
<b>18.</b>	<b>Amministrazione centrale</b> .....	<b>27</b>
<b>19.</b>	<b>Informazioni regolamentari</b> .....	<b>27</b>
<b>20.</b>	<b>Politica di protezione dei dati</b> .....	<b>29</b>
<b>21.</b>	<b>Aspetti regolamentari e fiscali specifici</b> .....	<b>29</b>
<b>23.</b>	<b>Comparti</b> .....	<b>32</b>
	Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund .....	32
	Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund .....	34

## 1. Indicazioni per i futuri investitori

Il presente prospetto informativo ("prospetto") è valido solo se accompagnato dalle ultime informazioni chiave per gli investitori, dall'ultimo bilancio annuale nonché dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all'ultimo bilancio annuale. Tali documenti formano parte integrante del presente prospetto informativo. Ai potenziali investitori devono essere fornite le ultime informazioni chiave in tempo utile prima di aderire alla proposta di sottoscrizione di azioni di CS Investment Funds 5 (di seguito la "società").

Questo prospetto informativo non costituisce una offerta o una sollecitazione per la sottoscrizione delle azioni (le "azioni") della società da parte di alcuno in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita dalla legge o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non è qualificata in tal senso o a qualsiasi persona nei cui confronti non è consentito dalla legge effettuare tale offerta o sollecitazione.

Le informazioni non contenute nel prospetto informativo o nei documenti di pubblica consultazione in esso menzionati devono essere considerate come non autorizzate e nessuno vi deve fare affidamento.

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, requisiti legali ed eventuali restrizioni sui cambi o controlli valutari cui possono essere soggetti ai sensi delle disposizioni legali del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio in caso di sottoscrizione, detenzione, conversione, rimborso o cessione delle azioni. Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 9, "Spese e imposte".

In caso di dubbi circa il contenuto del presente prospetto informativo, i potenziali investitori devono rivolgersi alla propria banca, broker, consulente legale, consulente contabile o altro consulente finanziario indipendente.

Il presente prospetto è redatto in inglese e può essere tradotto in altre lingue. In caso di discordanze tra il testo in inglese e la versione in un'altra lingua, prevale la formulazione in lingua inglese, salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione in vigore nella giurisdizione in cui le azioni sono vendute.

Si invitano gli investitori a leggere con attenzione l'analisi dei rischi contenuta nel capitolo 7, "Fattori di rischio", prima di effettuare allocazioni nella società.

Alcune delle classi di azioni possono essere quotate alla borsa di Lussemburgo.

**Le azioni della società non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 (la "legge del 1933") o di eventuali leggi in materia di titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. La società non è stata e non sarà registrata ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche né di altre leggi federali statunitensi. Le azioni dei comparti descritti nel presente prospetto informativo non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, a meno che l'offerta o la vendita non sia consentita da un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dalla legge del 1933.**

**Il consiglio d'amministrazione ha deciso inoltre che le azioni non devono essere offerte né vendute, direttamente o indirettamente, a eventuali aventi diritto economico ultimi che costituiscono U.S. person. In quanto tali, le azioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente a una "U.S. person" o a vantaggio di quest'ultima, dove il termine "U.S. person" è definita e include (i) una "United States person" secondo quanto indicato nella sezione 7701(a)(30) dell'U.S. Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche (il "Codice"), (ii) una "U.S. person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act del 1933 e delle successive modifiche, (iii) una persona "negli Stati Uniti" secondo la definizione contenuta nella Rule 202(a)(30)-1 ai sensi dell'U.S. Investment Advisers Act del 1940 e delle relative modifiche o (iv) una persona che è una "Non-United States Person" secondo la definizione attribuita a questo termine nella U.S. Commodities Futures Trading Commission Rule 4.7.**

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare indiana in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote in India o dall'India, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere le azioni a persone residenti in India o lo farà effettivamente in futuro. Nel rispetto di un numero ristretto di eccezioni, le azioni non possono essere

acquistate da persone residenti in India e l'acquisto delle azioni da parte di queste persone è soggetto a restrizioni legali e regolamentari. Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi azione sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.

Credit Suisse Fund Management S.A. è esentata dal requisito della detenzione di un'Australian Financial Services Licence ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth.) (l'"Atto") con riferimento ai servizi finanziari forniti a clienti "wholesale" australiani (secondo il significato contenuto nella sezione 761G dell'Atto). Credit Suisse Fund Management S.A. è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo, secondo leggi straniere che differiscono da quelle australiane.

Ai singoli comparti possono trovare applicazione disposizioni particolari, come specificato nel capitolo 23, "Comparti".

La società di gestione (come designata di seguito) non è autorizzata a rivelare alcuna informazione riservata in merito agli investitori, a meno che non sia tenuta a farlo in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili.

2. CS Investment Funds 5 – Riepilogo delle classi di azioni <sup>(1)</sup>

Comparto (Moneta di riferimento)	Classe di azioni	Moneta	Posizione minima	Tipo di azioni <sup>(2)</sup>	Adeguamento del valore patrimoniale netto <sup>(6)</sup>	Commissione massima di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima <sup>(3)</sup>	Commissione massima di gestione (annua) <sup>(3)</sup>
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (USD)	A	USD	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	AH <sup>(6)</sup>	EUR	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	AH <sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	B	USD	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	BH <sup>(6)</sup>	EUR	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	BH <sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	CA <sup>(12)</sup>	USD	n/a	DIS	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CAH <sup>(6) (12)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	DIS	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CB <sup>(12)</sup>	USD	n/a	CAP	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CBH <sup>(6) (12)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	CAP	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	DA <sup>(4)</sup>	USD	n/a	DIS	2,00%	n/a	n/a	n/a <sup>(5)</sup>
	DAH <sup>(4) (6)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	DIS	2,00%	n/a	n/a	n/a <sup>(5)</sup>
	DB <sup>(4)</sup>	USD	n/a	CAP	2,00%	n/a	n/a	n/a <sup>(5)</sup>
	DBH <sup>(4) (6)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	CAP	2,00%	n/a	n/a	n/a <sup>(5)</sup>
	EA <sup>(8)</sup>	USD	n/a	DIS	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	EAH <sup>(6) (8)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	DIS	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	EB <sup>(8)</sup>	USD	n/a	CAP	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	EBH <sup>(6) (8)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	CAP	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IA	USD	500'000	DIS	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IAH <sup>(6)</sup>	CHF	500'000	DIS	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IAH <sup>(6)</sup>	EUR	500'000	DIS	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IAH <sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>	-	DIS	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IA25	USD	25'000'000	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	IAH25 <sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>	-	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	IB	USD	500'000	CAP	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IBH <sup>(6)</sup>	CHF	500'000	CAP	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IBH <sup>(6)</sup>	EUR	500'000	CAP	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IBH <sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>	-	CAP	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IB25	USD	25'000'000	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	IBH25 <sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>	-	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	MA <sup>(8)</sup>	USD	25'000'000	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	MAH <sup>(6) (8)</sup>	CHF	25'000'000	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	MAH <sup>(6) (8)</sup>	EUR	25'000'000	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	MAH <sup>(6) (8)</sup>	<sup>(6)</sup>	-	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	MB <sup>(8)</sup>	USD	25'000'000	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	MBH <sup>(6) (8)</sup>	CHF	25'000'000	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	MBH <sup>(6) (8)</sup>	EUR	25'000'000	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	MBH <sup>(6) (8)</sup>	<sup>(6)</sup>	-	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,70%
	UA <sup>(9)</sup>	USD	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
	UAH <sup>(6) (9)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
	UB <sup>(9)</sup>	USD	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
	UBH <sup>(6) (9)</sup>	<sup>(6)</sup>	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
UBH <sup>(6) (9)</sup>	GBP	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%	
UBH <sup>(6) (9)</sup>	CHF	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%	
UBH <sup>(6) (9)</sup>	EUR	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%	
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund (USD)	A	USD	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	AH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	AH <sup>(7)</sup>	EUR	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	B	USD	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	BH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	BH <sup>(7)</sup>	EUR	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,92%
	CA <sup>(10)</sup>	USD	n/a	DIS	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CA <sup>(9) (10)</sup>	<sup>(9)</sup>	n/a	DIS	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CAH <sup>(7) (10)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CAH <sup>(7) (10)</sup>	EUR	n/a	DIS	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CAH <sup>(7) (10)</sup>	CHF	n/a	DIS	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CB <sup>(10)</sup>	USD	n/a	CAP	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CB <sup>(9) (10)</sup>	<sup>(9)</sup>	n/a	CAP	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CBH <sup>(7) (10)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	CAP	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CBH <sup>(7) (10)</sup>	EUR	n/a	CAP	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	CBH <sup>(7) (10)</sup>	CHF	n/a	CAP	2,00%	n/a	0,70%	1,92%
	DA <sup>(4)</sup>	USD	n/a	DIS	2,00%	n/a	n/a	n/a <sup>(5)</sup>
	DAH <sup>(4) (7)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	2,00%	n/a	n/a	n/a <sup>(5)</sup>
	DB <sup>(4)</sup>	USD	n/a	CAP	2,00%	n/a	n/a	n/a <sup>(5)</sup>
	DBH <sup>(4) (7)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	CAP	2,00%	n/a	n/a	n/a <sup>(5)</sup>
	EA <sup>(6)</sup>	USD	n/a	DIS	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	EAH <sup>(6) (7)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	EB <sup>(6)</sup>	USD	n/a	CAP	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	EBH <sup>(6) (7)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	CAP	2,00%	3,00%	n/a	0,90%
	IA	USD	500'000	DIS	2,00%	3,00%	n/a	1,20%
IAH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	-	DIS	2,00%	3,00%	n/a	1,20%	
IA25	USD	25'000'000	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,60%	

Comparto (Moneta di riferimento)	Classe di azioni	Moneta	Posizione minima	Tipo di azioni <sup>(2)</sup>	Adeguamento del valore patrimoniale netto <sup>(6)</sup>	Commissione massima di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione massima di gestione (annua) <sup>(3)</sup>
	<b>IAH25</b> <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>IB</b>	USD	500'000	CAP	2,00%	3,00%	n/a	1,20%
	<b>IBH</b> <sup>(7)</sup>	CHF	500'000	CAP	2,00%	3,00%	n/a	1,20%
	<b>IBH</b> <sup>(7)</sup>	EUR	500'000	CAP	2,00%	3,00%	n/a	1,20%
	<b>IBH</b> <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	CAP	2,00%	3,00%	n/a	1,20%
	<b>IB25</b>	USD	25'000'000	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>IBH25</b> <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>MA</b> <sup>(6)</sup>	USD	25'000'000	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>MAH</b> <sup>(6)(7)</sup>	CHF	25'000'000	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>MAH</b> <sup>(6)(7)</sup>	EUR	25'000'000	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>MAH</b> <sup>(6)(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	DIS	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>MB</b> <sup>(6)</sup>	USD	25'000'000	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>MBH</b> <sup>(6)(7)</sup>	CHF	25'000'000	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>MBH</b> <sup>(6)(7)</sup>	EUR	25'000'000	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>MBH</b> <sup>(6)(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	CAP	2,00%	1,00%	n/a	0,60%
	<b>UA</b> <sup>(8)</sup>	USD	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
	<b>UAH</b> <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
	<b>UB</b> <sup>(8)</sup>	USD	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
	<b>UBH</b> <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
	<b>UBH</b> <sup>(7)(8)</sup>	EUR	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%
	<b>UBH</b> <sup>(7)(8)</sup>	GBP	n/a	CAP	2,00%	5,00%	n/a	1,50%

- (1) Il presente riepilogo delle classi di azioni non esime dalla lettura del prospetto informativo.
- (2) CAP = a capitalizzazione / DIS = a distribuzione
- (3) La commissione di gestione effettivamente corrisposta è pubblicata su base annuale o semestrale.
- (4) Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale con una società affiliata del Credit Suisse Group AG. Previo consenso della società, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere inoltre acquistate anche da investitori istituzionali che hanno stipulato un mandato di consulenza o un altro accordo simile con una succursale del Credit Suisse Group AG.
- (5) Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH non sono soggette al pagamento di una commissione di gestione forfettaria per il servizio di gestione, dovuta alla società di gestione, che copre tutte le commissioni e le spese ad eccezione delle commissioni dovute alla banca depositaria, pari almeno allo 0.03% annuo ma non superiore allo 0.15% annuo.
- (6) Le azioni di classe EA, EAH, EB, EBH, MA, MAH, MB e MBH possono essere acquisite solo da investitori istituzionali.
- (7) La società può decidere in qualsiasi momento l'emissione di azioni di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH in qualsiasi altra moneta convertibile, stabilendone anche il prezzo iniziale di emissione. Gli azionisti sono tenuti a verificare, con gli agenti menzionati nel capitolo 14, "Informazioni per gli azionisti", se le azioni di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH sono state emesse nel frattempo in altre monete prima della presentazione di una richiesta di sottoscrizione.  
Per le azioni di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH, il rischio di cambio legato a un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa della classe di azioni è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore patrimoniale netto delle rispettive classi di azioni AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH, calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei confronti della relativa moneta alternativa mediante operazioni a termine in cambi.  
Il valore patrimoniale netto delle azioni di queste classi di azioni alternative non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di azioni emesse nella moneta di riferimento.
- (8) Le azioni di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono azioni di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio.
- (9) La società non intende effettuare operazioni a termine in cambi per la copertura del rischio di cambio relativamente a queste classi di quote in moneta alternativa. Queste classi di azioni possono essere emesse in qualsiasi momento in qualsiasi moneta liberamente convertibile e al loro prezzo di offerta iniziale
- (10) Le azioni di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia.

### 3. La società

La società è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari nella forma di società d'investimento a capitale variabile ("*société d'investissement à capital variable, SICAV*") assoggettato alla parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "**legge del 17 dicembre 2010**") che recepisce la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. La società è stata costituita in origine con il nome di Clariden SICAV il 18 aprile 2001 e ha modificato l'ultima volta il proprio nome in CS Investment Funds 5 il 22 agosto 2014.

La società ha designato la Credit Suisse Fund Management S.A. quale società di gestione ("**società di gestione**"). In questa veste, la società di gestione opera in qualità di gestore degli investimenti, amministratore e distributore delle azioni della società. La società di gestione ha delegato i compiti summenzionati come descritto di seguito:

I compiti relativi alla gestione del portafoglio sono svolti da gestori degli investimenti ("**gestori degli investimenti**") indicati nel capitolo 22 ("Comparti"), mentre i compiti amministrativi sono esercitati dalla Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.

La società è iscritta nel registro di commercio e delle società (*registre de commerce et des sociétés*) di Lussemburgo al n. B 81 507. Il suo statuto ("**statuto**") è stato pubblicato la prima volta nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("**Mémorial**") il 21 maggio 2011. Le ultime modifiche dello statuto sono state apportate il 22 agosto 2014 e sono state pubblicate sul Mémorial il 20 ottobre 2014. La versione legalmente vincolante è depositata presso il registro di commercio e delle società del Granducato di Lussemburgo. Tutte le modifiche dello statuto saranno pubblicate almeno sui mezzi d'informazione indicati al capitolo 14, "Informazioni per gli azionisti" e diventano legalmente vincolanti per tutti gli azionisti della società alla loro approvazione da parte dell'assemblea generale degli azionisti. Il capitale sociale della società corrisponde al suo valore patrimoniale netto e deve superare in qualsiasi momento EUR 1 250 000.

La società ha una struttura multicomparto ("ad ombrello") ed è pertanto composta da almeno un comparto ("**comparto**"). Ciascun comparto rappresenta un portafoglio con proprie attività e passività, e viene considerato come un'entità separata in relazione agli azionisti e ai terzi. I diritti degli azionisti e dei creditori nei confronti di un comparto, o i diritti connessi alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione di un comparto sono limitati ai valori patrimoniali di tale comparto. Nessun comparto risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni di un altro comparto.

Il Consiglio di amministrazione della società può costituire in qualsiasi momento nuovi comparti, con caratteristiche similari a quelle dei comparti già esistenti. Il Consiglio di amministrazione può creare in qualsiasi momento una nuova classe di azioni (la "**classe**") o tipo di azioni per un comparto. In caso di costituzione di un nuovo comparto o di creazione di una nuova classe o tipo di azioni da parte del Consiglio di amministrazione, i relativi dettagli saranno inseriti nel presente prospetto informativo. Le nuove classi o tipi di azioni possono avere caratteristiche diverse da quelle già esistenti. Le condizioni di emissione delle nuove azioni sono descritte nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni", e al capitolo 23, "Comparti".

Le caratteristiche di ciascuna eventuale classe di azioni sono descritte più avanti nel presente prospetto informativo, in particolare nel capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 5", e nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

I singoli comparti sono contraddistinti con i nomi indicati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni" e nel capitolo 23, "Comparti".

I dati relativi alle performance delle singole classi di azioni dei comparti sono riportate nelle informazioni chiave per gli investitori.

### 4. Politica d'investimento

L'obiettivo principale della società è offrire agli azionisti la possibilità di investire in portafogli gestiti in modo professionale. A tal fine il patrimonio dei comparti viene allocato in valori mobiliari e altri investimenti nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, ai sensi dell'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010.

L'obiettivo e la politica d'investimento dei singoli comparti sono descritti nel capitolo 23, "Comparti". Gli investimenti dei singoli comparti sono effettuati nel rispetto dei limiti per gli investimenti stabiliti dalla legge del

17 dicembre 2010 e riportati nel capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", del presente prospetto informativo.

**L'obiettivo d'investimento di ciascun comparto è la massimizzazione della crescita di valore del patrimonio investito. A tal fine, la società assume un commisurato livello di rischio. In considerazione delle fluttuazioni dei mercati e degli altri rischi (cfr. capitolo 7, "Fattori di rischio"), non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo d'investimento per i rispettivi comparti. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori possono non recuperare il valore dell'investimento iniziale.**

#### Moneta di riferimento

La moneta di riferimento è la moneta in cui vengono calcolati il valore patrimoniale netto e la performance dei comparti ("**moneta di riferimento**"). La moneta di riferimento dei singoli comparti è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

#### Attività liquide

I comparti possono detenere in via accessoria attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie di prim'ordine e strumenti di mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili.

Ciascun comparto può inoltre detenere in via accessoria quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CEE, che a loro volta investono in depositi vincolati a breve termine e strumenti di mercato monetario e il cui rendimento sia comparabile a quello di investimenti diretti in depositi vincolati e strumenti di mercato monetario.

#### Operazioni di prestito titoli

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti più avanti stabiliti, i comparti possono effettuare di volta in volta operazioni di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Le operazioni di prestito titoli sono operazioni in cui un prestatore trasferisce titoli a un prestatario subordinatamente all'impegno secondo cui quest'ultimo restituirà titoli o strumenti equivalenti in una data futura o quando gli verrà richiesto dal creditore; questa operazione è considerata come un'operazione di prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli o gli strumenti e come una presa a prestito di titoli per la controparte alla quale tali titoli o strumenti vengono trasferiti. Le operazioni di prestito titoli comportano un trasferimento al prestatario della proprietà dei titoli in questione. Di conseguenza, questi titoli non sono più soggetti alla custodia e alla sorveglianza da parte della banca depositaria. Al contrario, eventuali garanzie trasferite in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrebbero assoggettate alla custodia e alla vigilanza usuali da parte della banca depositaria della società.

I comparti possono stipulare operazioni di prestito titoli unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

Per quanto concerne i proventi delle operazioni di prestito titoli, il reddito generato da queste operazioni è accreditato al 60 per cento ai comparti partecipanti e al 40 per cento alla controparte (principal) nell'operazione di prestito titoli. L'entità legale che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti è Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG.

La società di gestione non riceve alcun reddito delle operazioni di securities lending.

La percentuale del patrimonio detenuto da un comparto che può essere soggetta a operazioni di prestito titoli dovrebbe essere compresa generalmente tra lo 0 e il 30 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto. Salvo diversamente specificato nel capitolo 23, "Comparti", questa percentuale può essere aumentata sino a un massimo del 100 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto, in funzione di circostanze di mercato fra cui ad esempio il tipo e la quantità di titoli trasferibili rilevanti detenuti all'interno di un comparto e la domanda del mercato di questi titoli in un dato momento.

Il comparto assicura che il volume delle operazioni di prestito titoli venga mantenuto a un livello appropriato o di essere autorizzato a richiedere il rendimento dei titoli prestati in modo da consentirgli in qualsiasi momento di onorare i propri obblighi di rimborso. Le controparti nelle tecniche di gestione efficiente del portafoglio dovrebbero essere sottoposte a regole di supervisione prudenziale previste dalla CSSF equivalenti a quelle contemplate dal diritto comunitario.

L'esposizione al rischio di controparte risultante dalle operazioni di prestito titoli e quella derivante dal ricorso a strumenti finanziari derivati OTC dovrebbero essere combinate nel calcolo dei limiti per il rischio di controparte previsti ai sensi del capitolo 6.4 a) "Limiti per gli investimenti". Le garanzie ricevute dovrebbero soddisfare i requisiti specificati al capitolo 19, "Informazioni regolamentari".

Il rischio di controparte può essere trascurato purché il valore della garanzia valutata al prezzo di mercato e tenendo conto di opportunità tagli superi il valore dell'ammontare esposto al rischio.

Il comparto non riceve garanzie in contanti.

I comparti assicurano che la loro controparte presti le garanzie sottoforma di titoli compatibili con le disposizioni del diritto lussemburghese applicabili e nel rispetto dei requisiti previsti dalla politica relativa alle garanzie prevista al capitolo 19, "Informazioni regolamentari".

Al valore delle garanzie si applicano opportuni tagli secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione.

I comparti che esistevano già prima dell'applicazione delle direttive ESMA 2012/832 (in particolare quelle del 18 febbraio 2013) dovrebbero armonizzare il loro portafoglio di garanzie con le direttive entro 12 mesi dalla data di applicazione delle direttive (in particolare quelle del 18 febbraio 2014).

### Total Return Swap

Un total return swap è un contratto derivato OTC in cui una controparte (il pagatore del total return) trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento, a un'altra controparte (il ricevente del total return). I total return swap possono essere coperti (funded) o scoperti (unfunded).

I comparti possono stipulare di volta in volta operazioni di total return swap ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e, ove applicabile, come parte delle rispettive politiche d'investimento, secondo quanto descritto al capitolo 23, "Comparti". I comparti riceveranno il 100% dei redditi generati dai total return swap al netto dei costi, in particolare delle commissioni di transazione e dei costi per le garanzie versati alla controparte dello swap.

Nei total return swap non coperti, queste commissioni di transazione sono pagate tipicamente sotto forma di un tasso d'interesse concordato, che può essere fisso oppure variabile. Nei total return swap coperti, il comparto effettuerà un pagamento anticipato del nozionale del total return swap, tipicamente senza ulteriori oneri di transazione periodici. Un total return swap parzialmente coperto abbinata le caratteristiche e il profilo di costo dei total return swap coperti e non coperti nelle rispettive proporzioni. I costi delle garanzie assumono tipicamente la forma di un pagamento periodico prefissato, in funzione degli importi e della frequenza di scambio delle garanzie. Informazioni relative ai costi e alle commissioni pagati in questo contesto da ciascun comparto nonché all'identità delle entità a cui questi costi e queste commissioni vengono corrisposti e a qualsiasi relazione che queste possono intrattenere con la società di gestione, se applicabile, sono contenute nei rapporti annuali e semestrali.

I comparti riceveranno garanzie liquide e illiquide per le operazioni in total return swap, secondo la politica relativa alle garanzie della società, come illustrato con maggior dettaglio nel capitolo 19, "Informazioni regolamentari". La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo le usanze del settore nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. La garanzia ricevuta è detenuta in un conto di garanzia separato ed è pertanto separata dagli altri valori patrimoniali del comparto.

I comparti possono stipulare TRS unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni in total return swap unicamente tramite un'istituzione finanziaria regolamentata di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica che possieda un rating creditizio minimo di "investment grade", sia specializzata in questo tipo di operazioni e abbia la propria sede legale in un paese dell'OCSE.

I comparti possono utilizzare total return swap come specificato con maggior dettaglio nel capitolo 23, "Comparti".

### Altre operazioni di finanziamento titoli

A parte le operazioni di prestito titoli e i TRS, i comparti non intendono ricorrere ad alcuna ulteriore operazione di finanziamento titoli prevista dal Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza

delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e del regolamento di modifica (UE) n. 648/2012.

### Gestione raggruppata dei patrimoni

Ai fini di un'efficiente gestione della società e se consentito dalla politica d'investimento, il Consiglio di amministrazione della società può decidere di gestire in tutto o in parte il patrimonio di determinati comparti in comune. Le masse patrimoniali gestite in modo raggruppato vengono di seguito indicate come "pool". Tali pool sono combinati solo per finalità di gestione interna e non hanno autonomia giuridica. Di conseguenza non sono accessibili direttamente dagli investitori. Ciascun comparto gestito in modo raggruppato mantiene il diritto sul proprio patrimonio specifico. Il patrimonio gestito in modo raggruppato in un pool può essere diviso in qualsiasi momento e trasferito ai singoli comparti partecipanti.

In caso di unione in pool delle masse patrimoniali di più comparti per finalità di gestione raggruppata, la parte del patrimonio del pool allocata a ciascun comparto viene registrata per iscritto, sulla base della partecipazione iniziale del comparto a tale pool. I diritti di ciascun comparto partecipante sul patrimonio gestito in modo raggruppato si riferiscono ad ogni singola posizione del pool in questione. Gli ulteriori investimenti effettuati per i comparti gestiti in modo raggruppato vengono allocati a tali comparti in modo proporzionale alla loro partecipazione, mentre i valori patrimoniali venduti vengono detratti conformemente da ciascun patrimonio del comparto partecipante.

### Investimenti incrociati tra comparti della società

I comparti della società possono, alle condizioni prescritte dalla legge del 17 dicembre 2010 e in particolare dall'articolo 41, sottoscrivere, acquistare e/o detenere titoli da emettere o già emessi da uno o più comparti della società, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il comparto obiettivo non investe a sua volta nel comparto investito in questo comparto obiettivo;
- non più del 10 per cento del patrimonio del comparto obiettivo di cui è prevista l'acquisizione può essere investito complessivamente in azioni di altri comparti obiettivo della società;
- se esistono, i diritti di voto legati ai titoli in questione sono sospesi per la durata di detenzione di questi ultimi da parte del comparto in questione, senza pregiudizio per l'esecuzione appropriata nei conti e nei rapporti periodici;
- in qualsiasi eventualità e per la durata in cui tali titoli sono detenuti dalla società, il loro valore non viene preso in considerazione ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto della società allo scopo di verificare il limite di capitale netto prescritto dalla legge del 17 dicembre 2010.

## 5. Partecipazione a CS Investment Funds 5 i. Informazioni generali relative alle azioni

Ciascun comparto può emettere azioni di classe A, AH, B, BH, CA, CAH, CB, CBH, DB, DA, DAH, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, UA, UAH, UB e UBH. Le classi di azioni emesse all'interno di ciascun comparto, con le relative spese e commissioni di vendita e la moneta di riferimento, sono specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni". Non si applica alcuna commissione di rimborso.

Alcune altre commissioni, oneri e spese sono inoltre a carico del patrimonio del comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte".

Tutte le classi di azioni sono disponibili unicamente in forma dematerializzata e registrata e vengono amministrate esclusivamente in forma contabile.

Le azioni che compongono queste classi di azioni possono essere a capitalizzazione o a distribuzione.

### Azioni a capitalizzazione

Le azioni di classe B, BH, CB, CBH, DB, DBH, EB, EBH, IB, IBH, IB25, IBH25, MB, MBH, UB e UBH sono azioni a capitalizzazione. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle azioni a capitalizzazione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

### Azioni a distribuzione

Le azioni di classe A, AH, CA, CAH, DA, DAH, EA, EAH, IA, IAH, IA25, IAH25, MA, MAH, UA e UAH sono azioni a distribuzione. Maggiori dettagli

sulle caratteristiche delle azioni a distribuzione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

#### **Classi di azioni dedicate a particolari tipi di investitori**

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale con una società affiliata del Credit Suisse Group AG, come stabilito dalla società di gestione. Inoltre, con il consenso preliminare della società, le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate anche da investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010) che hanno stipulato un contratto di consulenza o un altro mandato simile con una società affiliata del Credit Suisse Group AG, come stabilito dalla società di gestione.

Se è stato rescisso un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, un mandato di consulenza o un altro mandato simile, come stabilito dalla società di gestione, le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH detenute dall'azionista quella data devono essere convertite automaticamente o, su richiesta dell'investitore, convertite in un'altra classe di azioni. Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH possono inoltre essere trasferite solo con il consenso della società. Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH non sono soggette a una commissione di gestione o di emissione; trova tuttavia applicazione una commissione forfettaria per il servizio di gestione, pagabile alla società di gestione, che copre tutte le spese e le commissioni ad eccezione di quelle dovute alla banca depositaria.

Le azioni di classe EA, EAH, EB, EBH, MA, MAH, MB e MBH possono essere acquistate unicamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17.12.10. Le azioni di classe EA, EAH, EB, EBH, MA, MAH, MB e MBH beneficiano di commissioni di gestione e spese di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

Le azioni di classe UA, UB, UAH e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono azioni di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio.

Le azioni di classe UA, UB, UAH e UBH sono soggette a commissioni di vendita e beneficiano di commissioni di sottoscrizione ridotte, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

Le azioni di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia. Dove non è applicabile una commissione di vendita, questi tipi di classi di azioni sono soggette a una commissione di gestione e a una commissione di distribuzione aggiuntiva, secondo quanto specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

#### **Posizione minima**

Le azioni di classe IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MB, MAH e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficiano di commissioni di gestione e di vendita ridotte (se applicabili), come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

#### **Classi di azioni coperte**

A seconda dei comparti, le azioni di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH sono emesse in una o più monete alternative, come descritto nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni". Allo scopo di ridurre il rischio di un deprezzamento generale della moneta di riferimento del comparto nei confronti della moneta alternativa delle classi di azioni AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH il valore patrimoniale netto delle relative classi di azioni AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH, calcolato nella moneta di riferimento del comparto, viene coperta nei confronti della moneta alternativa delle classi di azioni AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH attraverso l'utilizzo di operazioni in cambi. Lo scopo di questo approccio consiste nel replicare, nella misura del possibile, la performance della classe di azioni nella moneta di riferimento del comparto, al netto di qualsiasi costo di copertura.

Di conseguenza, con questo approccio il rischio di cambio delle monete d'investimento (ad eccezione di quella di riferimento) nei confronti della moneta alternativa non sarà coperto o sarà coperto solo parzialmente. Si invitano gli investitori a tenere presente che la copertura valutaria non è

mai perfetta; essa mira a ridurre gli effetti dei movimenti di cambio su una specifica classe di azioni, ma non è in grado di eliminarli completamente. Le operazioni su cambi in relazione con la copertura della classe di azioni possono essere eseguite da un'affiliata del Credit Suisse Group, ossia Credit Suisse (Svizzera) SA e/o Credit Suisse AG in qualità di controparte ("principal") in questo contesto.

Le classi di azioni coperte sono soggette a un costo aggiuntivo. Esse sono infatti sottoposte a commissioni di mark-up, come stabilito al capitolo 9, "Spese e imposte", paragrafo ii, "Spese".

Le classi di azioni AH, BH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH sono soggette al pagamento di una commissione di gestione e di servizio, come stabilito nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

Le azioni di classe CAH e CBH sono soggette alle commissioni di gestione e di distribuzione specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni". Non sono applicabili commissioni di vendita.

La sottoscrizione di azioni di classe IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH e MBH è soggetta al requisito dell'investimento minimo iniziale e dell'importo di detenzione minimo, come stabilito nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni". Il valore patrimoniale netto delle azioni di queste classi di azioni alternative (come descritto di seguito) non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di azioni emesse nella moneta di riferimento.

#### **Prezzo di emissione**

Salvo diversamente stabilito dalla società, il prezzo di emissione iniziale delle azioni di classe A, AH, B, BH, CA, CAH, CB, CBH, DA, DAH, DB, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, UA, UB, UAH e UBH ammonta a EUR 100, CHF 100, USD 100, SGD 100, GBP 100, JPY 10 000 o RUB 1000, a seconda della denominazione della moneta della classe di azioni del rispettivo comparto e delle sue caratteristiche. Dopo l'offerta iniziale le azioni possono essere sottoscritte al valore patrimoniale netto applicabile ("**valore patrimoniale netto**").

La società può decidere in qualsiasi momento in merito all'emissione di classi di azioni in qualsiasi ulteriore moneta liberamente convertibile a un prezzo di emissione iniziale da essa stabilito.

Salvo nel caso di classi di azioni alternative, le classi di azioni devono essere denominate nella moneta di riferimento del comparto a cui si riferiscono (come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni").

A discrezione dell'amministrazione centrale ("**amministrazione centrale**"), gli investitori possono pagare l'importo della sottoscrizione delle azioni in una moneta convertibile diversa dalla moneta di denominazione della relativa classe. Tale importo della sottoscrizione, una volta confermata la ricezione da parte di Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (la "**banca depositaria**"), viene automaticamente convertito dalla banca depositaria nella moneta di denominazione delle relative azioni. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 5 iii., "Sottoscrizione delle azioni".

La società può creare in qualsiasi momento nuove classi di azioni per un comparto, denominate in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del comparto ("**classe di azioni in moneta alternativa**"). L'emissione di ciascuna classe di azioni aggiuntiva in moneta alternativa è specificata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

La società può effettuare operazioni a termine in cambi per conto e con oneri a carico di una classe in moneta alternativa al fine di ridurre al minimo le oscillazioni di prezzo nella moneta alternativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo di copertura non può tuttavia essere garantito.

Il valore patrimoniale netto delle azioni di queste classi di azioni alternative non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di azioni emesse nella moneta di riferimento.

Nel caso dei comparti con classi di azioni in moneta alternativa, le operazioni di copertura del rischio di cambio per una classe di azioni possono, in casi eccezionali, influire negativamente sul valore patrimoniale netto delle altre classi di azioni.

Le azioni possono essere detenute in depositi collettivi presso depositari. In tal caso gli azionisti ricevono dalla banca depositaria da loro scelta (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativa alle azioni. Le azioni possono anche essere detenute dagli azionisti direttamente in un conto detenuto per la società e i suoi azionisti dall'amministrazione centrale della società. Questi azionisti sono registrati presso l'amministrazione centrale. Le azioni detenute presso una banca depositaria possono essere trasferite su un conto degli azionisti presso l'amministrazione centrale, oppure su un conto di un'altra banca



depositaria riconosciuta dalla società o, ad eccezione delle classi di azioni CA, CAH, CB, CBH, DA, DAH, DB, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA25, IAH25, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, UA, UAH, UB e UBH, presso un'istituzione che partecipa a sistemi di clearing di titoli e fondi. Viceversa, le azioni detenute su un conto degli azionisti presso l'amministrazione centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un'altra depositaria.

La società può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di azioni nell'interesse degli azionisti.

## ii. Sottoscrizione delle azioni

Se non diversamente specificato nel capitolo 23, "Comparti", le azioni possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario di normale apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come un "giorno lavorativo bancario"; fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di sottoscrizione) al valore patrimoniale netto unitario della rispettiva classe di azioni del comparto, calcolato nel primo giorno di valutazione successivo a tale giorno lavorativo bancario (come da definizione e metodo descritti nel capitolo 8, "Valore patrimoniale netto"), maggiorato delle commissioni di sottoscrizione iniziale applicabili e delle eventuali imposte. L'aliquota massima della commissione di sottoscrizione relativa alle azioni della società è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", le richieste di sottoscrizione delle azioni devono essere inoltrate in forma scritta all'amministrazione centrale o ad un agente di distribuzione autorizzato dalla società ad accettare le richieste di sottoscrizione e di rimborso ("agente di distribuzione") entro le 15.00 (ora Europa centrale).

Se non diversamente stabilito nel capitolo 23, "Comparti", le richieste di sottoscrizione sono regolate nel primo giorno di valutazione successivo alla data di conferma (giorno lavorativo bancario), fornita dall'amministrazione centrale o dal rispettivo agente di distribuzione, della ricezione della richiesta di sottoscrizione entro le 15.00 (ora Europa centrale).

Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario si considerano ricevute entro le ore 15.00 del primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", il pagamento deve pervenire entro il secondo giorno lavorativo bancario successivo al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo delle azioni.

Le commissioni dovute per la sottoscrizione delle azioni vanno a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle azioni. Saranno inoltre addebitate all'investitore le eventuali imposte dovute in relazione alla sottoscrizione delle azioni. L'importo della sottoscrizione deve essere pagato nella moneta di denominazione delle relative azioni o, se richiesto dall'investitore e accettato in via discrezionale dall'amministrazione centrale, in un'altra moneta convertibile. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto bancario della società. Gli ulteriori dettagli sono specificati sul modulo di richiesta di sottoscrizione.

Nell'interesse degli azionisti, la società può accettare valori mobiliari altri valori patrimoniali indicati nella parte I della legge del 17 dicembre 2010, in pagamento della sottoscrizione ("**conferimento in natura**"), a condizione che i valori patrimoniali e mobiliari offerti siano conformi alla politica d'investimento e rispettino i limiti per gli investimenti del corrispondente comparto. Tutti gli acquisti di azioni mediante conferimento in natura sono soggetti a una relazione di valutazione effettuata dal revisore contabile della società. Il Consiglio di amministrazione può rifiutare a sua discrezione in tutto o in parte i valori mobiliari e patrimoniali conferiti, senza motivare la propria decisione. Tutti i costi relativi ai suddetti conferimenti in natura (compresi i costi della relazione di valutazione, le commissioni di intermediazione, le spese, le commissioni, ecc.) sono a carico degli investitori.

L'emissione delle azioni da parte della società viene effettuata alla ricezione del prezzo di emissione da parte della banca depositaria con buona data valuta. Fatto salvo quanto precede, la società può decidere a sua discrezione di accettare una richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione dei fondi da parte della banca depositaria.

Se il pagamento è effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle azioni, per la sottoscrizione delle azioni viene utilizzato il ricavato della conversione della moneta di pagamento nella moneta di denominazione, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Il requisito di posizione minima (come importo o come numero di azioni) di un investitore nelle singole classi di azioni è indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni", se applicabile. In casi particolari, la società

può, in via discrezionale, esonerare da tale requisito dell'investimento minimo iniziale e dell'importo di detenzione minimo.

È permessa la sottoscrizione o il rimborso di frazioni di azioni fino alla terza cifra decimale. Le azioni frazionali non godono di diritti di voto. Le frazioni di azioni attribuiscono all'azionista diritti proporzionali in relazione a tali azioni. Le istituzioni di clearing potrebbero non essere in grado di trattare le frazioni di azioni. Gli investitori devono informarsi al riguardo.

La società è autorizzata a rifiutare richieste di sottoscrizione a propria discrezione e a sospendere o limitare in via temporanea o permanente la vendita delle azioni. La società è autorizzata a rifiutare, interamente o in parte e per qualsivoglia motivo, le richieste di sottoscrizione, trasferimento o conversione di azioni e in particolare a impedire o limitare la vendita, il trasferimento o la conversione delle azioni alle persone fisiche o giuridiche in determinati paesi se queste operazioni possono essere in qualche modo pregiudizievoli per la società o comportare la detenzione diretta o indiretta delle azioni da parte di una prohibited person (compresa, ma non solo, qualsiasi U.S. person) o se tale sottoscrizione, trasferimento o conversione nel paese in questione costituisce una violazione delle leggi applicabili. La sottoscrizione, il trasferimento o la conversione di azioni nonché qualsiasi operazione futura non possono essere eseguiti fino a quando le informazioni richieste dall'amministrazione centrale, comprese, ma non solo, le verifiche "know your customer" e antiriciclaggio non sono state ricevute.

## iii. Rimborso delle azioni

Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", la società rimborsa in linea di principio le azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario (fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di rimborso) al valore patrimoniale netto unitario della rispettiva classe di azioni del comparto (secondo il metodo di calcolo descritto nel capitolo 8, "Valore patrimoniale netto"), applicabile nel primo giorno di valutazione successivo a tale giorno lavorativo bancario, al netto delle commissioni di rimborso, ove applicabili.

Le richieste di rimborso devono essere presentate all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione. Le richieste di rimborso per le azioni detenute tramite una banca depositaria devono essere presentate a quest'ultimo. Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", le richieste di rimborso devono pervenire all'amministrazione centrale o ad un altro agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di un giorno lavorativo bancario. Le domande di rimborso ricevute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario vengono trattate il primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un azionista al di sotto del requisito di posizione minima rilevante per la classe di azioni in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni", la società, senza ulteriori comunicazioni all'azionista, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le azioni di tale classe detenute dall'azionista.

Le azioni di classe DA, DAH, DB e DBH, che possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno firmato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, di un mandato di consulenza o di un altro accordo simile con una società affiliata del Credit Suisse Group AG, come stabilito dalla società di gestione, devono essere obbligatoriamente rimborsate o, su richiesta dell'investitore, convertite in un'altra classe di azioni se il mandato di gestione patrimoniale o di consulenza o un altro mandato simile è stato revocato, come stabilito dalla società di gestione.

Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", le azioni vengono rimborsate al relativo valore patrimoniale netto unitario, calcolato nel primo giorno di valutazione successivo alla data di conferma (giorno lavorativo bancario) della ricezione della richiesta di rimborso, fornita da parte dall'amministrazione centrale o dal rispettivo agente di distribuzione, entro le ore 15.00 (ora Europa centrale).

Il prezzo di rimborso può essere inferiore o superiore rispetto al prezzo d'emissione pagato, a seconda dell'andamento del valore patrimoniale netto di ciascuna classe di azioni.

Il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni deve avvenire entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo del prezzo di rimborso, se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti". Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o controlli valutari o altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la società può decidere di rinviare il pagamento fino a che non avrà venduto, senza indebiti ritardi, corrispondenti valori patrimoniali. Salvo nel caso di classi di azioni

alternative, le classi di azioni devono essere denominate nella moneta di riferimento del comparto a cui si riferiscono (come specificato nel capitolo 23, "Comparti").

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario o rimessa di assegno oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo importo. Se ad esclusiva discrezione della banca depositaria il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella in cui sono denominate le rispettive azioni, l'importo da pagare deve corrispondere al ricavato della conversione dalla moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto di tutte le spese e della commissione di cambio.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le azioni corrispondenti perdono ogni validità.

La società è autorizzata al rimborso forzato di tutte le azioni detenute da una prohibited person secondo quanto specificato di seguito.

#### iv. Conversione di azioni

Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", gli azionisti di una determinata classe possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro azioni nelle azioni della stessa classe di un altro comparto, o di un'altra classe dello stesso comparto, a condizione che vengano rispettati il requisito richiesto per la classe di azioni in cui tali azioni sono convertite (cfr. capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni"). La commissione addebitata per tale conversione non può superare la metà della commissione di sottoscrizione della classe in cui le azioni sono convertite.

Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", le richieste di conversione essere completate e presentate all'amministrazione centrale o ad un altro agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di un giorno lavorativo bancario (fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di conversione). Le richieste di conversione ricevute dopo le ore 15.00 vengono trattate nel primo giorno lavorativo bancario successivo. La conversione viene effettuata sulla base del valore patrimoniale netto per azione applicabile, calcolato nel primo giorno di valutazione successivo alla data (giorno lavorativo bancario) in cui la ricezione della richiesta di conversione viene confermata da parte dell'agente di distribuzione o dall'amministrazione centrale, entro le 15.00 (ora Europa centrale). Le conversioni delle azioni saranno effettuate in un giorno di valutazione, solo se è calcolato il valore patrimoniale netto di entrambe le classi di azioni.

Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione della posizione di un azionista al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di azioni in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni", la società può, senza ulteriori comunicazioni all'azionista, considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le azioni di tale classe detenute dall'azionista.

Se le azioni in una determinata valuta sono convertite in azioni denominate in un'altra moneta, saranno considerate e detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio.

#### v. Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione di azioni e del calcolo del valore patrimoniale netto

La società può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni di un comparto, quando una parte rilevante del patrimonio del comparto:

- a) non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato in un giorno diverso dai normali giorni festivi, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure
- b) non è liberamente disponibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di qualsiasi altro tipo al di fuori del controllo della società che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole agli interessi degli azionisti; oppure
- c) non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altri fattori che rendono la valutazione impossibile; oppure
- d) non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio; oppure
- e) in qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo e della responsabilità del consiglio d'amministrazione, laddove l'impossibilità di farlo può comportare per la società o per i suoi azionisti un

qualsiasi obbligo di tassazione o altri svantaggi pecuniari o di altra natura che la società o i suoi azionisti non avrebbero altrimenti subito.

Gli investitori che richiedono o che hanno richiesto la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di azioni del rispettivo comparto vengono immediatamente informati della sospensione. Tale sospensione sarà resa nota con le modalità descritte nel capitolo 14, "Informazioni per gli azionisti", nei casi in cui, a giudizio della società di gestione, la sospensione è probabilmente destinata a durare per più di una settimana. La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore patrimoniale netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

#### vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Gli agenti di distribuzione hanno l'obbligo nei confronti della società di assicurare la conformità a tutte le disposizioni di legge e norme professionali presenti e future in vigore in Lussemburgo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Queste normative sanciscono che gli agenti di distribuzione sono tenuti, prima di trasmettere qualsiasi richiesta all'amministrazione centrale, a verificare l'identità dell'acquirente e del beneficiario effettivo con le modalità di seguito specificate:

- a) per le persone fisiche, copia del passaporto o documento di identità del sottoscrittore (e del/dei beneficiario/i effettivo/i se il sottoscrittore agisce per conto di un'altra/di altre persona/e), debitamente verificata da un funzionario adeguatamente qualificato del Paese in cui la persona è domiciliata;
- b) per le società, copia autenticata dei documenti costitutivi della società (ad es. dello statuto sociale) e un estratto recente del relativo registro di commercio. I rappresentanti della società e, per le società con capitale non a larga diffusione tra il pubblico, i titolari delle quote/azioni della stessa, sono tenuti a fornire le informazioni richieste al punto a).

L'amministrazione centrale della società ha il diritto, a sua discrezione, di chiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti di identificazione in relazione alla richiesta di sottoscrizione, ovvero di rifiutare l'accettazione delle richieste di sottoscrizione fino a quando non vengono presentati i documenti richiesti.

Gli agenti di distribuzione devono assicurare che i loro punti di vendita rispettino sempre tali procedure di verifica. L'amministrazione centrale e la società di gestione possono chiedere in ogni momento all'agente di distribuzione di dimostrare tale conformità. L'agente di distribuzione riconosce inoltre di essere soggetto alle norme locali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, e si impegna a rispettarle.

L'amministrazione centrale è responsabile dell'osservanza delle soprammenzionate procedure di verifica per le richieste di acquisto presentate dagli agenti di distribuzione che non sono operatori del settore finanziario oppure, pur essendo operatori del settore finanziario, non sono soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Gli operatori del settore finanziario autorizzati dei Paesi membri dell'UE, e/o aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro), sono generalmente considerati come soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Lo stesso vale per le loro succursali e società affiliate in Paesi diversi da quelli soprammenzionati, a condizione che l'operatore del settore finanziario sia obbligato a monitorare la conformità ai requisiti di identificazione da parte delle sue succursali e società affiliate.

#### vii. Market timing

La società non permette le pratiche di "market timing" con le quali l'investitore effettua sistematicamente, e in un breve lasso di tempo, sottoscrizioni, rimborsi o conversioni di classi di azioni sfruttando differenze temporali e/o carenze o imperfezioni nel metodo di determinazione del valore patrimoniale netto. La società di gestione si riserva pertanto il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e di conversione provenienti da investitori che la società sospetti attuare le pratiche suddette, nonché di adottare, se necessario, le misure appropriate per la protezione degli altri investitori della società.

#### viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di azioni

Ai fini della presente sezione a:

- Il termine "prohibited person" si riferisce a qualsiasi persona, azienda, società a responsabilità limitata, società fiduciaria,

partnership, patrimonio o organismo aziendale se, in base al solo parere della società di gestione, la detenzione di azioni del comparto in questione può risultare pregiudizievole per gli interessi degli azionisti esistenti o del comparto in questione, se può implicare una violazione di una qualsiasi legge o regolamento del Lussemburgo o di un'altra giurisdizione, o se quale conseguenza di tale detenzione il comparto in questione o qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono) può essere esposta a svantaggi fiscali o legali, regolamentari o amministrativi di altro genere, a multe o penalità in cui non sarebbe altrimenti incorso, o se in seguito a tale detenzione può essere richiesto al comparto in questione o a qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono), alla società di gestione e/o alla società di adempiere a un qualsiasi obbligo di registrazione o di compilazione in qualsiasi giurisdizione in cui essi non sarebbero stati altrimenti tenuti ad adempiervi. Il termine "prohibited person" include (i) qualsiasi investitore che non soddisfa la definizione di investitore autorizzato secondo la definizione fornita per il comparto in questione al capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 5" (se esiste), (ii) qualsiasi U.S. person o (iii) qualsiasi persona che omette di fornire eventuali informazioni o dichiarazioni richieste dalla società di gestione o dalla società entro un mese civile dalla ricezione della richiesta in tal senso.

Se il consiglio d'amministrazione scopre in qualsiasi momento che un qualsiasi avente diritto economico alle azioni è una prohibited person, sia singolarmente che congiuntamente a un'altra persona e sia direttamente che indirettamente, esso può, a propria discrezione e senza responsabilità, rimborsare forzatamente le azioni secondo le regole stabilite nello statuto della società e, con il rimborso, la prohibited person cesserà di essere titolare di tali azioni.

Il consiglio d'amministrazione può richiedere a qualsiasi azionista della società di fornirgli qualsiasi informazione ritenuta necessaria ai fini di stabilire se quest'ultimo è o diventerà una prohibited person.

Gli azionisti sono tenuti inoltre a informare immediatamente la società nella misura in cui l'avente diritto economico ultimo alle azioni detenute da tali azionisti diventa o diventerà una prohibited person.

Il consiglio d'amministrazione ha il diritto di rifiutare, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi trasferimento, attribuzione o vendita di azioni se ritiene ragionevolmente che ciò comporterebbe la detenzione di azioni da parte di una prohibited person, sia quale conseguenza immediata che in un momento futuro.

Qualsiasi trasferimento di azioni può essere rifiutato dall'amministrazione centrale e il trasferimento non viene effettuato fino a quando il destinatario non avrà fornito le informazioni richieste secondo le disposizioni anticiclaggio e "know your customer" applicabili.

## 6. Limiti per gli investimenti

Ai fini del presente capitolo, ogni comparto sarà considerato come OICVM separato, ai sensi dell'articolo 40 della legge del 17 dicembre 2010, se applicabile.

### i. Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti di ciascun comparto:

- 1) Ciascun comparto può investire esclusivamente in uno o più dei seguenti valori mobiliari e strumenti:
  - a) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche;
  - b) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico; ai fini del presente capitolo si intende per "Stato membro" un Paese membro dell'Unione Europea ("UE") oppure gli Stati dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che non sono Stati membri dell'UE;
  - c) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati in una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione Europea o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'Unione Europea, e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
  - d) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una delle borse o dei mercati indicati alle lettere a), b) o c) soprammenzionate, e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
  - e) quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("OIC") ai sensi dell'articolo 1, par. 2, primo e secondo trattino della direttiva 2009/65/CE, aventi o meno sede legale in uno Stato membro, a condizione che:
    - tali altri OIC siano stati autorizzati in base a normative che li assoggettino a una vigilanza ritenuta, a giudizio dell'organo di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella richiesta dalla legislazione UE in vigore, e che vi sia sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità di vigilanza;
    - il livello di protezione per i titolari delle azioni/quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari delle azioni/quote di un OICVM, e in particolare che le disposizioni relative alla custodia separata dei valori patrimoniali, all'assunzione di prestiti, alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto dei titoli e degli strumenti di mercato monetario siano equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2009/65/CE;
    - venga fornito un resoconto dell'attività di tali OIC mediante bilanci annuali e relazioni semestrali che permettano di formarsi un'opinione sulle attività e le passività, sull'utile e sulle operazioni effettuate nel periodo in esame;
    - che gli OICVM o altri OIC le cui quote/azioni vengono acquisite non possano, in base ai propri documenti costitutivi o al regolamento di gestione, investire più del 10 per cento del loro patrimonio netto totale nelle quote/azioni di altri OICVM o altri OIC;
  - f) i depositi rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati, con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro o, qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella della legislazione UE in vigore;
  - g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati specificati alle precedenti lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
    - i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, par. (1) della legge del 17 dicembre 2010, oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui la società può investire in base ai propri obiettivi d'investimento;
    - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per la società; e
    - i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa della società, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
  - h) strumenti di mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato e normalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già regolata da disposizioni per la protezione dei risparmi e degli investitori, e che:
    - siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione Europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da

una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro; oppure

- siano emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
- siano emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dalla legislazione UE, o da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute, a giudizio dell'autorità di regolamentazione competente per la società, almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dalla legislazione UE; oppure
- siano emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per la società, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli azionisti equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h), e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10 000 000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate e responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.

- 2) In nessun caso un comparto potrà investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1).  
- Il comparto può detenere in via accessoria attività liquide in varie monete.

- 3) La società di gestione deve adottare un processo di risk management che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio, e un processo che permetta di valutare in modo accurato e indipendente il valore degli strumenti derivati OTC.

Ciascun comparto può fare ricorso, a scopo di (i) copertura, di una (ii) gestione efficiente del portafoglio e/o (iii) dell'attuazione della propria strategia d'investimento, a tutti gli strumenti derivati entro i limiti prescritti dalla parte I della legge del 17 dicembre 2010.

L'esposizione complessiva è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai seguenti sottoparagrafi. Un comparto può investire, nell'ambito della sua politica d'investimento e nei limiti stabiliti nella sezione 6. i. 4), paragrafo e), in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione verso le attività sottostanti non superi complessivamente i limiti per gli investimenti fissati alla sezione 6. i. 4), paragrafo e). Se un comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, questi investimenti non devono essere cumulati con i limiti di cui alla sezione 6. i. 4), paragrafo e). Se un valore mobiliare o uno strumento di mercato monetario incorpora un derivato, quest'ultimo deve essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla presente sezione.

L'esposizione complessiva può essere calcolata mediante l'approccio fondato sugli impegni (commitment approach) oppure con la metodologia "value at risk" (VaR), come specificato per ciascun comparto nel capitolo 23, "Comparti".

Il calcolo standard basato sul metodo degli impegni converte ogni posizione su strumenti finanziari derivati nel valore di mercato di una posizione equivalente nell'attività sottostante lo strumento derivato. Nel calcolo dell'esposizione complessiva basato sul metodo degli impegni, la società può beneficiare degli effetti connessi ad accordi di copertura e di compensazione.

La metodologia value at risk stima la perdita potenziale che un portafoglio potrebbe subire per un dato orizzonte temporale, in normali condizioni di mercato, e con un determinato grado di affidabilità. La legge del 17 dicembre 2010 assicura un grado di affidabilità del 99 per cento con un orizzonte temporale di un mese.

Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", ciascun comparto deve assicurare che la sua esposizione complessiva verso gli strumenti derivati, calcolata sulla base degli impegni, non superi il 100 per cento del patrimonio netto totale, ovvero che la sua esposizione complessiva, calcolata con il metodo value et risk non superi (i) il 200 per cento del portafoglio di riferimento (benchmark), ovvero (ii) il 20 per cento del patrimonio netto totale.

La funzione risk management della società di gestione verifica il rispetto di questa disposizione, in conformità ai requisiti delle vigenti circolari o dei regolamenti emanati dall'autorità di regolamentazione lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier), ovvero da qualsiasi organismo europeo autorizzato a emanare norme o standard tecnici pertinenti.

- 4) a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali un comparto investe più del 5 per cento del proprio patrimonio netto totale, non può superare il 40 per cento del proprio patrimonio netto totale. Un comparto non può investire più del 20 per cento del proprio patrimonio netto totale in depositi presso una stessa istituzione. L'esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche di efficiente gestione del portafoglio non può superare, complessivamente, le seguenti percentuali:
- 10 per cento del patrimonio netto totale se la controparte è un'istituzione finanziaria, di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", lettera f) della sezione 6. i. 1); oppure
  - 5 per cento del patrimonio netto totale negli altri casi.
- b) Il limite del 40 per cento di cui alla sezione 6. i. 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza. Indipendentemente dal limite di cui alla sezione 6. i. 4) lettera a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del proprio patrimonio netto totale con una stessa istituzione, in una combinazione di:
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o
  - depositi presso tale istituzione, oppure
  - esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione.
- c) Il limite del 10 per cento di cui alla sezione 6. i. 4) lettera a) è aumentato ad un massimo del 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.
- d) Il limite del 10 per cento di cui alla sezione 6. i. 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per titoli di debito emessi da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavato dell'emissione di tali titoli di debito deve essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata dei titoli di debito le obbligazioni dagli stessi derivanti, e vincolati per il rimborso del capitale e degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente. Se un comparto investe più del 5 per cento del proprio patrimonio netto totale in titoli di debito di un solo emittente, ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del valore patrimoniale netto di quel comparto.
- e) I valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario di cui alla sezione 6. i. 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) della presente sezione. I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente, oppure in depositi presso tale emittente, o in operazioni in derivati con lo stesso non possono pertanto in alcun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto totale di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della

redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE, e successive modifiche e integrazioni, o in base a principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti per gli investimenti specificati nella presente sezione 6. i. 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.

f) **Il limite del 10 per cento di cui alla sezione 6. i. 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno o più dei suoi enti territoriali, da qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), da Brasile o Singapore o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio totale di quel comparto.**

g) Senza pregiudizio per i limiti fissati alla sezione 6. i. 7), i limiti fissati nella presente sezione 6. i. 4) sono elevati a un massimo del 20 per cento per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo, se l'obiettivo della politica d'investimento del comparto consiste nel replicare la composizione di un determinato indice azionario o di titoli di debito riconosciuto dall'autorità di supervisione responsabile per la società, sulle seguenti basi:

- la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce;
- l'indice è pubblicato in modo appropriato.

Il limite summenzionato del 20 per cento può essere elevato a un massimo del 35 per cento se ciò risulta giustificato da condizioni di mercato straordinarie, in particolare su mercati regolamentati in cui determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono altamente dominanti. L'investimento fino a tale limite è consentito unicamente per un singolo emittente.

5) La società non può investire più del 10 per cento del patrimonio netto totale di ciascun comparto in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC ("fondi target") ai sensi della sezione 6. i. 1), lettera e), se non diversamente indicato nella politica d'investimento applicabile al comparto, come descritto nel capitolo 23, "Comparti".

Se nel capitolo 22 "Comparti" viene specificato un limite superiore al 10 per cento, si applicano le seguenti restrizioni:

- non più del 20 per cento del patrimonio netto totale del comparto può essere investito in quote/azioni di un unico OICVM o altro OIC. Ai fini dell'applicazione di questo limite per gli investimenti, ciascun comparto di un OICVM, o altro OIC multicomparto sarà considerato come un emittente distinto, purché sia garantito il rispetto del principio della separazione degli obblighi dei vari comparti nei confronti di terzi.
- Gli investimenti di quote/azioni di OIC diversi dagli OICVM non possono complessivamente superare il 30 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.

Qualora un comparto investa in quote/azioni di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società o da qualsiasi altra società alla quale la società sia legata da una comunanza di gestione o di controllo, oppure da una partecipazione diretta od indiretta nell'ordine almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), la società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso relative all'investimento del comparto nelle quote/azioni di tali fondi collegati.

Se non diversamente specificato al capitolo 23, "Comparti", non possono essere addebitate commissioni di gestioni corrispondenti al volume di questi investimenti in fondi collegati a livello del rispettivo comparto, a meno che il fondo affiliato stesso non applichi commissioni di gestione.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, gli investimenti nelle quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC, possono essere soggetti agli stessi costi, sia a livello del comparto che a livello dell'altro OICVM od OIC.

- 6) a) Il patrimonio della società non può essere investito in titoli che incorporano un diritto di voto tale da permettere alla società di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un emittente.
- b) La società non può inoltre acquisire più del:
- 10 per cento delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente;
  - 10 per cento dei titoli di debito dello stesso emittente;
  - 25 per cento delle azioni di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure
  - 10 per cento degli strumenti di mercato monetario di un singolo emittente.

Negli ultimi tre casi menzionati, il limite può non essere rispettato qualora al momento dell'acquisto non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti di mercato monetario oppure l'importo netto degli strumenti in circolazione.

- c) I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:
- ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali;
  - ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione Europea;
  - ai valori mobiliari e agli strumenti di mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
  - alle azioni detenute dalla società al capitale di una società avente sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea e che investe la maggior parte del proprio patrimonio in titoli di emittenti aventi sede in tale Paese, nei casi in cui la legge locale impedisce qualsiasi altra possibilità d'investimento nei titoli di emittenti di tale Paese. Questa deroga è comunque applicabile solo nel caso in cui la politica d'investimento della società con sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea sia compatibile con i limiti di cui ai punti 4), lettere da a) a e), 5) e 7), lettere a) e b).

7) La società non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione:

- a) dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni "back to back";
- b) dei prestiti temporanei e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto totale del comparto.

8) La società non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi.

9) Ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, ciascun comparto può tuttavia, nel rispetto delle disposizioni lussemburghesi applicabili, effettuare operazioni di prestito titoli.

10) La società non può investire il suo patrimonio direttamente in immobili, metalli preziosi o certificati rappresentativi di merci e metalli preziosi.

11) La società non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti di mercato monetario o altri strumenti finanziari, di cui alla sezione 6. i. 1) lettere e), g) e h).

12) a) In relazione alle assunzioni di prestito effettuate nel rispetto dei limiti indicati nel prospetto informativo, la società può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale i valori patrimoniali del comparto in questione.

b) La società può inoltre costituire in garanzia o assegnare i valori patrimoniali del comparto in questione a titolo di garanzia a favore di controparti in operazioni che implicano strumenti derivati OTC o strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato, secondo quanto stabilito più sopra ai paragrafi a), b) e c) del punto 1) allo scopo di garantire il pagamento e l'adempimento da parte del comparto dei propri obblighi nei confronti della controparte in questione. Nella misura in cui le controparti richiedono la costituzione di una garanzia che supera il valore del rischio che tale garanzia deve coprire o laddove l'eccedenza della garanzia è causata da altre circostanze (ad es. la performance degli attivi costituiti in garanzia o disposizioni della documentazione di riferimento usuale), tali garanzie (eccedenti) possono esporre il comparto in questione – anche nei confronti delle garanzie non liquide – al

rischio di tale controparte e il comparto potrebbe vantare unicamente un credito chirografario nei confronti di tali attivi.

I limiti soprammenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione.

I limiti di cui al punto 4) e 5) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati in base al principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprammenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della società, o a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, la società dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi degli azionisti.

La società è autorizzata a stabilire in ogni momento ulteriori limiti per gli investimenti nell'interesse degli azionisti se, ad esempio, tali limiti per gli investimenti sono necessari per rispettare le norme legislative e regolamentari dei Paesi in cui vengono o verranno vendute le azioni della società.

## ii. Tecniche e strumenti d'investimento

Oltre all'utilizzo di strumenti derivati, come specificato alla sezione 6. i. 1) lettera g), la società può ricorrere alle seguenti tecniche e ai seguenti strumenti d'investimento per ciascuno comparto, purché questi siano utilizzati a scopo di copertura e di appropriata gestione del comparto in questione.

### 1. Transazioni relative a opzioni su titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario

Ciascun comparto può acquistare o vendere opzioni call e put, purché le opzioni siano negoziate in un mercato regolamentato, continuamente operativo e riconosciuto come aperto al pubblico, o siano negoziate con un'istituzione finanziaria leader e riconosciuta, specializzata in questi tipi di transazioni e che partecipa al mercato over-the-counter delle opzioni.

#### 1.1 Acquisto di opzioni

Il valore dei premi corrisposti per l'acquisto di opzioni put e di opzioni call non esercitate di cui al punto 1 non può superare, insieme al valore dei premi corrisposti per l'acquisto di put e di call non esercitati di cui più sotto al punto 2.3, superare il 15 per cento del valore patrimoniale netto di un comparto.

#### 1.2 Vendita di opzioni

Possono essere vendute opzioni call per i comparti purché l'importo del prezzo di regolamento di una simile opzione non superi il 25 per cento del valore patrimoniale netto della vendita. Ciò non si applica se, al momento della vendita dell'opzione call, il comparto è in possesso del titolo sottostante o di opzioni call equivalenti o di altri strumenti (p.es. warrant) per coprire i propri impegni contrattuali. In questo caso, il titolo sottostante non può essere venduto nel corso della durata dell'opzione, a meno che non sia coperto da opzioni o altri strumenti detenuti in portafoglio. Queste opzioni e strumenti non possono essere a loro volta venduti.

Se il comparto vende opzioni put, deve disporre di fondi sufficienti per tutta la durata delle opzioni per coprire i propri impegni derivanti dall'operazione su opzioni.

Insieme agli impegni derivanti da operazioni a scopo diverso da quello di copertura, il totale degli impegni risultanti dalla vendita delle opzioni call e put (ad eccezione della vendita di opzioni call per le quali il comparto è sufficientemente coperto) non deve mai superare il valore patrimoniale netto del comparto. In questo contesto, gli impegni derivanti dalla vendita di opzioni call e put corrispondono all'ammontare totale adeguato in funzione del delta dei prezzi validi al momento dell'esercizio di questa opzione (prezzo d'esercizio adeguato in funzione del delta).

### 2. Operazioni relative ai contratti di financial future, swap e d'opzione su strumenti finanziari

Ad eccezione delle operazioni effettuate sulla base di accordi reciproci (operazioni swap e contratti OTC), ai sensi di quanto specificato più sotto al punto 2.2, i future e le opzioni su strumenti finanziari devono basarsi su contratti negoziati su un mercato regolamentato, continuamente operativo e riconosciuto come aperto al pubblico. Tuttavia, nel contesto delle opzioni ciascun comparto può stipulare operazioni con istituzioni finanziarie leader specializzate in questo tipo di operazioni che partecipano al mercato OTC delle opzioni. Nel rispetto delle condizioni specificate di seguito, queste

operazioni possono essere stipulate a scopo di copertura o per altri scopi.

#### 2.1 Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi legati alle oscillazioni dei mercati azionari

A scopo di copertura contro gli sviluppi sfavorevoli dei mercati finanziari (compresi i mercati obbligazionari, azionari e dei cambi), la società può, per ciascuno comparto, vendere opzioni call e future nonché acquistare opzioni put e stipulare contratti swap, purché tutti questi strumenti si riferiscano a indici obbligazionari/azionari o monete nonché ad altri strumenti e indici finanziari ai sensi del paragrafo 1 g).

In questo contesto, deve essere presente una correlazione adeguata tra il sottostante dello strumento utilizzato (opzione, future o swap) e i singoli titoli e/o la struttura del portafoglio titoli da coprire. Gli impegni derivanti da queste operazioni non devono superare il valore dei titoli e/o la struttura del portafoglio titoli da coprire.

#### 2.2 Operazioni di copertura dei rischi di tasso d'interesse

Per ciascun comparto la società può vendere future e opzioni call su tassi d'interesse o acquistare opzioni put su tassi d'interesse e stipulare swap e forward rate agreement su tassi d'interesse e operazioni swap con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazione nel quadro delle operazioni over the counter. Il totale degli impegni derivanti da queste operazioni non deve superare il valore degli attivi da coprire nella moneta del contratto.

#### 2.3 Operazioni che mirano a un'efficiente gestione del portafoglio

Per ragioni diverse dall'obiettivo di copertura, il comparto può acquistare e vendere in qualsiasi momento contratti swap e su opzioni relativi agli strumenti sottostanti specificati al punto 1. g), purché gli impegni derivanti da tali operazioni non superino, insieme agli impegni delle operazioni di negoziazione, il valore patrimoniale netto del comparto in questione. Le vendite di opzioni call su valori mobiliari per i quali esiste una adeguata copertura sono escluse da questo calcolo.

La società può stipulare contratti (swap, total return swap, credit default swap) su qualsiasi tipo di strumento finanziario consentito o index-linked swap in cui la società e la controparte concordano di scambiarsi i proventi di un titolo o di uno strumento del mercato finanziario, di uno strumento finanziario, di un indice contemplato al punto 1. g) o di un indice su titoli o paniere contro i proventi di un altro titolo o strumento del mercato monetario, strumento finanziario, indice contemplato al punto 1. g) o indice su titoli o paniere.

La controparte deve essere un'istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di operazione. Questi swap non possono essere utilizzati in nessun caso per modificare la politica d'investimento della società.

In questo contesto gli impegni risultanti da queste operazioni il cui oggetto non sono opzioni su titoli sono definiti nel modo seguente:

- gli impegni derivanti da contratti future corrispondono al valore di mercato della posizione netta del contratto (dopo il calcolo delle posizioni di acquisto e di vendita) che corrisponde agli stessi strumenti finanziarie, senza considerare le rispettive scadenze, nonché
- gli impegni risultanti da opzioni acquistate e vendute corrispondono al prezzo d'esercizio adeguato in funzione del delta delle opzioni che costituiscono la posizione d'acquisto netta e corrispondono agli stessi attivi sottostanti, senza considerare le rispettive scadenze;
- nei contratti e nelle operazioni di swap, il valore di mercato dei contratti chiusi è calcolato su base giornaliera.

#### 2.4 Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi legati ai corsi di cambio

La società può stipulare contratti forward su valute nonché vendere opzioni call e acquistare opzioni put su valute. Queste operazioni sono limitate a contratti negoziati in un mercato regolamentato, continuamente operativo e riconosciuto come aperto al pubblico, o siano negoziati con un'istituzione finanziaria leader e riconosciuta, specializzata in questi tipi di transazioni e che partecipa al mercato over-the-counter delle opzioni.

Allo stesso scopo la società può effettuare operazioni su divise forward o swap su cambi nell'ambito di operazioni basate su accordi reciproci con istituzioni finanziarie leader specializzate in questo tipo di operazioni.

Se esiste una correlazione sufficiente, il rischio di cambio può essere coperto anche vendendo una moneta strettamente correlata alla moneta in cui sono espressi gli attivi, se così facendo la società sostiene costi inferiori o se le operazioni nella moneta correlata sono più facilmente negoziabili sul mercato. In tal caso il volume delle operazioni su una moneta specifica non può superare il valore totale degli attivi della società in tutte le monete strettamente correlate alla moneta in questione.

L'obiettivo delle operazioni summenzionate, in particolare la copertura degli attivi della società, presuppone l'esistenza di un legame diretto tra queste operazioni e gli attivi da coprire; ciò significa che le operazioni che coinvolgono una determinata moneta non devono in generale superare come importo il valore aggregato stimato degli attivi espressi in tale moneta, né andare oltre il periodo di detenzione di tali attivi. Può essere accettata su base temporanea una copertura eccedente non superiore al 10 per cento.

## 7. Fattori di rischio

**I futuri investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio prima di investire nella società. Tuttavia si fa presente che l'elenco sotto riportato dei fattori di rischio, associati agli investimenti nella società, non ha carattere esaustivo. I potenziali investitori sono tenuti a leggere per intero il prospetto informativo e, se del caso, rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali e in materia di investimenti, in particolare in merito alle conseguenze fiscali connesse alla sottoscrizione, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla cessione in altro modo delle azioni, in base alla legislazione del Paese di loro cittadinanza, residenza o domicilio (per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte"). Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che gli investimenti della società sono soggetti a oscillazioni di mercato e agli altri rischi collegati all'investimento in valori mobiliari e in altri strumenti finanziari. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono sia diminuire che aumentare, e l'investitore può non ottenere in restituzione l'importo originariamente investito nella società, o rischiare anche di perdere l'intero ammontare allocato. Il conseguimento dell'obiettivo d'investimento di un particolare comparto, o l'aumento di valore degli investimenti non sono in alcun modo garantiti. I dati delle passate performance non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri.**

Il valore patrimoniale netto di un comparto può variare per effetto delle oscillazioni di valore delle attività sottostanti e del reddito che ne deriva. Si ricorda agli investitori che il loro diritto al rimborso delle azioni può essere sospeso in determinate circostanze.

A seconda della moneta del Paese in cui sono domiciliati gli investitori, le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore dell'investimento in uno o più comparti. Inoltre, nel caso di una classe di azioni in moneta alternativa senza copertura del rischio di cambio, il risultato delle operazioni di cambio ad essa collegate può influire negativamente sulla performance della relativa classe di azioni.

### Rischio di mercato

Questo rischio di natura generale può incidere su tutti gli investimenti, con la conseguenza che il valore di un particolare investimento può subire variazioni pregiudizievoli per gli interessi della società. In particolare, il valore degli investimenti può essere influenzato da incertezze legate, ad esempio, agli sviluppi internazionali, politici ed economici, o a cambiamenti nelle politiche governative.

### Rischio di tasso d'interesse

I comparti che investono in titoli a reddito fisso possono diminuire di valore a causa delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Una diminuzione dei tassi d'interesse determina generalmente un aumento del valore dei titoli a reddito fisso. Viceversa, quando i tassi d'interesse aumentano, il valore dei titoli a reddito fisso generalmente diminuisce. Di norma i titoli a reddito fisso a lungo termine sono caratterizzati da una volatilità di prezzo più elevata rispetto a quelli a breve termine.

### Rischio di cambio

Gli investimenti dei comparti possono essere effettuati in monete diverse dalla moneta di riferimento e, pertanto, essere soggetti a oscillazioni di cambio che possono influire in modo favorevole o sfavorevole sul valore patrimoniale netto del rispettivo comparto.

Le divise di determinati Paesi possono risultare volatili e, di conseguenza, incidere sul valore dei titoli denominati in tali valute. Se la moneta in cui è denominato l'investimento si apprezza rispetto alla moneta di riferimento del relativo comparto, ciò determina un aumento del valore dell'investimento. Viceversa, un deprezzamento di tale moneta influisce negativamente sul valore dell'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni di copertura valutaria per proteggersi contro la diminuzione di valore degli investimenti denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento, nonché contro l'aumento dei costi degli investimenti da effettuare e denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento. Non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettiva efficacia della copertura valutaria.

Anche se la politica d'investimento della società prevede la copertura del rischio di cambio dei comparti rispetto alla loro moneta di riferimento, le operazioni di copertura non sono sempre possibili ed è pertanto impossibile escludere completamente i rischi di cambio.

### Rischio di credito

I comparti che investono in titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio che gli emittenti di tali titoli non possano onorare i propri obblighi di pagamento su tali titoli. Se l'emittente viene a trovarsi in situazione di difficoltà finanziarie o economiche, ciò può diminuire la qualità del credito del titolo producendo una maggiore volatilità del prezzo del titolo stesso. L'eventuale abbassamento del rating creditizio del titolo può anche compensare la liquidità del titolo. I comparti che investono in titoli di debito di qualità minore sono più soggetti a questi problemi e il loro valore può essere più volatile.

### Rischio di controparte

La società può effettuare transazioni OTC fuori borsa che possono esporre i comparti al rischio di inadempimento degli obblighi contrattuali in capo alla controparte. In caso di insolvenza della controparte, i comparti possono subire ritardi nella liquidazione delle posizioni e consistenti perdite.

### Direttiva UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi

La direttiva 214/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la "BRRD") è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 giugno 2014 ed è entrata in vigore il 2 luglio 2014. L'obiettivo dichiarato della BRRD consiste nel fornire alle autorità di risoluzione, ivi compresa l'autorità di risoluzione competente del Lussemburgo, di strumenti e poteri comuni per affrontare preventivamente le crisi bancarie, allo scopo di preservare la stabilità finanziaria e di minimizzare l'esposizione alle perdite da parte dei contribuenti.

Ai sensi della BRRD e delle relative leggi di attuazione, le autorità nazionali prudenziali di supervisione possono esercitare determinati poteri sugli enti creditizi e alcune imprese d'investimento in via di fallimento o destinate probabilmente a fallire la cui normale insolvenza causerebbe instabilità finanziaria. Questi poteri comprendono i poteri di svalutazione del debito, di conversione, di trasferimento, di modifica e di sospensione di volta in volta esistenti ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito in vigore nello Stato membro dell'UE in questione con riferimento all'attuazione della BRRD (gli "strumenti di risoluzione delle banche") ed esercitati nel rispetto di tali leggi, regolamenti, norme o requisiti.

Il ricorso a uno di questi strumenti di risoluzione bancaria può influenzare o limitare la capacità delle controparti soggette alla BRRD di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei comparti, esponendoli così a potenziali perdite.

L'impiego degli strumenti di risoluzione bancaria nei confronti degli investitori di un comparto può portare inoltre alla vendita forzata di parte degli attivi di questi investitori, comprese le loro azioni e/o quote di tale comparto. Esiste pertanto il rischio che un comparto possa subire una riduzione della propria liquidità o persino ritrovarsi con una liquidità insufficiente a causa di un tale volume insolitamente elevato di richieste di risoluzione. In questo caso la società potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

L'impiego di alcuni strumenti di risoluzione bancaria nei confronti di un tipo particolare di titoli può inoltre portare, in determinate circostanze, a un

prosciugamento della liquidità su specifici mercati dei titoli, causando così potenziali problemi di liquidità ai comparti.

#### **Rischio di liquidità**

La società può andare incontro al rischio di liquidità per effetto di condizioni inconsuete di mercato, volumi eccezionalmente elevati di richieste di rimborso, o per altri motivi. In tal caso la società potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

#### **Rischio di gestione**

La società è gestita attivamente e, pertanto, i comparti possono essere soggetti a rischi legati alla gestione. La società applicherà la propria strategia di investimento, comprese le tecniche di investimento e l'analisi dei rischi, nelle decisioni di investimento per i comparti; non vi è comunque alcuna garanzia che l'investimento deliberato consegua i risultati desiderati. In determinati casi la società può risolvere di non ricorrere a tecniche di investimento, quali strumenti derivati, oppure le stesse potrebbero non essere disponibili, perfino in condizioni di mercato nelle quali il loro utilizzo potrebbe risultare vantaggioso per il rispettivo comparto.

#### **Rischio di investimento**

##### ***Investimenti in azioni***

I rischi associati all'investimento in azioni e in titoli a contenuto azionario comprendono la possibilità di oscillazioni particolarmente consistenti del prezzo di mercato, le possibili notizie negative sugli emittenti o sui mercati, nonché lo stato di subordinazione delle azioni nei confronti dei titoli di debito emessi dalla stessa società.

Gli investitori devono inoltre considerare i rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio e alla possibilità di introduzione di restrizioni sui cambi o di altro tipo.

##### ***Investimenti in titoli a reddito fisso***

Gli investimenti in titoli di emittenti di altri Paesi e denominati in monete diverse offrono potenziali vantaggi, non realizzabili nel caso di investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese, ma comportano anche rischi considerevoli, normalmente non associati agli investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese. Tra questi rischi ricordiamo le oscillazioni dei tassi di cambio (come descritto nelle precedenti sezioni "Rischio di tasso d'interesse" e "Rischio di cambio") e la possibile introduzione di restrizioni sui cambi o altre norme di legge o regolamenti riguardanti questi investimenti. L'eventuale deprezzamento di una moneta nei confronti della moneta di riferimento del comparto può ridurre il valore dei titoli detenuti in portafoglio, denominati in tale moneta.

L'emittente dei titoli può essere domiciliato in un Paese diverso da quello nella cui moneta i titoli sono denominati. I valori e i rendimenti relativi degli investimenti sul mercato dei valori mobiliari di diversi Paesi, e i rischi ad essi collegati, possono oscillare in modo indipendente tra loro.

Dato che il valore patrimoniale netto di un comparto è calcolato nella sua moneta di riferimento, la performance degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento dipende dalla forza di tale moneta rispetto alla moneta di riferimento e dal contesto dei tassi d'interesse nel Paese che emette tale moneta. In assenza di altri eventi in grado di influire altrimenti sul valore degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento (come ad es. un cambiamento del clima politico e della qualità creditizia di un emittente), un apprezzamento della moneta non di riferimento determina generalmente un aumento del valore degli investimenti di un comparto nella moneta non di riferimento, misurato nella moneta di riferimento.

I comparti possono investire in titoli di debito "investment grade". Le agenzie specializzate assegnano a tali titoli di debito le classi di rating più elevate sulla base dell'affidabilità creditizia o del rischio di insolvenza. Le agenzie di rating rivedono periodicamente le valutazioni assegnate e, pertanto, i titoli di debito possono essere declassati qualora vi siano circostanze economiche che impattano sull'emissione dei rispettivi titoli di debito. Inoltre i comparti possono investire in titoli di debito nel settore "non investment grade" (titoli di debito a elevato rendimento). Rispetto ai titoli di debito investment grade, quelli ad alto rendimento sono generalmente a rating inferiore e offrono rendimenti più elevati per compensare la minore affidabilità creditizia o il maggiore rischio di insolvenza.

##### ***Investimenti in warrant***

L'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei relativi prezzi sono fattori che possono aumentare notevolmente il rischio legato all'investimento in questo tipo di strumenti, rispetto a quello in azioni. La volatilità dei warrant può comportare un potenziale aumento del prezzo delle azioni di un comparto che investa in warrant.

##### ***Investimenti in target fund***

Si precisa agli investitori che gli investimenti nei target fund possono essere soggetti agli stessi costi sia a livello del comparto che a livello dei target fund. Inoltre, il valore delle quote o delle azioni dei target fund può essere influenzato da fluttuazioni valutarie, transazioni in cambi, norme fiscali (compresa l'imposizione di ritenute alla fonte) e da altri fattori economici o politici, o cambiamenti nei paesi in cui il target fund investe, in aggiunta ai rischi connessi all'esposizione verso i mercati emergenti.

L'investimento del patrimonio del comparto nelle quote/azioni dei fondi target comporta il rischio che il rimborso delle quote/azioni venga assoggettato a restrizioni, con la conseguenza che tali investimenti possono in alcuni casi essere meno liquidi di altri.

##### ***Utilizzo dei derivati***

Sebbene l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possa generare effetti positivi, gli strumenti finanziari derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto agli investimenti più tradizionali.

I derivati sono strumenti finanziari altamente specialistici. L'utilizzo di un derivato richiede una comprensione non solo dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza la possibilità di osservare la performance del derivato in tutte le possibili situazioni di mercato.

Nel caso di operazioni in derivati di importo particolarmente rilevante o di illiquidità del relativo mercato, può non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a prezzi vantaggiosi.

A causa dei fattori di leva correlati a numerosi strumenti finanziari derivati, gli eventuali cambiamenti negativi del valore o livello di patrimonio sottostante, del tasso o dell'indice possono comportare perdite molto più consistenti rispetto all'importo investito nel derivato stesso.

Tra gli altri rischi associati all'utilizzo dei derivati, vanno citati il rischio di formazione di prezzi non corretti o di valutazioni non appropriate dei derivati e la non perfetta correlazione tra i derivati e i valori patrimoniali, i tassi o gli indici sottostanti. La valutazione di molti derivati è complessa e spesso soggettiva. Valutazioni non appropriate possono determinare maggiori richieste di versamenti in contanti alle controparti o perdite per la società. L'utilizzo di strumenti derivati da parte della società non può pertanto costituire sempre un mezzo efficace per il perseguimento degli obiettivi d'investimento della società e può talvolta risultare controproducente.

Gli strumenti derivati comportano per la società anche il rischio di subire perdite, dovute all'inadempimento di un obbligo contrattuale in capo alla controparte (come precedentemente specificato nella sezione "Rischio di controparte"). Il rischio di insolvenza per i derivati quotati in una borsa valori è generalmente inferiore rispetto ai derivati negoziati OTC, poiché l'istituzione di clearing, che è emittente o controparte di ciascun derivato negoziato in borsa, fornisce una garanzia di adempimento. Inoltre, l'utilizzo dei derivati su crediti (credit default swap, credit linked note) comporta per la società il rischio di perdite, in caso di insolvenza di una delle entità sottostanti ai derivati su crediti.

I derivati OTC possono comportare inoltre rischi di liquidità. Le controparti con cui la società esegue le transazioni potrebbero cessare di fornire o quotare prezzi di mercato per determinati strumenti. In questi casi, la società potrebbe non essere in grado di effettuare una transazione desiderata in valuta, operazioni di credit default swap o total return swap, oppure di concludere un'operazione di segno contrario in relazione a una posizione aperta, con il conseguente potenziale impatto negativo sulla sua performance. Diversamente dai derivati quotati in una borsa valori, i contratti forward, spot e i contratti di opzione di valuta non consentono alla società di gestire di compensare le obbligazioni della società con una transazione uguale ma di segno opposto. Pertanto stipulando contratti di opzione, forward o spot, la società potrà essere tenuta, e dovrà essere in grado, di far fronte ai propri obblighi derivanti da tali contratti.

L'utilizzo degli strumenti derivati non consente necessariamente di raggiungere l'obiettivo prefissato.

##### ***Investimenti in indici di hedge fund***

In aggiunta ai rischi associati agli investimenti tradizionali (quali i rischi di mercato, di credito e di liquidità), gli investimenti in indici di hedge fund comportano diversi rischi specifici, di seguito descritti.



Gli hedge fund sottostanti il rispettivo indice si differenziano dagli investimenti tradizionali soprattutto perché la loro strategia d'investimento può contemplare la vendita allo scoperto di titoli e la possibilità di ottenere un effetto leva mediante l'assunzione di prestiti o l'utilizzo di derivati.

In virtù dell'effetto leva, il valore del patrimonio del comparto aumenta più rapidamente se i guadagni in conto capitale, derivanti dagli investimenti finanziati con l'assunzione di prestiti, superano i relativi costi, ossia gli interessi sui prestiti e i premi dovuti sugli strumenti derivati. Quando i prezzi scendono, l'effetto leva provoca invece una più rapida diminuzione del valore del patrimonio della società. L'utilizzo dei derivati e, in particolare, delle vendite allo scoperto può in alcuni casi portare alla perdita totale di valore.

La maggior parte degli hedge fund sottostanti il relativo indice sono registrati in Paesi in cui il quadro legale, e in particolare la vigilanza da parte delle autorità, non esiste o non è conforme agli standard vigenti in Europa occidentale o in Paesi analoghi. Il successo di un hedge fund dipende in larga misura dalla competenza dei suoi gestori e dall'infrastruttura di cui essi dispongono.

Questi indici devono essere scelti in conformità con i criteri di idoneità specificati all'articolo 9 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, che chiarisce l'articolo 44 della legge del 17 dicembre 2010.

#### **Investimenti in indici su commodity e immobili**

Gli investimenti in prodotti e/o tecniche che consentono di ottenere un'esposizione alle commodity, ai fondi hedge e agli indici su immobili differiscono dagli investimenti tradizionali e comportano un potenziale di rischio aggiuntivo (così, ad esempio, essi sono soggetti a maggiori fluttuazioni di prezzo). Se inclusi in un portafoglio ampiamente diversificato, gli investimenti in prodotti e/o tecniche che offrono un'esposizione agli indici su commodity e immobili mostrano in genere solo una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali.

Questi indici devono essere scelti in conformità con i criteri di idoneità specificati all'articolo 9 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, che chiarisce l'articolo 44 della legge del 17 dicembre 2010.

#### **Investimenti in strumenti illiquidi**

La società può investire fino al 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non trattati a una borsa valori o su un mercato regolamentato. Pertanto la società può trovarsi nell'impossibilità di vendere tali strumenti in modo tempestivo. La vendita di tali titoli può inoltre essere impedita da vincoli contrattuali. In aggiunta, la società può effettuare in determinate circostanze operazioni in future e opzioni su future. Anche se il loro utilizzo può generare effetti positivi, i derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto ai rischi connessi agli investimenti più tradizionali. La maggior parte delle borse in cui vengono negoziati i future restringono le oscillazioni dei prezzi dei contratti future ad una singola giornata fissando dei "limiti giornalieri". Durante il giorno di negoziazione non è possibile effettuare alcuna transazione a prezzi superiori o inferiori a tali limiti giornalieri. Se la quotazione di un future raggiunge il limite superiore o inferiore, non è più possibile acquistare o compensare posizioni. Le quotazioni dei future hanno occasionalmente sfiorato i limiti giornalieri per più giorni consecutivi, con volumi di negoziazione scarsi o nulli. Simili circostanze possono impedire alla società di liquidare tempestivamente posizioni non favorevoli, e pertanto determinare delle perdite.

Ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto, alcuni strumenti non quotati in una borsa valori e scarsamente liquidi verranno valutati sulla base della media dei prezzi forniti da almeno due primary dealer importanti. Questi prezzi possono influire sul prezzo di rimborso o di acquisto delle azioni. Non vi è alcuna garanzia di potere ottenere i prezzi così calcolati in caso di vendita di tali strumenti.

#### **Investimenti in asset backed e mortgage backed security**

I comparti possono essere esposti verso titoli asset backed ("ABS") e mortgage backed ("MBS"). In entrambi i casi si tratta di titoli di debito emessi da una società veicolo (SPV, Special Purpose Vehicle) allo scopo di trasferire le obbligazioni di terzi diversi dalla società capogruppo dell'emittente. I suddetti titoli di credito sono garantiti da un pool di attività (o da ipoteche, nel caso degli MBS, e da vari tipi di attività nel caso degli ABS). Rispetto agli altri titoli a reddito fisso tradizionali, quali obbligazioni di società o titoli obbligazionari di stato, le obbligazioni associate a questi titoli possono essere soggette a maggiori rischi di controparte, di liquidità e di tasso d'interesse, nonché ad altri tipi di rischi, come il rischio di reinvestimento derivante dai diritti di rimborso anticipato incorporati (opzioni

di pagamento anticipato), i rischi di credito delle attività sottostanti e di rimborsi anticipati di capitale, che possono risultare in un rendimento complessivo inferiore (soprattutto se il rimborso del debito non avviene contestualmente al rimborso delle attività sottostanti le richieste).

Le attività ABS e MBS sono caratterizzate da un livello di liquidità molto basso e, pertanto, soggette a sostanziale volatilità di prezzo.

#### **Piccole e medie aziende**

Alcuni comparti possono investire anche in aziende a piccola e media capitalizzazione. L'investimento nei titoli delle aziende small cap, meno conosciute, comporta rischi maggiori e la possibilità di una volatilità di prezzo più elevata a causa della minore visibilità delle prospettive di crescita di tali aziende, la minore liquidità dei mercati in cui vengono negoziati tali titoli e la maggiore sensibilità delle aziende di minore dimensione rispetto alle mutevoli condizioni di mercato.

#### **Investimenti in REIT**

Le REIT (Real estate investment trust) sono società quotate in borsa, non aventi la natura di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto ai sensi della legge lussemburghese, che acquistano e/o sviluppano immobili per finalità d'investimento a lungo termine. Essi investono la maggior parte del loro patrimonio direttamente in immobili e derivano i loro proventi principalmente dall'affitto degli stessi. Per l'investimento nei titoli delle società quotate al pubblico che operano prevalentemente nel campo immobiliare, si devono valutare particolari considerazioni di rischio. Questi rischi comprendono: la natura ciclica dei titoli immobiliari, i rischi connessi alla situazione economica generale e locale, gli eccessi di offerta e la forte concorrenza, l'aumento delle imposte fondiari e dei costi operativi, le tendenze demografiche e le variazioni dei redditi di locazione, le modifiche delle normative relative all'edilizia, le perdite per danni ed espropri, i rischi ambientali, i limiti massimi per gli affitti imposti da normative amministrative, le modifiche di valore degli immobili residenziali, i rischi connessi alle parti collegate, i cambiamenti nell'interesse degli affittuari negli immobili, gli aumenti dei tassi d'interesse e gli altri fattori che influiscono sul mercato dei capitali immobiliari. In linea generale, un rialzo dei tassi d'interesse si traduce in un aumento dei costi di finanziamento, e ciò può ridurre – direttamente o indirettamente – il valore dell'investimento del rispettivo comparto.

#### **Investimenti in Russia**

Rischi di registrazione e custodia in Russia:

- anche se l'esposizione verso il mercato azionario russo viene sostanzialmente coperta mediante l'utilizzo delle GDR e ADR, i singoli comparti possono, in conformità alla loro politica d'investimento, investire in titoli che richiedono l'utilizzo di una banca depositaria e/o di servizi di custodia locali. Attualmente in Russia la dimostrazione del titolo legale sulle azioni viene tenuta sotto forma di registrazione contabile;
- L'importanza del registro nel processo di custodia e registrazione è cruciale. Sebbene i conservatori del registro degli azionisti indipendenti non siano soggetti a licenza e alla supervisione da parte della banca centrale russa e possano essere ritenuti responsabili civilmente e sul piano amministrativo per il mancato adempimento o l'adempimento indebito dei loro obblighi, è possibile che il comparto perda le sue registrazioni per frode, negligenza o semplice disattenzione. Inoltre, anche se la legge russa prevede che i conservatori del registro degli azionisti delle società debbano essere indipendenti e soddisfare determinati requisiti legali, in pratica questa normativa non è stata applicata rigorosamente. A causa di questa mancanza di indipendenza, la direzione di una società può potenzialmente esercitare una influenza significativa sulla composizione dei suoi azionisti;
- Un errore nel registro o la distruzione dello stesso possono compromettere in modo significativo, e in alcuni casi cancellare, le posizioni del comparto nelle relative azioni della società. Il comparto, il gestore degli investimenti, la banca depositaria, la società di gestione, il consiglio di amministrazione della società di gestione o i loro agenti non possono rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'operatività o alle prestazioni del conservatore del registro. Questo rischio viene sopportato dal comparto. Queste revisioni impongono l'obbligo, a carico del conservatore del registro, di (a) pubblicare immediatamente informazioni in merito a qualsiasi perdita di dati del registro e (b) compilare una richiesta rivolta al tribunale per il ripristino delle informazioni perse del registro. A causa della

manca di norme procedurali accompagnatorie, non è tuttavia ancora chiaro come sarà applicato questo meccanismo di ripristino delle informazioni del registro.

Le revisioni summenzionate del codice civile russo assicurano una protezione illimitata all'"acquirente in buona fede" di azioni acquistate nel corso di operazioni di cambio. L'unica eccezione (che non sembra essere applicabile) a questa regola è l'acquisto di simili titoli senza controprestazione.

Gli investimenti diretti nel mercato russo vengono di norma effettuati tramite azioni o titoli a contenuto azionario negoziati alla Closed Joint Stock Company "MICEX Stock Exchange" (la "borsa di Mosca"), nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti" e se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti". Qualsiasi altro investimento diretto non effettuato tramite la borsa di Mosca è soggetto alla regola del 10% stabilita all'articolo 41 (2) a) della legge del 17 dicembre 2010.

### **Investimenti in India**

Oltre che alle restrizioni stabilite nel presente prospetto informativo, gli investimenti diretti effettuati in India sono soggetti all'ottenimento, da parte del comparto in questione, di un certificato di registrazione come "Foreign Portfolio Investor" ("FPI"; registrazione nella categoria II FPI) da parte di un Designated Depository Participant ("DDP") per conto del Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Il comparto deve inoltre ottenere una Permanent Account Number (PAN) Card da parte dell'Income Tax Department indiano. Le disposizioni concernenti i FPI contengono diversi limiti agli investimenti effettuati dai FPI e impongono loro alcuni obblighi. Tutti gli investimenti diretti effettuati in India sono soggetti alle normative in materia di FPI vigenti al momento dell'investimento. Si informano gli investitori che la registrazione come FPI da parte del comparto in questione costituisce una condizione preliminare affinché questo comparto possa effettuare un qualsiasi investimento diretto sul mercato indiano.

La registrazione come FPI da parte del comparto può essere sospesa o revocata da parte della SEBI in particolare in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti da quest'ultima o di qualsiasi atto o omissione in relazione con l'adempimento di qualsiasi disposizione indiana, comprese le leggi e i regolamenti applicabili concernenti la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Non è possibile rilasciare alcuna garanzia che la registrazione come FPI possa essere mantenuta per l'intera durata del comparto. Si informano pertanto gli investitori che la sospensione o il ritiro della registrazione come FPI del comparto può comportare un deterioramento della performance del comparto in questione. Ciò potrebbe avere un impatto negativo, a seconda delle condizioni di mercato prevalenti in quel momento, sul valore delle partecipazioni degli investitori stessi.

Si invitano inoltre gli investitori a tenere presente che il Prevention of Money Laundering Act 2002 ("PMLA") e le relative disposizioni in materia di prevenzione e di controllo delle attività legate al riciclaggio di denaro e alla confisca della proprietà derivanti o coinvolte nel riciclaggio di denaro in India richiedono tra l'altro che determinate istituzioni quali banche, istituti e intermediari finanziari che hanno a che fare con il commercio di valori mobiliari (ivi comprese le FPI) svolgano procedure di identificazione dei clienti, determinino l'avente diritto economico al patrimonio ("identificazione del cliente") e tengano un registro con le identità dei clienti e per determinati tipi di transazioni ("transazioni"). Ciò include, ad esempio, operazioni in contanti che superano un determinato ammontare e attività sospette (in contanti o con altre modalità, ivi compresi gli accrediti e gli addebiti che non avvengono a livello di conti correnti, come ad esempio i conti titoli). Di conseguenza, la normativa FPI consente di richiedere al titolare FPI informazioni in merito all'identità dei beneficiari effettivi del comparto; può essere pertanto richiesta la notifica di informazioni relative agli investitori del comparto alle autorità di vigilanza locali.

Nella misura consentita dalla legge del Lussemburgo, le informazioni e i dati personali relativi agli investitori del comparto che investe sul mercato indiano (compresa, ma non solo, qualsiasi documentazione presentata nell'ambito della procedura di identificazione prescritta in relazione con i relativi investimenti nel comparto) possono essere comunicate al DPP, rispettivamente alle autorità governative o regolamentari indiane su richiesta di queste ultime. Si invitano in particolare gli investitori a osservare che, allo scopo di consentire al comparto di adempiere alle leggi e ai regolamenti indiani, qualsiasi persona fisica che, operando autonomamente o insieme a terzi, o tramite una o più persone giuridiche, esercita il controllo attraverso la proprietà o che detiene una partecipazione di controllo superiore al 25 per cento del patrimonio del comparto è tenuta a notificare la propria identità al DPP.

### **Rischi legati allo Stock Connect Scheme**

Alcuni comparti possono investire di quando in quando in azioni A cinesi (titoli "China Connect") tramite lo schema d'investimento Shanghai-Hong Kong Stock Connect o altri schemi analoghi costituiti ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili (lo "Stock Connect Scheme"). Lo Stock Connect Scheme è un programma di negoziazione titoli e di clearing elaborato tra l'altro dalla Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "SEHK") dalla Shanghai Stock Exchange, dalla Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC") e dalla China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ("ChinaClear") allo scopo di assicurare il reciproco accesso al mercato tra la Cina continentale e Hong Kong. Per l'investimento in titoli China Connect lo Stock Connect Scheme mette a disposizione il "Northbound Trading Link". Grazie al Northbound Trading Link gli investitori possono piazzare ordini di negoziazione di titoli China Connect quotati alla SSE indirizzando tali ordini alla SSE tramite i loro broker di Hong Kong e una società di servizi di negoziazione titoli costituita dalla SEHK.

Nel quadro dello Stock Connect Scheme la HKSCC, a sua volta una succursale controllata al 100 per cento della Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ("HKEx"), sarà responsabile del clearing, del regolamento e dell'erogazione di servizi di banca depositaria, incaricato (*nominee*) nonché di altri servizi collegati per le operazioni effettuate da partecipanti al mercato di Hong Kong e da investitori.

### **Titoli China Connect ammessi al Northbound Trading Link**

Il titoli China Connect che alla data del prospetto informativo risultavano idonei alla negoziazione tramite il Northbound Trading Link comprendono azioni quotate alla SSE che (a) sono azioni costitutive dell'indice SSE 180; (b) sono azioni costitutive dell'indice SSE 380; (c) sono azioni A cinesi quotate alla SSE che non figurano tra le azioni costitutive degli indici SSE 180 Index o SSE 380 ma hanno corrispondenti azioni H cinesi ammesse alla quotazione e trattate alla SEHK, purché: (i) non siano trattate alla SSE in monete diverse dal renminbi ("RMB"); e (ii) non siano incluse nel "risk alert board". La SEHK può includere o escludere azioni come i titoli China Connect e modificare l'idoneità delle azioni per la negoziazione sul Northbound Trading Link.

### **Proprietà di titoli China Connect**

Le China Connect Securities acquistate da investitori oltreoceano (compresi i comparti in questione) tramite lo Stock Connect Scheme sono detenute in China Clear e HKSCC è il detentore incaricato ("nominee holder") di tali China Connect Securities. Le norme, i regolamenti e le altre misure amministrative della RPC applicabili (le "Stock Connect Scheme Rules") forniscono generalmente una definizione di detentore incaricato ("nominee holder") e riconoscono il concetto di avente diritto economico ("beneficial owner") ai titoli. A tale proposito il detentore incaricato (rappresentato da HKSCC in relazione con le China Connect Securities in questione) è la persona che detiene titoli per conto di terzi (in questo caso investitori di Hong Kong e oltreoceano (compresi i comparti in questione) in relazione con le China Connect Securities interessate). HKSCC detiene le China Connect Securities in questione per conto di investitori di Hong Kong e oltreoceano (compresi i comparti in questione) che sono gli aventi diritto economico alle China Connect Securities interessate. Le Stock Connect Scheme Rules in questione assicurano che gli investitori possano beneficiare dei diritti e dei vantaggi delle China Connect Securities acquistate tramite lo Stock Connect Scheme nel rispetto delle leggi applicabili. In base alle disposizioni contenute nelle Stock Connect Scheme Rules sono gli investitori di Hong Kong e oltreoceano (compresi i comparti in questione) a dover essere riconosciuti, secondo le leggi e i regolamenti della RPC, come aventi diritto economico alle China Connect Securities in questione. Independentemente da ciò, ai sensi delle norme applicabili del Central Clearing and Settlement System ("CCASS") tutti gli interessi patrimoniali nei confronti delle China Connect Securities detenute da HKSCC quale detentore incaricato spettano ai partecipanti al CCASS coinvolti o ai loro clienti (a seconda dei casi).

Tuttavia, gli investitori di Northbound esercitano i propri diritti in relazione ai titoli China Connect tramite il partecipante al sistema di clearing CCASS e la HKSCC quale detentore incaricato. Con riferimento ad alcuni interessi e diritti ai titoli China Connect che possono essere esercitati unicamente intraprendendo azioni legali presso i tribunali competenti della Cina continentale, non è certo se tali diritti possono essere eventualmente fatti valere, poiché ai sensi delle norme CCASS la HKSCC quale detentore incaricato non ha alcun obbligo di intraprendere azioni legali o procedimenti

giudiziari per far valere eventuali diritti per conto degli investitori con riferimento ai titoli China Connect nella Cina continentale o altrove.

Secondo le leggi della Cina continentale, l'esatta natura e i diritti di un investitore di Northbound in qualità di avente diritto economico ai titoli China Connect tramite la HKSCC in veste di incaricata è meno chiaramente definita secondo le leggi della Cina continentale e l'esatta natura e i metodi per far valere i diritti e gli interessi degli investitori di Northbound secondo le leggi della Cina continentale non sono dunque privi di incertezze.

#### **Verifica pre-negoziazione**

Le leggi della Cina continentale stabiliscono che la SSE può rifiutare un ordine di vendita se un investitore (compresi i comparti) non dispone sul proprio conto di un numero sufficiente di azioni A cinesi disponibili. La SEHK procederà a verifiche analoghe per gli ordini di vendita di titoli China Connect sul Northbound Trading Link a livello di partecipanti alle negoziazioni registrati della SEHK ("partecipanti alle negoziazioni") al fine di evitare un overselling da parte di un qualsiasi partecipante alle negoziazioni ("verifica pre-negoziazione").

#### **Limitazioni delle quote**

La negoziazione nel quadro dello Stock Connect Scheme sarà soggetta a un limite massimo della quota di investimenti transfrontalieri ("quota aggregata") e a una quota massima giornaliera ("quota giornaliera"). Il Northbound Trading Link sarà soggetto a un insieme separato di quote aggregate e giornaliere soggette al monitoraggio della SEHK. La quota aggregata limita il valore netto massimo di tutte le operazioni d'acquisto effettuate tramite il Northbound Trading Link che possono essere eseguite da partecipanti alle negoziazioni mentre è operativo lo Stock Connect Scheme. La quota giornaliera limita il valore netto massimo delle operazioni d'acquisto transfrontaliere eseguite ogni giorno di negoziazione tramite il Northbound Trading Link nel quadro dello Stock Connect Scheme. La quota aggregata e/o la quota giornaliera possono subire variazioni periodiche senza avviso preliminare. Per informazioni aggiornate gli investitori dovrebbero consultare il sito Web della SEHK e altre informazioni pubblicate dalla SEHK. Una volta che il saldo residuo della quota giornaliera applicabile al Northbound Trading Link scende a zero o che la quota giornaliera viene superata, i nuovi ordini d'acquisto vengono respinti (anche se gli investitori possono vendere i loro titoli China Connect indipendentemente dal saldo della quota). Le quote limite possono pertanto limitare la capacità dei comparti di investire in modo tempestivo in titoli China Connect tramite lo Stock Connect Scheme.

#### **Limitazione del day trading**

Il day trading (turnaround trading) sul mercato delle azioni A cinesi non è consentito. I comparti che acquistano titoli China Connect il giorno T possono pertanto vendere le azioni unicamente il giorno T+1 o successivamente nel rispetto delle norme relative ai titoli China Connect. Questo limita le opzioni d'investimento per i comparti, in particolare nei casi in cui un comparto desidera vendere titoli China Connect in un giorno di negoziazione particolare. Le condizioni di regolamento e di verifica pre-negoziazione sono soggette di quando in quando a modifiche.

#### **Priorità degli ordini**

Se un broker fornisce ai propri clienti servizi di negoziazione legati allo Stock Connect Scheme, gli ordini interni del broker o delle sue affiliate possono essere conferiti al sistema di negoziazione in modo indipendente e senza che gli operatori siano al corrente dello stato degli ordini ricevuti dai clienti. Non esiste alcuna garanzia che i broker rispettino l'ordine di priorità dei clienti (nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti applicabili).

#### **Rischio relativo all'esecuzione alle condizioni migliori**

Le operazioni in titoli China Connect possono essere eseguite, secondo le norme applicabili in relazione allo Stock Connect Scheme, tramite uno o più broker che possono essere incaricati di negoziare per conto dei comparti tramite il Northbound Trading Link. Per soddisfare i requisiti della verifica pre-negoziazione, i comparti possono stabilire la possibilità di eseguire operazioni in titoli China Connect unicamente tramite uno o più broker o partecipanti alle negoziazioni specifici; di conseguenza, queste operazioni non possono essere eseguite alle condizioni migliori.

Il broker può inoltre aggregare i propri ordini d'investimento con quelli delle sue affiliate e con quelli dei suoi clienti, compresi i comparti. In alcuni casi

l'aggregazione può risultare svantaggiosa per i comparti; mentre in altri casi può costituire un vantaggio.

#### **Negoziazioni fuori borsa e trasferimenti limitati**

I trasferimenti che non costituiscono negoziazioni (ad es. le negoziazioni fuori borsa e i trasferimenti) sono consentiti esclusivamente in determinate situazioni, tra cui ad esempio l'allocatione post-negoziazione di titoli China Connect a diversi fondi/comparti da parte di gestori di fondi o la correzione di eventuali errori di negoziazione.

#### **Clearing, regolamento e rischi di custodia**

HKSCC e ChinaClear stabiliranno collegamenti di clearing tra la SEHK e la SSE e ciascuna diventerà una partecipante dell'altra per facilitare così la compensazione e il regolamento delle operazioni internazionali. Per le operazioni transfrontaliere avviate su un mercato, la società di clearing di quel mercato compenserà e regolerà da un lato l'operazione con i propri partecipanti al clearing e soddisferà dall'altro gli obblighi di clearing e di regolamento dei propri partecipanti al clearing con la controparte di clearing.

I titoli China Connect negoziati tramite lo Stock Connect Scheme sono emessi sotto forma di diritti valori, per cui gli investitori, compresi i comparti, non deterranno alcun titolo China Connect in forma fisica. Nel quadro dello Stock Connect Scheme gli investitori di Hong Kong e di oltreoceano, compresi i comparti, che hanno acquistato titoli China Connect tramite il Northbound Trading Link devono mantenere questi titoli China Connect sui conti azionari dei loro broker o depositari presso il CCASS gestito dalla HKSCC.

La negoziazione con i depositari o i broker che detengono gli investimenti dei comparti o regolano le operazioni effettuate dai comparti comporta dei rischi. È possibile che, nell'eventualità di un'insolvenza o di una bancarotta di una banca depositaria o di un broker, i comparti subiscano ritardi o non abbiano la possibilità di recuperare i propri attivi dalla banca depositaria o dal broker o dal suo patrimonio e possano vantare unicamente un credito chirografario nei confronti della banca depositaria o del broker per questi attivi.

A causa della brevità del ciclo di regolamento dei titoli China Connect, il partecipante al sistema di clearing CCASS che opera in veste di banca depositaria può agire unicamente in base alle istruzioni del broker venditore, debitamente istruito dal gestore degli investimenti del comparto in questione. A questo scopo la banca depositaria è tenuta a rinunciare, a rischio del comparto, al proprio diritto di fornire istruzioni per il regolamento nei confronti del partecipante al sistema di clearing CCASS che opera come sua banca depositaria sul mercato.

Di conseguenza, i servizi di brokeraggio nelle vendite e i servizi di deposito possono essere forniti da un unico organismo, mentre il comparto può essere esposto ai rischi derivanti dal potenziale conflitto di interessi, che sarà gestito adottando opportune procedure interne.

I diritti e gli interessi dei comparti ai titoli China Connect saranno esercitati tramite la HKSCC, che esercita i propri diritti di detentore incaricato per i titoli China Connect accreditati sul conto collettivo in RMB per le azioni ordinarie di HKSCC detenute presso ChinaClear.

#### **Rischio di insolvenza del CCASS e di ChinaClear**

Si invitano gli investitori a tenere presente che i titoli ChinaConnect detenuti sui conti dei broker o dei depositari coinvolti presso il CCASS possono essere a rischio in caso di insolvenza, bancarotta o liquidazione del CCASS. In questo caso vi è il rischio che i comparti non detengano alcun diritto di proprietà sugli attivi depositati sul conto presso il CCASS e/o che i comparti possano diventare creditori chirografari di pari grado con tutti gli altri creditori chirografari del CCASS.

Gli attivi dei comparti detenuti sui conti dei broker o dei depositari in questione presso il CCASS possono inoltre non essere protetti come lo sarebbero se fosse loro possibile registrare questi attivi e detenerli esclusivamente a nome dei comparti. In particolare vi è il rischio che i creditori del CCASS possano dichiarare che i titoli sono di proprietà del CCASS e non dei comparti e che un tribunale accolga tale dichiarazione; in questo caso i creditori del CCASS potrebbero procedere alla confisca degli attivi dei comparti.

In caso di mancato pagamento da parte della HKSCC e della mancata designazione, da parte della HKSCC, di titoli o di un numero sufficiente di titoli d'importo pari all'inadempimento, per cui vi è una differenza nel numero di titoli necessari per regolare una qualsiasi operazione in titoli China Connect, ChinaClear dedurrà l'importo di tale differenza dal conto collettivo in RMB per le azioni ordinarie presso ChinaClear, per cui i

comparti potrebbero trovarsi coinvolti in un caso di inadempimento di questo tipo.

Nella remota eventualità in cui ChinaClear dovesse divenire insolvente e fosse dichiarata insolvente, gli impegni della HKSCC nell'ambito delle operazioni con Northbound in virtù dei suoi contratti di mercato con partecipanti al clearing saranno limitati all'assistenza fornita ai partecipanti al clearing nel far valere le loro pretese nei confronti di ChinaClear. La HKSCC cercherà in buona fede di recuperare i titoli China Connect e i fondi da ChinaClear tramite i canali legali a sua disposizione o tramite il processo di liquidazione di ChinaClear. In questa eventualità i comparti potrebbero subire dei ritardi nel processo di recupero o non essere in grado di recuperare integralmente le perdite risultanti da ChinaClear.

#### **Partecipazione a corporate action e alle assemblee degli azionisti**

Secondo le prassi di mercato in vigore in Cina, gli investitori coinvolti in operazioni in titoli China Connect sul Northbound Trading Link non possono prendere parte alle assemblee, di persona o per delega, della società quotata alla SSE in questione. I comparti non possono esercitare i diritti di voto nella società in cui hanno investito nello stesso modo consentito su alcuni mercati sviluppati.

Inoltre, qualsiasi corporate action relativa ai titoli China Connect sarà annunciata dall'emittente in questione tramite il sito Internet della SSE e alcuni quotidiani ufficialmente designati a questo scopo. Tuttavia gli emittenti quotati alla SSE pubblicano documenti aziendali esclusivamente in lingua cinese; non saranno disponibili traduzioni in inglese.

La HKSCC terrà informati i partecipanti al CCASS in merito alle corporate action relative ai titoli China Connect. Gli investitori di Hong Kong e di oltreoceano (compresi i comparti) devono rispettare gli accordi e le scadenze specificati dai rispettivi broker e depositari (p. es. i partecipanti al CCASS). Per loro, i tempi per intraprendere azioni in relazione ad alcuni tipi di corporate action con titoli China Connect possono essere di un giorno lavorativo soltanto. I comparti potrebbero pertanto non essere in grado di partecipare a tali corporate action in tempo utile. Poiché inoltre nella Cina continentale non sono disponibili deleghe multiple, i comparti potrebbero non essere in grado di conferire deleghe per assistere o partecipare alle assemblee degli azionisti relative ai titoli China Connect. Non vi è alcuna garanzia che i partecipanti al CCASS che partecipano allo Stock Connect Scheme forniscano o provvedano affinché siano forniti servizi di voto o altri servizi collegati.

#### **Regola di short swing profit e dichiarazione degli interessi**

*Rischio relativo alla norma di short swing profit (norma sul recupero di utili a breve)*

Secondo le leggi della Cina continentale, un azionista che, aggregando le sue posizioni con quelle di altre società del gruppo, detiene il 5 per cento o più delle azioni totali emesse ("azionista di maggioranza") di una società costituita nella Cina continentale e quotata a una borsa della Cina continentale (cosiddetta "PRC Listco") è tenuto a restituire qualsiasi utile ottenuto dall'acquisto e dalla vendita di azioni di tale PRC Listco se entrambe le operazioni sono state effettuate in un periodo di sei mesi. Nell'eventualità che la società diventi azionista di maggioranza di una PRC Listco investendo in titoli China Connect nel quadro dello Stock Connect Scheme, gli utili che i comparti possono derivare da questi investimenti possono essere limitati e pertanto la performance dei comparti può essere influenzata negativamente, a seconda delle dimensioni della società, dall'investimento in titoli China Connect tramite lo Stock Connect Scheme.

#### **Rischio di dichiarazione di interessi**

Secondo le condizioni in materia di dichiarazione di interessi in vigore nella Cina continentale, qualora la società diventi azionista di maggioranza di una PRC Listco può essere soggetta al rischio che le partecipazioni alla società debbano essere dichiarate in forma aggregata con le partecipazioni di queste altre persone summenzionate. Questa dichiarazione può esporre le partecipazioni delle società al pubblico e avere un impatto negativo sulla performance dei comparti.

#### **Limiti alla proprietà straniera**

Poiché sono in vigore dei limiti per il numero totale di azioni di una singola PRC Listco detenute da tutti gli investitori stranieri sottostanti e/o da un singolo investitore straniero e tali limiti sono basati su soglie secondo quanto specificato dai regolamenti della Cina continentale (e successive modifiche), la capacità dei comparti (in quanto investitori stranieri) di effettuare investimenti in titoli China Connect sarà influenzata dai valori soglia rilevanti e dalle attività di tutti gli investitori stranieri sottostanti.

Nella pratica sarà tuttavia difficile monitorare gli investimenti operati dagli investitori stranieri sottostanti, poiché un investitore può operare investimenti tramite diversi canali consentiti dalle leggi della Cina continentale.

#### **Rischio operativo**

Lo Stock Connect Scheme ha come presupposto il funzionamento dei sistemi operativi dei partecipanti al mercato coinvolti. I partecipanti al mercato sono in grado di partecipare allo Stock Connect Scheme se rispettano determinate condizioni in termini di capacità informatiche, di gestione dei rischi e di altro genere, specificate dalla borsa e/o dalla clearing house in questione.

La "connettività" nel quadro dello Stock Connect Scheme richiede inoltre l'indirizzamento di ordini oltre i confini di Hong Kong e della Cina continentale. Ciò richiede lo sviluppo di nuovi sistemi informatici da parte della SEHK e dei partecipanti alle negoziazioni (p.es. il China Stock Connect System) che devono essere istituiti dalla SEHK e a cui i partecipanti alle negoziazioni devono potersi connettere. Non vi è alcuna garanzia che i sistemi della SEHK e dei partecipanti ai mercati funzioneranno adeguatamente o continuamente a essere adeguati ai cambiamenti e agli sviluppi che interverranno su entrambi i mercati. Qualora il sistema in questione non funzioni adeguatamente, la negoziazione in titoli China Connect tramite lo Stock Connect Scheme potrebbe essere interrotta. La capacità del comparto di accedere al mercato delle azioni A cinesi (e dunque di perseguire la propria strategia d'investimento) potrebbe risultarne influenzata negativamente.

#### **Rischio regolamentare**

Lo Stock Connect Scheme è un programma nuovo per il mercato e sarà soggetto alle disposizioni promulgate dalle autorità di regolamentazione e alle regole di implementazione fissate dalle borse nella Cina continentale e a Hong Kong. Nuove disposizioni potrebbero essere inoltre promulgate di quando in quando dalle autorità di regolamentazione in relazione con le operazioni e l'applicazione della legge a livello internazionale con riferimento alle operazioni transfrontaliere effettuate nel quadro dello Stock Connect Scheme.

#### **Nessuna copertura da parte dell'Investor Compensation Fund**

Gli investimenti operati dai comparti tramite il Northbound Trading Link non sono attualmente coperti dall'Investor Compensation Fund di Hong Kong. I comparti sono pertanto esposti ai rischi d'insolvenza del/dei broker coinvolto/i nelle loro negoziazioni in titoli China Connect.

#### **Differenze nel giorno di negoziazione**

Lo Stock Connect Scheme opererà unicamente nei giorni in cui sia i mercati della Cina continentale che quelli di Hong Kong sono aperti per la negoziazione e in cui nei rispettivi giorni di regolamento sono aperte le banche di entrambi i mercati. È pertanto possibile che vi siano giorni che nella Cina continentale sono normali giorni di negoziazione ma in cui gli investitori, compresi i comparti, non sono in grado di effettuare alcuna negoziazione in titoli China Connect. I comparti possono essere pertanto soggetti a un rischio di oscillazione dei prezzi dei titoli China Connect nel periodo in cui lo Stock Connect Scheme non effettua negoziazioni.

#### **Rischi legati alla sospensione dei mercati azionari della Cina continentale**

Le borse della Cina continentale hanno tipicamente il diritto di sospendere o di limitare la negoziazione di qualsiasi titolo negoziato alla borsa in questione. In particolare, le borse impongono bande di negoziazione limitate secondo cui le negoziazioni di azioni A cinesi alla borsa in questione possono essere sospese se il prezzo di negoziazione del titolo oscilla oltre i limiti della banda di oscillazione. Tale sospensione rende impossibile qualsiasi negoziazione delle posizioni esistenti ed espone pertanto i comparti al rischio potenziale di subire una perdita.

#### **Rischio fiscale in Cina continentale**

Secondo la circolare Caishui 2014 No. 81 – la "Circular on Issues Relating to the Tax Policy of the Pilot Inter-connected Mechanism for Trading on the Shanghai and Hong Kong Stock Markets" emessa congiuntamente dal Ministero delle finanze, dall'amministrazione fiscale statale cinese e dalla China Securities Regulatory Commission il 14 novembre 2014 – gli investitori che investono nello Stock Connect Scheme sono esentati dal pagamento dell'imposta sul reddito sui guadagni di capitale risultanti dalle vendite di titoli China Connect. Non sussiste tuttavia alcuna garanzia

riguardo alla durata di tale esenzione e non vi è alcuna certezza che la negoziazione di titoli China Connect non venga assoggettata in futuro a tale imposta. Le autorità fiscali della Cina continentale potranno rilasciare in futuro a questo riguardo ulteriori istruzioni dall'effetto potenzialmente retroattivo.

Alla luce dell'incertezza riguardo alla futura tassazione degli utili o dei redditi che possono derivare dagli investimenti operati dai comparti nella Cina continentale, la società di gestione si riserva il diritto di prevedere un'imposta preventiva su tali utili o redditi e di trattenere l'imposta per conto dei comparti. L'imposta preventiva può già essere trattenuta a livello di broker/banca depositaria. Qualsiasi accantonamento fiscale operato si rifletterà sul valore patrimoniale netto dei comparti al momento dell'addebito o del rilascio e influenzerà pertanto le azioni nel momento del suo addebito o del suo rilascio.

### **Rischio legato alle classi di azioni coperte**

La strategia di copertura applicata alle classi di azioni coperte può variare da un comparto all'altro. Ciascun comparto applica una strategia di copertura che mira a ridurre il rischio di cambio tra la moneta di riferimento del rispettivo comparto e la moneta nominale della classe di azioni coperta, tenendo conto di varie considerazioni di ordine pratico. La strategia di copertura mira a ridurre, senza tuttavia necessariamente riuscire a eliminare totalmente, l'esposizione al rischio di cambio.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non viene operata alcuna separazione degli impegni tra le singole classi di azioni di uno stesso comparto. Esiste pertanto un rischio che, in determinate circostanze, le operazioni di copertura legate a una classe di azioni coperte possa implicare delle passività che influenzano il valore patrimoniale netto di altre classi di azioni dello stesso comparto. In questi casi, le attività di altre classi di azioni di questo comparto possono essere utilizzate per coprire le passività assunte dalla classe di azioni coperta.

### **Procedure compensazione e di regolamento**

Differenti mercati hanno anche differenti procedure di compensazione e di regolamento. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi l'impossibilità di realizzare un rendimento su di essa. Trovandosi nell'impossibilità di acquistare i valori mobiliari desiderati a causa di problemi di regolamento, la società può perdere interessanti opportunità d'investimento per un comparto. L'impossibilità di disporre dei valori mobiliari in portafoglio a causa di problemi di regolamento può comportare perdite per un comparto in relazione alla possibile diminuzione di valore del portafoglio oppure, se il comparto ha stipulato contratti di vendita dei valori mobiliari, può determinare responsabilità nei confronti dell'acquirente.

### **Paesi d'investimento**

Gli emittenti dei titoli a reddito fisso e le società di cui si acquistano le azioni sono generalmente soggette a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli investimenti possono essere diversi tra i vari Paesi. Nei vari Paesi del mondo sono differenti anche il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate. Le norme e i regolamenti di alcuni Paesi potrebbero limitare la possibilità, da parte della società, di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali Paesi.

### **Concentrazione su determinati paesi e/o regioni**

Quando un comparto si limita ad investire in titoli di emittenti ubicati in un particolare Paese o regione, tale concentrazione espone il comparto al rischio di eventi avversi di tipo sociale, politico o economico che possono verificarsi in tale paese o regione.

Il rischio aumenta se il Paese in questione è un mercato emergente. In questo caso, gli investimenti nel comparto sono esposti ai rischi descritti più sopra, che vengono accentuati da fattori peculiari di tale mercato emergente.

### **Investimenti nei Paesi emergenti**

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che determinati comparti possono investire in mercati emergenti o meno sviluppati. Le allocazioni nei comparti che investono nei mercati emergenti sono esposte a rischi maggiori rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati.

I mercati mobiliari emergenti, o meno sviluppati sono caratterizzati in genere da dimensioni, grado di evoluzione e liquidità inferiori, e da maggiore volatilità rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste altresì un maggiore rischio di instabilità dovuto a ragioni politiche, economiche, sociali e religiose; inoltre eventuali cambiamenti delle norme di legge o dei regolamenti dei Paesi meno sviluppati o emergenti possono influenzare negativamente gli investimenti su tali mercati. Le attività dei comparti che investono in tali mercati, nonché il reddito derivante dal comparto, può inoltre essere penalizzato da fluttuazioni dei tassi di cambio, restrizioni sui cambi e disposizioni fiscali; di conseguenza il valore patrimoniale netto delle azioni di questi comparti possono essere soggette a una notevole volatilità. Possono esservi inoltre restrizioni per il rimpatrio dei capitali investiti.

È possibile che taluni di questi mercati non siano soggetti a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione corrispondenti agli standard vigenti nei Paesi più sviluppati; i mercati mobiliari di tali Stati potrebbero essere peraltro soggetti a chiusure inaspettate. Inoltre, il controllo statale, la regolamentazione, nonché le norme fiscali e le procedure possono avere un minore grado di definizione rispetto ai Paesi con mercati mobiliari più sviluppati.

Fra l'altro, i sistemi di regolamento dei mercati emergenti possono essere meno organizzati rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste pertanto il rischio che il regolamento venga ritardato e il contante o i titoli dei relativi comparti siano messi a repentaglio a causa di carenze o inefficienze dei sistemi. In particolare, le prassi di mercato possono richiedere che il pagamento sia effettuato prima di ricevere il titolo che si acquista, oppure che la consegna del titolo debba avere luogo prima di ricevere il pagamento. In questi casi l'inadempimento di un broker o della banca per il cui tramite viene effettuata la relativa transazione può tradursi in una perdita per i comparti che investono in titoli dei mercati emergenti.

Occorre tenere presente che le società sono scelte indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato (micro, small, mid e large cap), dal loro settore di appartenenza o dalla loro ubicazione geografica. Ciò può implicare una concentrazione in termini geografici o settoriali.

Le sottoscrizioni dei comparti rilevanti sono pertanto idonee unicamente per gli investitori pienamente consapevoli e in grado di sostenere i rischi legati a questo tipo di investimento.

### **Rischio legato all'industria/al settore**

I comparti possono investire in specifiche industrie o settori, o in un gruppo di industrie correlate. Tali industrie o settori, tuttavia, possono essere influenzati da fattori economici o di mercato, con conseguenze anche rilevanti sul valore degli investimenti del comparto.

### **Operazioni di prestito titoli**

Le operazioni di prestito titoli comportano il rischio di controparte, nonché il rischio che i titoli concessi in prestito non vengano restituiti entro la scadenza stabilita, o non vengano restituiti affatto, limitando così la capacità del comparto di adempiere agli obblighi previsti dalle vendite di titoli. Qualora il mutuatario dei titoli non restituisca i titoli assunti in prestito dal comparto, sussiste il rischio di realizzare il collaterale ricevuto a un valore inferiore rispetto a quello dei titoli dati in prestito, a causa di prezzo non congruo del collaterale, di andamento sfavorevole del mercato, di un abbassamento del rating creditizio dell'emittente del collaterale, oppure di illiquidità del mercato su cui esso viene negoziato, che potrebbero influenzare negativamente la performance del comparto.

L'affiliata del Credit Suisse Group che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti, opera quale mutuataria principale esclusiva e controparte nelle operazioni di prestito titoli. Essa può svolgere attività che possono comportare conflitti d'interesse, con effetti sfavorevoli per la performance del comparto. In simili circostanze Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA si impegnano a compiere sforzi ragionevoli per risolvere questi conflitti d'interesse secondo equità (tenendo dei rispettivi obblighi e doveri) e ad assicurare che gli interessi della società e degli azionisti non subiscano pregiudizi ingiusti.

### **Total Return Swap**

Un TRS è un contratto derivato OTC in cui il pagatore del total return trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento al ricevente del total return. In cambio, chi riceve il total return effettua un pagamento anticipato al pagatore del total return oppure pagamenti periodici basati su un tasso

prestabilito che può essere sia fisso che variabile. Un TRS comporta pertanto tipicamente una combinazione di rischio di mercato e di tasso d'interesse nonché un rischio di controparte.

Inoltre, in seguito al regolamento periodico degli importi pendenti e/o ai margin call periodici previsti dagli accordi contrattuali applicabili, in circostanze di mercato inconsuete una controparte può non disporre di fondi sufficienti per versare gli importi dovuti. Ogni TRS è un'operazione unica nel suo genere per quanto concerne la sua obbligazione di riferimento, la sua duration e i suoi termini contrattuali, compresa la frequenza e le condizioni di regolamento. Questa mancanza di standardizzazione può influire negativamente sul prezzo o sulle condizioni alle quali un TRS può essere venduto, liquidato o chiuso. Qualsiasi TRS implica quindi un certo rischio di liquidità.

Infine, come qualsiasi strumento derivato OTC, un TRS è un accordo bilaterale che coinvolge una controparte che può, per qualsiasi ragione, non essere nella posizione di adempiere ai propri obblighi previsti dal TRS. Ciascuna delle parti del TRS è esposta pertanto a un rischio di controparte e, se l'accordo include l'utilizzo di garanzie, ai rischi legati alla gestione di tali garanzie.

Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e la gestione delle garanzie esposte in questo capitolo.

### Gestione delle garanzie

Se la società di gestione ricorre a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficienti del portafoglio per conto della società, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte. Le garanzie saranno trattate secondo la politica relativa alle garanzie della società, in base a quanto stabilito al capitolo 19, "Informazioni regolamentari".

Lo scambio di garanzie comporta determinati rischi, compreso il rischio operativo legato allo scambio, al trasferimento e alla contabilizzazione effettivi della garanzia. La garanzia ricevuta in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrà detenuta dalla banca depositaria secondo i termini e le disposizioni d'uso contenuti nell'accordo di deposito. Per altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da una banca depositaria terza soggetta a supervisione prudenziale e non legata al prestatore della garanzia. Il ricorso a tali depositari terzi può implicare un rischio operativo e di regolamento e compensazione aggiuntivo nonché un rischio di controparte.

La garanzia ricevuta sarà costituita da liquidità o da titoli trasferibili che soddisfano i criteri stabiliti nella politica delle garanzie della società. I titoli trasferibili ricevuti a titolo di garanzia sono soggetti a un rischio di mercato. La società di gestione mira a gestire questo rischio applicando opportune riduzioni di valore, valutando le garanzie su base giornaliera e accettando unicamente garanzie di alta qualità. Tuttavia, è da prevedere che permanga un certo rischio di mercato residuo.

Qualsiasi garanzia illiquida deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con un pricing trasparente al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita. Tuttavia, in circostanze di mercato avverse, il mercato per alcuni tipi di titoli trasferibili può risultare illiquido e, in alcuni casi, cessare addirittura di esistere. Qualsiasi garanzia non costituita da liquidità implica quindi un certo rischio di liquidità.

Le garanzie ricevute non saranno vendute, reinvestite o costituite in pegno. Il riutilizzo delle garanzie non dovrebbe pertanto comportare alcun rischio.

I rischi legati alla gestione delle garanzie saranno identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo alla società. Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di controparte, il rischio di liquidità e le procedure di compensazione e regolamento esposte in questo capitolo.

### Rischio legale, regolamentare, politico e fiscale

La società di gestione e la società devono adempiere in qualsiasi momento alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle diverse giurisdizioni in cui sono attive o in cui la società effettua i propri investimenti o detiene i propri valori patrimoniali. I vincoli legali o regolamentari o le modifiche delle leggi e dei regolamenti possono influenzare la società di gestione o la società, nonché gli attivi e i passivi di ciascuno dei suoi comparti, e possono rendere necessario un cambiamento degli obiettivi e della politica

d'investimento di un comparto. Cambiamenti sostanziali nelle leggi e nei regolamenti applicabili possono rendere gli obiettivi e la politica d'investimento più difficili o addirittura impossibili da realizzare o da attuare, inducendo così la società di gestione ad adottare opportune misure che possono includere anche la chiusura di un comparto.

Gli attivi e i passivi di un comparto, compresi, ma non solo, gli strumenti finanziari derivati utilizzati dalla società di gestione per attuare gli obiettivi e la politica d'investimento di quel comparto, possono essere inoltre soggetti a cambiamenti delle leggi o dei regolamenti e/o a interventi regolamentari che possono influenzare il valore o l'esigibilità. Nell'attuare gli obiettivi o la politica d'investimento di un comparto, la società di gestione può dover fare affidamento su accordi legali complessi, compresi, ma non solo, accordi quadro concernenti gli accordi relativi a strumenti finanziari derivati, conferme e accordi di garanzia nonché accordi di prestito titoli. Tali accordi possono essere formulati da organismi del settore istituiti al di fuori del Granducato del Lussemburgo e soggetti a leggi straniere, che possono comportare un elemento aggiuntivo di rischio legale. Sebbene la società di gestione si assicuri di poter ricevere una consulenza appropriata da consulenti legali competenti, non è possibile escludere che tali accordi legali complessi, retti da leggi sia nazionali che straniere, possano essere ritenuti non applicabili da un tribunale competente in seguito a sviluppi di carattere legale o regolamentare o per altri motivi.

Il contesto economico globale è stato caratterizzato recentemente da un aumento dei rischi politici, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. La performance dei comparti o la possibilità di un investitore di acquistare, vendere o farsi rimborsare azioni può essere influenzata negativamente dai cambiamenti delle condizioni economiche generali e dalle incertezze provocate dagli sviluppi politici quali i risultati di elezioni o referendum, i cambiamenti della politica economica, la rescissione di accordi sul libero scambio, sviluppi negativi nei rapporti diplomatici, l'aumento di tensioni militari, cambiamenti nelle agenzie o nelle politiche governative, l'imposizione di restrizioni al trasferimento di capitali nonché le modifiche nelle previsioni industriali e finanziarie in generale.

I cambiamenti nella legislazione o nella politica fiscale di qualsiasi paese in cui la società di gestione o la società è attiva o in cui un comparto investe o detiene valori patrimoniali può influire negativamente sulla performance di un comparto o su una qualsiasi delle sue classi di azioni. Gli investitori sono invitati a considerare le avvertenze sui rischi applicabili in materia di tassazione e a consultare i loro consulenti professionali per esaminare la propria posizione fiscale individuale.

### Tassazione

Il ricavato dalla vendita di titoli, o l'incasso di dividendi o eventuali altri redditi può essere o diventare passibile di tasse, imposte, compresa l'imposizione di ritenute alla fonte, oneri o altre commissioni o spese, imposte dalle autorità competenti per un determinato mercato.

Le norme fiscali (e/o l'interpretazione corrente della normativa), e le prassi vigenti nei Paesi in cui investono o possono investire in futuro i comparti, possono subire modifiche. Ne consegue che la società potrebbe essere passibile di ulteriore tassazione in tali Paesi, sebbene questa non sia stata preannunciata né alla data del presente prospetto informativo, né al momento in cui viene effettuato, valutato o ceduto l'investimento.

### FATCA

La società può essere soggetta alle disposizioni imposte dagli organi di regolamentazione stranieri, in particolare alle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance of the Hiring Incentives to Restore Employment Act (comunemente noto come "FATCA"). Le disposizioni del FATCA impongono in generale un reporting nei confronti dell'U.S. Internal Revenue Service delle istituzioni finanziarie non statunitensi che non ottemperano alle prescrizioni del FATCA e della proprietà diretta e indiretta di conti ed entità non-U.S. di U.S. person (ai sensi del FATCA). La mancata notifica delle informazioni richieste comporta l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30 per cento su alcuni redditi di provenienza USA (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e sui proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi di provenienza USA.

Secondo quanto stabilito dal FATCA, la società sarà trattata come una "Foreign Financial Institution" (ai sensi del FATCA). In quanto tale la società può esigere che tutti gli investitori forniscano le prove documentarie della loro residenza fiscale nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie per adempiere alle disposizioni menzionate sopra.

Se la società dovesse divenire soggetta a una ritenuta alla fonte quale conseguenza del FATCA, il valore delle azioni detenute da tutti gli azionisti potrebbe risultarne influenzato materialmente.

La società e/o i suoi azionisti possono essere inoltre materialmente interessati dal fatto che una non-U.S. financial entity non adempia alle disposizioni del FATCA anche se la società soddisfa gli obblighi stabiliti dal FATCA.

Nonostante ogni altra disposizione contenuta nel presente prospetto informativo, la società ha il diritto di:

- trattenere qualsiasi tassa o altri oneri assimilati che devono essere legalmente trattenuti in virtù delle leggi e dei regolamenti applicabili con riferimento a qualsiasi posizione azionaria nella società;
- esigere che qualsiasi azionista o avente diritto economico alle azioni fornisca tempestivamente i dati personali che possono essere richiesti dalla società a propria discrezione allo scopo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili e/o di definire tempestivamente l'importo della ritenuta da trattenere;
- comunicare qualsiasi informazione personale di questo tipo a una qualsiasi autorità fiscale, secondo quanto stabilito dalle leggi o dai regolamenti applicabili o richiesto da tale autorità; e
- ritardare i pagamenti di qualsiasi dividendo o provento di rimborso a favore di un azionista fino a quando la società non disporrà di informazioni sufficienti per adempiere alle leggi e ai regolamenti applicabili o determinare l'esatto importo da trattenere.

#### Common Reporting Standard

La società può essere soggetta allo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters (lo "standard") e al relativo Common Reporting Standard ("CRS"), come specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 che implementa la direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale (la "**legge sul CRS**").

Ai sensi della legge CRS, la società deve essere trattata come una Luxemburg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, e senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, la società sarà tenuta a riportare annualmente all'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati azionisti secondo la legge sul CRS (le "**Reportable Person**") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("NFE") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente nell'Allegato I alla legge sul CRS, queste informazioni (le "**informazioni**") comprenderanno dati personali legati alle Reportable Person.

La capacità della società di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun azionista fornisca alla società le informazioni, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. A questo proposito si informano gli azionisti che, in qualità di controllore dei dati, la società elaborerà le informazioni per le finalità previste dalla legge sul CRS. Gli azionisti si impegnano a informare le loro Controlling Person, se richiesto, dell'elaborazione delle loro informazioni da parte della società.

In questo contesto, il termine "**Controlling Person**" si riferisce a qualsiasi persona fisica che esercita il controllo su una determinata entità. Nel caso di un trust, questo termine indica la persona che costituisce il trust, il curatore del trust, il/i beneficiario/i o la/e classe/i di beneficiari nonché qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo ultimo sul trust nonché, nel caso di un accordo legale diverso da un trust, le persone in posizioni analoghe o equivalenti. Il termine "Controlling Person" va interpretato in un modo coerente che le Financial Action Task Force Recommendation.

Si informano inoltre gli azionisti che le informazioni relative alle Reportable Person ai sensi della legge sul CRS saranno comunicate all'autorità fiscale lussemburghese annualmente per le finalità stabilite dalla legge sul CRS. Si informano in particolare le Reportable Person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

Analogamente, gli azionisti si impegnano a informare la società, entro un termine di trenta (30) giorni, della ricezione di tali dichiarazioni qualora qualsiasi dato personale incluso in tali dichiarazioni risultasse inesatto. Gli azionisti si impegnano inoltre a informare la società di qualsiasi

cambiamento relativo alle informazioni e a fornire alla società tutte le relative prove documentarie dopo che tale cambiamento si è verificato.

Qualsiasi azionista che omette di adempiere alle richieste di informazione e di documentazione della società può essere ritenuto responsabile di eventuali sanzioni applicate alla società e attribuibili al fatto che egli ha ommesso di fornire le informazioni.

#### 8. Valore patrimoniale netto

Se non diversamente indicato nel capitolo 23, "Comparti", il valore patrimoniale netto delle azioni di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto sotto la responsabilità del consiglio d'amministrazione della società in Lussemburgo ogni giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come "**giorno di valutazione**").

Qualora il giorno di valutazione cada in una giornata lavorativa bancaria non intera del Lussemburgo, il valore patrimoniale netto sarà calcolato nel primo giorno lavorativo bancario successivo. Se i giorni di valutazione coincidono con i giorni festivi nei Paesi le cui borse valori o mercati rivestono un ruolo determinante per la valutazione della maggior parte delle attività di un comparto, la società può decidere, in via di eccezione, che il valore patrimoniale netto delle azioni di tale comparto non sia calcolato in tali giorni. Ai fini della determinazione del valore patrimoniale netto, le attività e le passività della società devono essere attribuite ai comparti (e alle singole classi di azioni all'interno di questi), il calcolo è effettuato dividendo il valore patrimoniale netto del comparto per il totale delle azioni in circolazione per il comparto o la classe di azioni rilevante. Se il comparto in questione ha più di una classe di azioni, la porzione del valore patrimoniale netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle azioni in circolazione per tale classe. Il valore patrimoniale netto di una classe di azioni in moneta alternativa viene calcolato prima nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Per il calcolo del valore patrimoniale netto della classe di azioni in moneta alternativa si utilizza il cambio mid (media tra il cambio bid e ask) tra la moneta di riferimento e la moneta alternativa della rispettiva classe di azioni.

Il valore patrimoniale netto della classe di azioni in moneta alternativa riflette in particolare i costi e le spese sostenute per la conversione della moneta in relazione con la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni in questa classe e per la copertura del rischio di cambio.

Salvo diversamente specificato nel capitolo 23, "Comparti", le attività di ciascun comparto saranno valutate nel modo seguente:

- a) i valori mobiliari quotati o negoziati regolarmente in una borsa valori, vengono valutati in base all'ultimo prezzo negoziato disponibile. Se per un particolare giorno di valutazione tale prezzo non è disponibile, ma viene quotato un prezzo mid (media tra il prezzo bid e ask) di chiusura o un prezzo bid di chiusura, si può utilizzare tale prezzo mid di chiusura o, in alternativa, il prezzo bid di chiusura;
- b) Per i valori mobiliari negoziati in diverse borse valori, la valutazione viene effettuata con riferimento alla borsa valori che rappresenta il mercato principale per tali titoli.
- c) Se un valore mobiliare è negoziato su un mercato secondario con libere negoziazioni regolamentate tra intermediari in titoli, con conseguente formazione di un prezzo di mercato, la valutazione può essere effettuata sulla base di tale mercato secondario.
- d) I valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati allo stesso modo di quelli quotati in una borsa valori.
- e) I valori mobiliari non quotati in una borsa valori e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, la società effettua la valutazione in base ad altri criteri stabiliti dal consiglio d'amministrazione, con riferimento al prezzo di presumibile realizzo, il cui valore deve determinare con diligenza e in buona fede;
- f) I derivati si applicano i criteri sopramenzionati. Le operazioni su swap OTC saranno valutate su basi coerenti fondate sui prezzi bid, offer e mid, determinati in buona fede secondo le procedure stabilite dal consiglio d'amministrazione. Nel decidere se utilizzare i prezzi bid, offer o mid, il consiglio d'amministrazione prenderà in considerazione, tra gli altri parametri, i flussi di sottoscrizioni anticipate o di rimborso. Se a giudizio del consiglio d'amministrazione questi valori non riflettono il valore di mercato equo per le operazioni su swap OTC rilevanti, il valore di tali transazioni sarà determinato in buona fede dal consiglio d'amministrazione o secondo altri metodi d'esso giudicati appropriati a propria discrezione.

- g) Il prezzo di valutazione di uno strumento del mercato monetario che ha una scadenza o una durata residua inferiore a 12 mesi e non presenta una sensibilità specifica a parametri di mercato, ivi compreso il rischio di credito deve essere progressivamente adeguato, sulla base del prezzo d'acquisto netto o del prezzo al momento in cui la durata residua dell'investimento scende sotto i 12 mesi, al prezzo di rimborso mantenendo costante il rendimento dell'investimento risultante. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei diversi investimenti viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato.
- h) Le quote o le azioni di OICVM o altri OIC devono essere valutate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato più di recente, se necessario tenendo conto della commissione di rimborso. Se per le quote o azioni di un OICVM o altro OIC non è disponibile un valore patrimoniale netto, ma solo prezzi di acquisto e di vendita, le quote/azioni di tale OICVM o altro OIC sono valutate in base alla media di tali prezzi di acquisto e di vendita.
- i) I depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al valore nominale, con la maggiorazione degli interessi maturati.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella moneta di riferimento di ciascun comparto al cambio mid-market in vigore. Nella conversione si tiene conto delle operazioni valutarie effettuate per finalità di copertura del rischio di cambio.

Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri sopramenzionati, o la valutazione non risulta corretta, il consiglio d'amministrazione della società può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per una congrua determinazione del valore del patrimonio del comparto e come misura volta a prevenire le pratiche legate al market timing.

Gli investimenti di difficile valutazione (in particolare quelli non quotati su un mercato secondario con un meccanismo di definizione dei prezzi regolamentato) sono valutati su base regolare utilizzando criteri comprensibili e trasparenti. Ai fini della valutazione degli investimenti di private equity, la società può avvalersi dei servizi di terzi che possiedono dell'opportuna esperienza e di sistemi appropriati in questo campo. Il Consiglio di amministrazione e il revisore contabile controllano la comprensibilità e la trasparenza dei criteri di valutazione e vigilano sulla loro applicazione.

Il valore patrimoniale netto unitario viene arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda dei casi, alla più piccola unità della moneta di riferimento utilizzata, salvo diversamente specificato nel capitolo 23, "Comparti".

Il valore patrimoniale netto di una o più comparti può anche essere convertito in altre monete al cambio mid-market, se il consiglio d'amministrazione della società decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle azioni in una o più altre monete. Se il consiglio d'amministrazione stabilisce queste monete, il valore patrimoniale netto delle rispettive azioni in tali monete viene arrotondato per eccesso o per difetto alla rispettiva unità decimale più vicina.

In circostanze eccezionali, in uno stesso giorno di valutazione possono essere effettuate diverse valutazioni; tali valutazioni saranno valide per le sottoscrizioni e/o i rimborsi successivi.

Il valore patrimoniale netto totale della società viene calcolato in USD.

#### **Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)**

Allo scopo di salvaguardare gli azionisti già esistenti, e nei termini di cui al capitolo 23, "Comparti", il valore patrimoniale netto di una classe di azioni di un comparto può essere adeguato verso l'alto o verso il basso, in base a una percentuale massima ("**swing factor**"), come descritto nel capitolo 23, "Comparti", in caso di eccedenza netta delle richieste di sottoscrizione o rimborso in un determinato giorno di valutazione. In tale evenienza, si applica lo stesso valore patrimoniale netto a tutti gli investitori in ingresso e in uscita in quello specifico giorno di valutazione.

L'adeguamento del valore patrimoniale netto consente di integrare in particolare, ma non in via esclusiva, i costi delle transazioni, le imposte e i differenziali tra i corsi denaro/lettera sostenuti dal rispettivo comparto, e generati per effetto di sottoscrizioni rimborsi e/o conversioni all'interno e all'esterno del comparto. In questo modo gli azionisti già esistenti non dovranno più sostenere indirettamente tali costi dal momento che sono integrati nel calcolo del valore patrimoniale netto e, pertanto, saranno sostenuti dagli investitori in ingresso e in uscita.

Il valore patrimoniale netto può essere adeguato ogni giorno di valutazione sulla base del netto delle operazioni. Il consiglio d'amministrazione può

fissare un limite (flussi di capitale netto che devono essere superati) all'applicazione dell'adeguamento del valore patrimoniale netto. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che la performance calcolata sulla base del valore patrimoniale netto adeguato potrebbe non rispecchiare l'effettivo rendimento del portafoglio, come conseguenza del suddetto adeguamento.

## **9. Spese e imposte**

### **i. Imposte**

Le seguenti informazioni sintetiche sono basate sulle norme di legge e sulle pratiche attualmente in vigore nel Granducato di Lussemburgo e sono pertanto soggette di quando in quando alle loro eventuali modifiche. Salvo diversamente specificato nel capitolo 23, "Comparti", il patrimonio della società nel Granducato di Lussemburgo è soggetto a una tassa di sottoscrizione ("*taxe d'abonnement*") nella misura dello 0,05 per cento su base annua, pagabile trimestralmente. Per le classi di azioni che possono essere acquisite solo dagli investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 [2] d) della legge del 17 dicembre 2010) la *taxe d'abonnement* è pari allo 0,01 per cento annuo. La base di calcolo è costituita dal valore patrimoniale netto complessivo di ciascun comparto alla fine di ciascun trimestre.

La società non è soggetta ad alcuna imposta sulle società, tassa professionale né tassa di proprietà in Lussemburgo.

I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili ricevuti dalla società sui suoi investimenti possono essere soggetti a ritenute fiscali non recuperabili o ad altre imposte nei Paesi di origine.

In base alla normativa attualmente in vigore in Lussemburgo, gli azionisti non sono soggetti a imposte sul reddito, sulle donazioni, di successione o di altro tipo in Lussemburgo, a meno che non siano residenti o domiciliati in Lussemburgo o abbiano una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Le conseguenze fiscali variano per ciascun azionista in base alle leggi e alle pratiche in vigore nel suo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio, nonché alla sua situazione personale.

Gli investitori sono pertanto invitati ad informarsi opportunamente al riguardo, rivolgendosi se necessario al loro consulente in materia finanziaria.

### **ii. Spese**

Se non diversamente specificato nel capitolo 23, "Comparti", oltre alla *taxe d'abonnement* sopramenzionata, la società sostiene i seguenti oneri:

- tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite della società;
- tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali, comprese tra l'altro anche le commissioni bancarie e di brokeraggio standard, le spese di mantenimento del conto di clearing, le commissioni addebitate dalle piattaforme di clearing e le spese bancarie;
- La controparte può addebitare commissioni di mark-up per la copertura di classi di azioni. La copertura di classi di azioni viene effettuata nel miglior interesse degli azionisti ed è applicabile alle classi di azioni emesse in una o più monete, come descritto nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 5"
- la commissione di gestione mensile a favore della società di gestione, pagabile alla fine di ogni mese e calcolata sulla base della media giornaliera del valore patrimoniale netto delle rispettive classi di azioni nel mese corrispondente. Per alcuni comparti e classi di azioni, la commissione di gestione può essere addebitata ad aliquote diverse o non essere addebitata affatto. Le commissioni dovute dalla società di gestione per eventuali servizi di gestione degli investimenti vengono pagate a valere sulla commissione di gestione. Ulteriori dettagli sulle commissioni di gestione sono riportati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni";
- le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di volta in volta con la società in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, o al valore dei valori mobiliari e altri attivi in custodia, o stabilite come importo forfettario; dette commissioni non possono superare lo 0,10 per cento annuo, sebbene in particolari casi possano essere addebitati in aggiunta gli oneri delle transazioni e le commissioni dei corrispondenti della banca depositaria;
- le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), degli agenti



di trasferimento e degli agenti di rappresentanza autorizzati nei Paesi di registrazione;

- g) tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi non contemplati nella presente sezione; per alcune classi di azioni queste spese possono tuttavia essere in tutto o in parte a carico della società di gestione;
- h) le commissioni connesse alla gestione del collaterale in relazione a operazioni in derivati;
- i) le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto degli azionisti;
- j) gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione dello statuto e degli altri documenti concernenti la società, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione alla società o all'offerta delle azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari delle azioni in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che non devono superare lo 0,10 per cento annuo, per le notifiche agli azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi per gli azionisti, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali della società, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle azioni, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle azioni della società. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

### iii. Commissione di performance

Oltre alle spese soprammenzionate, la società è soggetta alla commissione di performance ("**commissione di performance**"), se specificata per il rispettivo comparto, come riportato nel capitolo 23, "Comparti".

### Suddivisione delle commissioni

Per quanto concerne i comparti che investono tutto o parte del loro patrimonio in azioni, il gestore degli investimenti ha la facoltà di stipulare accordi di suddivisione delle commissioni con alcuni broker. Si tratta a questo proposito di accordi in cui il gestore degli investimenti si accorda con un broker affinché una certa percentuale delle commissioni di negoziazione corrisposte al broker siano destinate al pagamento dell'attività di research o altri servizi forniti al gestore degli investimenti da tale broker, dalle sue affiliate o da terzi.

Il gestore degli investimenti stipula tali accordi di suddivisione delle commissioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e secondo le migliori pratiche di mercato, sulla base di un precedente accordo scritto stipulato tra il gestore degli investimenti e il broker e unicamente nella misura in cui il gestore degli investimenti è soddisfatto del fatto che le operazioni che generano le commissioni suddivise siano fornite in buona fede e nel migliore interesse della società e dei suoi investitori.

La stipulazione di accordi di suddivisione delle commissioni da parte del gestore degli investimenti può dar adito a conflitti d'interessi. Qualsiasi conflitto d'interesse di questo tipo sarà gestito secondo la politica relativa ai conflitti d'interesse adottata dalla società di gestione.

### Informazioni generali

Anche le spese di costituzione di nuovi comparti o classi di azioni possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni. Altri oneri non ricorrenti, quali le spese di costituzione della società e di (nuovi) comparti o classi di azioni, possono essere ammortizzati su un periodo massimo di cinque anni.

I costi attribuibili ai singoli comparti vengono addebitati direttamente a tali comparti; negli altri casi, le spese vengono addebitate ai singoli comparti in proporzione al relativo valore del patrimonio netto.

## 10. Esercizio contabile

L'esercizio contabile termina al 30 settembre di ogni anno.

## 11. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale

### Azioni a capitalizzazione

Attualmente non sono previste distribuzioni per le classi di azioni a capitalizzazione dei comparti (cfr. capitolo 5 "Partecipazione a CS Investment Funds 5"), e i proventi generati vengono utilizzati per aumentare il valore patrimoniale netto delle azioni, dopo la deduzione delle spese generali (capitalizzazione). La società può comunque di tempo in tempo procedere alla distribuzione, in tutto o in parte, del reddito netto ordinario e/o delle plusvalenze da realizzo, nonché di tutto il reddito non ricorrente, dopo la deduzione delle minusvalenze da realizzo.

### Azioni a distribuzione

Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a stabilire il pagamento di dividendi e stabilisce in quale misura devono essere effettuate le distribuzioni del reddito netto degli investimenti attribuibile a ciascuna classe di azioni a distribuzione del comparto in questione (cfr. il capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 5"). Inoltre, le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza della società possono essere distribuite agli investitori. Ulteriori distribuzioni a valere sulle attività di un comparto possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato.

Le distribuzioni possono essere effettuate con frequenza annuale o con la periodicità stabilita dal Consiglio d'amministrazione, salvo diversamente specificato al capitolo 23, "Comparti".

La distribuzione dell'utile annuale e le altre distribuzioni vengono proposte dal Consiglio di amministrazione all'assemblea generale annuale (come descritto di seguito) e vengono deliberate da quest'ultima.

Le distribuzioni non possono in nessun caso fare diminuire il capitale della società al di sotto dell'importo minimo stabilito dalla legge.

### Informazioni generali

Il pagamento delle distribuzioni dei proventi viene effettuato come descritto nel capitolo 5, "Rimborso delle azioni".

I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni cadono in prescrizione e i relativi importi vengono assegnati nuovamente al relativo comparto.

## 12. Durata della società, liquidazione e fusione

La società e i relativi comparti sono stati istituiti per un periodo di tempo illimitato, salvo diversamente specificato nel capitolo 23, "Comparti". Tuttavia un'assemblea generale straordinaria degli azionisti può sciogliere la società. Affinché tale delibera sia valida deve essere rispettato il quorum previsto dalla legge. Se il capitale della società scende al di sotto dei due terzi dell'importo minimo, il Consiglio di amministrazione della società deve sottoporre all'assemblea generale degli azionisti la questione dello scioglimento della società. In questo caso non è richiesto alcun quorum e la delibera può essere presa con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate nell'assemblea generale. Se il capitale della società scende al di sotto di un quarto dell'importo minimo, il Consiglio di amministrazione della società deve sottoporre la questione dello scioglimento della società all'assemblea generale degli azionisti. In questo caso non è richiesto alcun quorum e lo scioglimento della società può essere deliberato dagli azionisti che detengono un quarto delle azioni rappresentate in tale assemblea generale. Il capitale minimo richiesto ai sensi della legge lussemburghese è attualmente pari a EUR 1 250 000.

In caso di liquidazione della società, la liquidazione viene effettuata in conformità alla legge lussemburghese. I liquidatori nominati dall'assemblea generale degli azionisti dispongono del patrimonio della società nel migliore interesse degli azionisti e i proventi netti della liquidazione dei comparti vengono distribuiti pro rata agli azionisti di tali comparti. Un comparto può essere liquidato e le relative azioni possono essere soggette al rimborso forzato in base a:

- di una delibera del Consiglio di amministrazione della società, quando la liquidazione viene considerata essere nell'interesse degli azionisti; oppure
- di una delibera dell'assemblea generale degli azionisti del relativo comparto in questione; lo statuto stabilisce che a tale assemblea generale si applicano il quorum e i requisiti di maggioranza previsti dalla legge lussemburghese per le modifiche statutarie.

Tutte le delibere del Consiglio di amministrazione della società in merito alla liquidazione di un comparto saranno pubblicate ai sensi del capitolo 14, "Informazioni per gli azionisti". Il valore patrimoniale netto delle azioni del relativo comparto verrà pagato nella data del rimborso

obbligatorio delle azioni. In una simile eventualità la società può, nell'interesse degli azionisti, procedere alla distribuzione agli azionisti di liquidità e/o di altri attivi.

Gli importi di rimborso che non possono essere distribuiti agli azionisti entro un periodo di sei mesi vengono depositati presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Nei termini e in conformità alle definizioni della legge del 17 dicembre 2010, ciascun comparto può inoltre essere soggetto alla fusione con un altro comparto della società o un altro OICVM, ricevendo o fondendo un comparto con uno o più comparti della società, su base transfrontaliera o nazionale. La società stessa può inoltre essere soggetta a una fusione su base transfrontaliera o nazionale, ricevendo o fondendo un OICVM.

La società può inoltre essere soggetta, ricevendo un comparto, alla fusione con un altro OIC o un comparto della stessa, su base transfrontaliera o nazionale.

In tutti i casi, la decisione relativa alla fusione spetta al Consiglio d'amministrazione della società. Nella misura in cui una fusione necessita dell'approvazione degli azionisti secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, l'assemblea degli azionisti, che decide a maggioranza semplice dei voti rappresentati dagli azionisti presenti o rappresentati nell'assemblea, può approvare la data effettiva di tale fusione. Non è richiesto alcun quorum. È richiesta esclusivamente l'approvazione degli azionisti dei comparti interessati dalla fusione.

Le fusioni saranno annunciate con un preavviso di almeno trenta giorni al fine di consentire agli azionisti di chiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni.

### 13. Assemblee generali

L'assemblea generale annuale degli azionisti ("AG") si tiene in Lussemburgo alle 15.00 (ora Europa centrale) del terzo martedì del mese di febbraio di ogni anno. Se tale data non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si tiene il primo giorno lavorativo bancario successivo.

In generale, gli avvisi relativi a tutte le assemblee generali verranno inviate ai titolari di azioni nominative tramite raccomandata almeno otto giorni civili prima dell'assemblea all'indirizzo specificato nel registro degli azionisti. Le assemblee degli azionisti di un determinato comparto possono deliberare solo su argomenti riguardanti tale comparto.

### 14. Informazioni per gli azionisti

Le informazioni sul lancio di nuovi comparti possono essere ottenute dalla società e dagli agenti di distribuzione. Il bilancio annuale certificato è disponibile gratuitamente per gli azionisti presso la sede legale della società, gli agenti di pagamento, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio contabile. La relazione semestrale non certificata è disponibile con le stesse modalità entro due mesi dalla chiusura del periodo contabile cui si riferisce.

Altre informazioni riguardanti la società e i prezzi di emissione e di rimborso delle azioni, possono essere ottenute ogni giorno lavorativo presso la sede legale della società.

Tutte le comunicazioni agli azionisti, comprese le comunicazioni relative alla sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, saranno annunciate online sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) e, se richiesto, pubblicate nel "RESA" e/o su vari quotidiani.

Il valore patrimoniale netto sarà pubblicato quotidianamente su Internet sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) e può essere altresì pubblicato su vari giornali. Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale, nonché copia dello statuto sono disponibili gratuitamente per gli investitori presso la sede legale della società e su [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com). Lo statuto della società e le convenzioni pertinenti da essa stipulate sono consultabili presso la sede legale della società nel normale orario d'ufficio. Presso la sede legale della società saranno inoltre rese disponibili agli investitori, su richiesta, informazioni aggiornate relative al capitolo 17, "Banca depositaria".

### 15. Società di gestione

La società ha nominato la Credit Suisse Fund Management S.A. come sua società di gestione. Credit Suisse Fund Management S.A. è stata costituita il 9 dicembre 1999 in Lussemburgo come CSAM Invest Management Company, sotto forma di società anonima con durata illimitata, ed è iscritta nel registro di commercio e delle società di Lussemburgo sotto il numero B 72 925. La sede legale della società di

gestione è in Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet. Alla data del presente prospetto informativo, il suo patrimonio ammonta a CHF 250 000. Il capitale azionario della società di gestione è detenuto da Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG, un'affiliata del Credit Suisse Group.

La società di gestione è soggetta alle disposizioni contenute nel capitolo 15 della legge del 17 dicembre 2010 e gestisce anche altri organismi d'investimento collettivo

### 16. Gestore e subgestore degli investimenti

Il Consiglio di amministrazione della società ha la responsabilità per l'investimento del patrimonio dei comparti. Il Consiglio di amministrazione ha delegato alla società di gestione l'attuazione quotidiana della politica d'investimento dei comparti.

Allo scopo di implementare la politica di ciascun comparto, la società di gestione può delegare, sotto la sua costante supervisione e responsabilità, la gestione degli attivi dei comparti a uno o più gestori degli investimenti.

Secondo l'accordo di gestione degli investimenti, il gestore degli investimenti ha la facoltà, su base giorno per giorno e sotto il controllo generale e la responsabilità ultima della società di gestione, di acquistare e vendere titoli e di gestire in altri modi i portafogli del comparto in questione.

Ai sensi dell'accordo di gestione degli investimenti stipulato tra il gestore degli investimenti e la società di gestione, il gestore degli investimenti può designare uno o più subgestori per ciascun comparto, affinché lo assistano nella gestione dei singoli portafogli. Il/i gestore/i e il/i sub gestore/i degli investimenti per i singoli comparti sono indicati nel capitolo 23, "Comparti". La società di gestione ha la facoltà di designare in qualsiasi momento un gestore degli investimenti diverso da quello/i indicato/i nel capitolo 23, "Comparti", o può porre fine al rapporto con qualsiasi gestore degli investimenti. Gli investitori del comparto in questione saranno informati in merito e il prospetto informativo sarà modificato di conseguenza.

### 17. Banca depositaria

Secondo un accordo concernente i servizi di banca depositaria e agente di pagamento entrato in vigore il 18 marzo 2016 (l'"accordo di deposito"), Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è stata nominata depositaria della società (la "banca depositaria"). La banca depositaria fornirà inoltre alla società servizi di agente di pagamento.

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è una società anonima (société anonyme) di diritto lussemburghese con durata illimitata. La sua sede ufficiale e amministrativa è 5 rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. La banca depositaria ha licenza di eseguire tutte le operazioni bancarie ai sensi del diritto lussemburghese.

La banca depositaria è stata incaricata della custodia dei valori patrimoniali della società attraverso la custodia di strumenti finanziari, la registrazione e la verifica della proprietà di altri valori patrimoniali della società nonché dell'effettivo e opportuno monitoraggio dei flussi di cassa della società secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010 e dell'accordo di deposito.

La banca depositaria assicura inoltre che (i) la vendita, l'emissione, il riacquisto, o l'annullamento delle azioni avvengono secondo la legge del Lussemburgo e lo statuto; (ii) il valore delle azioni è calcolato conformemente alla legge del Lussemburgo e allo statuto; (iii) sono eseguite le istruzioni della società di gestione o della società, salvo che siano contrarie alle leggi del Lussemburgo applicabili e/o allo statuto; (iv) nelle operazioni in cui è coinvolto il patrimonio della società il controvalore è rimesso a quest'ultima entro i limiti temporali d'uso; e (v) i redditi della società ricevono la destinazione conforme alla legge del Lussemburgo e allo statuto.

Nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di deposito previste dalla legge del 17 dicembre 2010 la banca depositaria può, nel rispetto di alcune condizioni e allo scopo di assolvere validamente ai propri obblighi, delegare interamente o in parte i propri obblighi di custodia in relazione agli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia e regolarmente affidati per finalità di custodia a uno o più subdepositari e/o, in relazione ad altri attivi del fondo, delegare interamente o in parte i propri obblighi relativi alla registrazione e all'accertamento della proprietà ad altri delegati periodicamente nominati dalla banca depositaria. La banca depositaria è tenuta ad adottare la dovuta competenza, cura e diligenza secondo la legge del 17 dicembre 2010 nel selezionare e nominare qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui intende delegare parte dei propri compiti ed è tenuto inoltre a continuare a esercitare tutta la debita competenza, cura e diligenza nella verifica periodica e nel monitoraggio

continuo di qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui ha delegato parte dei propri compiti nonché delle modalità applicate dal subdepositario e/o da qualsiasi altro delegato con riferimento alle questioni ad essi delegate. In particolare, qualsiasi delega di compiti di custodia può avvenire unicamente se il subdepositario, in un qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei compiti ad esso delegato, segrega gli attivi della società dagli attivi della banca depositaria stessa nonché dagli attivi appartenenti al subdepositario secondo la legge del 17 dicembre 2010.

Per motivi di principio la banca depositaria non consente ai propri subdepositari di fare ricorso a delegati per la custodia di strumenti finanziari, a meno che l'ulteriore delega da parte del subdepositario non sia stata autorizzata dalla banca depositaria. Nella misura in cui i subdepositari sono così autorizzati a ricorrere a ulteriori delegati per la detenzione di strumenti finanziari della società o dei comparti che possono essere tenuti in custodia, la banca depositaria chiede ai subdepositari di rispettare, ai fini di tale ulteriore delega, i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, in particolare con riferimento alla separazione degli attivi.

Prima di nominare e/o fare ricorso a un qualsiasi subdepositario ai fini della detenzione di strumenti finanziari della società o dei comparti, la banca depositaria analizza – sulla base delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché della propria politica in materia di conflitti d'interesse – i potenziali conflitti d'interesse che potrebbero nascere in seguito a tale delega di funzioni di custodia. Come parte del processo di due diligence applicato prima della nomina di un subdepositario, l'analisi comprende anche l'identificazione di legami societari tra la banca depositaria, il subdepositario, la società di gestione e/o il gestore degli investimenti. Se è stato identificato un conflitto d'interesse tra i subdepositari e una qualsiasi delle parti summenzionate, la banca depositaria può decidere – a seconda del rischio potenziale risultante da tale conflitto d'interesse – di non nominare o non fare ricorso a tale subdepositario per la detenzione di strumenti finanziari della società oppure di esigere cambiamenti che riducano opportunamente i rischi potenziali comunicando il conflitto d'interesse gestito agli investitori della società. Questa analisi viene quindi effettuata su base regolare per tutti i subdepositari come parte della procedura continuativa di *due diligence*. Inoltre la banca depositaria verifica, tramite un apposito comitato, ogni nuovo caso aziendale per il quale possono crearsi potenziali conflitti d'interesse tra la banca depositaria, la società, la società di gestione e il/i gestore/i degli investimenti dovuti alla delega delle funzioni di custodia. Alla data del presente prospetto informativo la banca depositaria non ha identificato alcun potenziale conflitto d'interesse che potrebbe risultare dall'esercizio dei propri obblighi e dalla delega delle proprie funzioni di custodia a dei subdepositari.

Alla data del presente prospetto informativo la banca depositaria non fa ricorso ad alcun subdepositario facente parte del Credit Suisse Group, evitando così i conflitti d'interesse che potrebbero risultarne.

Un elenco aggiornato di tali subdepositari con il/i relativo/i delegato/i per la custodia di strumenti finanziari della società o dei comparti è disponibile sul sito Web <https://www.credit-suisse.com/media/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-custodians.pdf> e sarà fornito ai titolari delle quote e agli azionisti su richiesta.

La responsabilità della banca depositaria non è limitata da alcuna di queste deleghe a un subdepositario, salvo diversamente stabilito dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito.

La banca depositaria è responsabile nei confronti della società e dei suoi azionisti per la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia dalla banca depositaria e/o da un subdepositario. In caso di perdita di tale strumento finanziario, la banca depositaria è tenuta a restituire uno strumento finanziario dello stesso tipo o l'importo corrispondente alla società senza indebito ritardo. Ai sensi delle disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, la banca depositaria non sarà ritenuta responsabile per la perdita di uno strumento finanziario se tale perdita è stata causata da un evento che esula dal suo ragionevole controllo e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente intrapresi per evitarlo.

La banca depositaria è responsabile nei confronti della società e degli azionisti di tutte le altre perdite da essi subite quale conseguenza di una negligenza o del mancato adempimento intenzionale degli obblighi previsti dalle leggi applicabili, in particolare dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito da parte della banca depositaria.

La società e la banca depositaria possono risolvere in qualsiasi momento l'accordo di deposito mediante comunicazione in forma scritta da inviare con un preavviso di novanta (90) giorni. In caso di dimissioni volontarie

della banca depositaria o della sua revoca da parte della società di gestione, la banca depositaria deve essere sostituito al più tardi, solo se viene nominato una nuova banca depositaria, entro due (2) mesi dalla scadenza del periodo di disdetta summenzionato da un successore a cui devono essere consegnati i valori patrimoniali della società e che assumerà le funzioni e le responsabilità della banca depositaria. Se la società non nomina un successore della banca depositaria in tempo utile, la banca depositaria può notificare la situazione al CSSF. Se non è stata nominata alcuna banca depositaria subentrante entro due (2) mesi dalla scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato di novanta (90) giorni, la società intraprende eventualmente i passi necessari per avviare la liquidazione del fondo.

## 18. Amministrazione centrale

La società di gestione ha delegato l'amministrazione della società a Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., una società di servizi registrata in Lussemburgo facente parte di Credit Suisse Group AG, autorizzando quest'ultima a delegare a sua volta in tutto o in parte singoli compiti a una o più terze parti, sotto la supervisione e la responsabilità della società di gestione.

In qualità di amministrazione centrale, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. svolge tutti i compiti amministrativi connessi all'amministrazione della società, compresi l'emissione e il rimborso delle azioni, la valutazione del patrimonio, il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché la tenuta della contabilità e del registro degli azionisti.

## 19. Informazioni regolamentari

### Conflitti d'interessi

La società di gestione, i gestori degli investimenti, l'amministrazione centrale, la banca depositaria e alcuni agenti di distribuzione sono parte di Credit Suisse Group AG ("**società collegata**").

La società collegata è un'organizzazione operante a livello mondiale nell'ambito dei servizi finanziari, con servizi completi nel settore private banking, investment banking, asset management, ed è inoltre uno dei principali attori sui mercati finanziari globali. In quanto tale, la società collegata opera in vari settori di attività, e può detenere altri interessi diretti o indiretti nei mercati finanziari in cui investe la società. La società non ha diritto ad alcuna compensazione in relazione alle soprammenzionate attività.

Alla società di gestione non è preclusa la possibilità di effettuare operazioni con la società collegata, a condizione che tali transazioni siano essere effettuate in base a condizioni normali di mercato e negoziate in regime di concorrenza. In questo caso, la società di gestione o i gestori degli investimenti, oltre alle commissioni di gestione e al guadagno dalla gestione della società, possono avere diritto, in virtù di un accordo con l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di qualsiasi prodotto, a una partecipazione ai ricavi derivanti dai prodotti acquistati per conto della società.

Non sussiste inoltre alcun divieto, né per la società di gestione, né per i gestori degli investimenti, di acquisire o fornire consulenze circa l'acquisto di qualsiasi prodotto per conto della società, ove l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di tale prodotto faccia parte della società collegata, a condizione che tali transazioni siano effettuate nel miglior interesse della società, alle normali condizioni di mercato in regime di libera concorrenza.

Le entità della società collegata operano quali controparti e come agente di calcolo con riferimento ai contratti finanziari derivati stipulati dalla società. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, nella misura in cui la società effettua negoziazioni con la società collegata quale controparte specializzata, la società collegata realizzerà un profitto sul prezzo del contratto finanziario derivato che può non corrispondere al miglior prezzo disponibile sul mercato, indipendentemente dai principi di migliore esecuzione esposti più sotto.

I potenziali conflitti di interesse o di obblighi possono insorgere in virtù del fatto che la società collegata ha investito in via diretta o indiretta nella società. La società collegata può infatti detenere una percentuale relativamente ampia di azioni della società.

Anche i dipendenti e gli amministratori della società collegata possono detenere azioni della società. I dipendenti della società collegata sono vincolati dai termini delle linee guida, vigenti per le operazioni di investimento personale e i conflitti di interesse che li riguardano.

Le linee guida dispongono che la società di gestione e la società collegata, nell'esercizio delle proprie attività, debbano identificare, gestire e, ove necessario, impedire qualsiasi azione o operazione che possa ingenerare

un conflitto fra gli interessi relativi alle diverse attività della società collegata e quelli della società o dei propri investitori. Sia la società di gestione che la società collegata si impegnano a gestire qualsiasi conflitto in maniera rigorosa seguendo i più severi standard di correttezza e integrità. A tal fine entrambi hanno attuato procedure atte ad assicurare che tutte le attività, che possono comportare conflitti potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della società o dei suoi investitori, siano condotte con un adeguato grado di indipendenza in modo che i conflitti possano essere risolti secondo equità.

Tali procedure prevedono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Una procedura per la prevenzione o il controllo dello scambio di informazioni fra entità della società collegata,
- Una procedura volta a garantire che i diritti di voto collegati al patrimonio della società siano esercitati nell'interesse esclusivo della società e dei propri investitori,
- Procedure volte a garantire che tutte le attività di investimento per conto della società siano condotte in conformità con i più rigorosi dettami etici e nell'interesse della società e dei propri investitori,
- Una procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

Nonostante la debita attenzione e i migliori sforzi, sussiste comunque il rischio che le misure di natura organizzativa o amministrativa, adottate dalla società di gestione per la risoluzione dei conflitti di interesse, non siano sufficienti a prevenire con ragionevole affidabilità eventuali pregiudizi agli interessi della società o dei suoi azionisti. In questi casi, sia i conflitti di interesse che non sono stati neutralizzati, sia le decisioni adottate, saranno riferite agli investitori in modo circostanziato, ad esempio nelle note al bilancio d'esercizio della società, oppure su internet all'indirizzo [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

#### Gestione dei reclami

Gli investitori hanno facoltà di sporgere reclamo in una delle lingue ufficiali del proprio Paese, senza alcun costo, presso l'agente di distribuzione o la società di gestione.

La procedura di gestione dei reclami è disponibile, senza alcun costo, sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

#### Esercizio dei diritti di voto

In linea di principio la società di gestione non eserciterà diritti di voto in virtù degli strumenti detenuti nei comparti, a meno che non sia specificatamente incaricata di farlo dalla società; anche in tal caso, essa eserciterà i diritti di voto unicamente nei casi in cui riterrà che l'esercizio di tale diritto sia determinante per tutelare gli interessi degli azionisti. Se disposta dalla società, la decisione circa l'esercizio del diritto di voto, in particolare la valutazione delle circostanze di cui sopra, rientra nella discrezione esclusiva della società di gestione.

Le informazioni dettagliate relative alle azioni intraprese saranno fornite gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

#### Esecuzione alle condizioni migliori

Nell'eseguire le decisioni di investimento la società di gestione è tenuta ad agire nel migliore interesse della società. A tale fine essa deve adottare tutte le misure ragionevoli al fine di conseguire i migliori risultati possibili per la società, tenuto conto del prezzo, del costo, della rapidità, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione e della natura dell'ordine, o di qualsiasi altra considerazione relativa all'esecuzione dell'ordine (esecuzione alle migliori condizioni). In determinati casi la società può risolvere di non ricorrere a tecniche di investimento, quali strumenti derivati, oppure le stesse potrebbero non essere disponibili, perfino in condizioni di mercato nelle quali il loro utilizzo potrebbe risultare vantaggioso per il rispettivo comparto.

La procedura di esecuzione alle condizioni migliori può essere consultata dagli investitori, senza alcun costo, sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

#### Diritti degli investitori

La società richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che un investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti della società, segnatamente il diritto a partecipare alle assemblee generali degli azionisti, unicamente se è registrato egli stesso e a proprio nome nel conto registrato tenuto per la società e i suoi azionisti dall'amministrazione centrale della società. Nei casi in cui un investitore investe nella società tramite un intermediario che investe nella società a proprio nome, ma per conto dell'investitore, all'investitore può non risultare sempre possibile esercitare alcuni diritti di azionista direttamente nei confronti della società. Si raccomanda agli investitori di farsi consigliare in merito ai propri diritti.

#### Politica di remunerazione

La società di gestione ha introdotto una politica di remunerazione che promuove ed è in linea con una solida ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggia l'assunzione di rischi non in linea con i profili di rischio dei comparti e dello statuto, né compromette il rispetto dell'obbligo della società di gestione di agire nel miglior interesse della società e dei suoi azionisti.

La politica di remunerazione della società di gestione è stata adottata dal suo consiglio d'amministrazione e viene rivista almeno annualmente. La politica di remunerazione si basa sull'approccio secondo cui tale remunerazione dovrebbe essere in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione, dei comparti che essa gestisce e dei relativi azionisti e comprendere misure volte a evitare conflitti d'interesse, come quella di tenere conto del periodo di detenzione raccomandato agli azionisti nel valutare la performance.

Tutti i collaboratori del gruppo Credit Suisse sono tenuti a rispettare la Group Compensation Policy, i cui obiettivi comprendono:

- sostenere una cultura della performance basata sul merito che differenzia e remunera una performance eccellente, sia nel breve che nel lungo periodo, e riconosce i valori aziendali del Credit Suisse;
- equilibrare il mix di compensi fissi e variabili in modo da riflettere adeguatamente il valore e la responsabilità del ruolo svolto giorno per giorno e da indurre comportamenti e azioni appropriati; e
- la coerenza con e la promozione di efficaci pratiche di gestione dei rischi e della cultura della compliance e del controllo del Credit Suisse.

I dettagli relativi alla moderna politica di remunerazione della società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono calcolate le remunerazioni e i benefit, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefit, compresa una descrizione del Global Credit Suisse Group Compensation Committee, sono disponibili su [https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/governance/compensation/compensation\\_policy.pdf](https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/governance/compensation/compensation_policy.pdf); una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

#### Politica relativa alle garanzie

Se la società ricorre a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte ai sensi delle Circolari CSSF 08/356 e 14/592, purché siano rispettati i seguenti principi:

- La società accetta unicamente i seguenti tipi di garanzie:
  - liquidità in dollari USA, euro e franchi svizzeri o in una moneta di riferimento di un comparto;
  - obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
  - obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import-export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
  - obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA-/Aa3;
  - obbligazioni societarie emesse da emittenti di paesi membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA-/Aa3;
  - azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale;

L'emittente di obbligazioni di debito negoziabile deve possedere un rating creditizio rilevante di S&P e/o Moody's.

Laddove i rating rilevanti di S&P e Moody's differiscono con riferimento allo stesso emittente, si considera quello più basso.

La società di gestione ha il diritto di limitare o escludere alcuni Stati membri dell'OCSE dall'elenco dei paesi idonei o, più in generale, di restringere ulteriormente l'elenco delle garanzie accettate.

- Qualsiasi garanzia ricevuta e non costituita da liquidità deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato

regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita; Le garanzie ricevute devono inoltre soddisfare le disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge del 17 dicembre 2010.

- Le obbligazioni di qualsiasi tipo e/o con qualsiasi scadenza sono accettate, ad eccezione delle obbligazioni perpetue.
- La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo gli usi del settore, nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. I valori patrimoniali che presentano una volatilità di prezzo elevata non sono accettati come garanzie, a meno che ad essi non vengano applicati opportune riduzioni di valore.
- Le garanzie ricevute dalla società devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrebbero presentare una correlazione elevata con la performance di quest'ultima.
- Le garanzie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di una sufficiente diversificazione in termini di concentrazione degli emittenti si considera soddisfatto se un comparto riceve da una controparte in operazioni su derivati OTC o in operazioni di efficiente gestione del portafoglio un paniere di garanzie con un'esposizione massima del 20 per cento del suo valore patrimoniale netto a un determinato emittente. Se un comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite del 20 per cento di esposizione a un singolo emittente. In deroga al presente sottoparagrafo, un comparto può essere interamente collateralizzato in differenti valori mobiliari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più enti territoriali, da uno Stato terzo o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipano uno o più Stati membri. Tale comparto deve ricevere valori mobiliari di almeno sei emissioni diverse, ma i valori mobiliari di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.
- I rischi legati alla gestione delle garanzie, quali i rischi operativi e legali, vengono identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo alla società.
- Qualora abbia luogo un trasferimento di titoli la garanzia ricevuta deve essere detenuta dalla banca depositaria. Per gli altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da una banca depositaria terza soggetta a supervisione prudenziale e non legata al prestatore della garanzia.
- Le garanzie ricevute devono poter essere interamente realizzate dalla società in qualsiasi momento senza doversi rivolgere o dover richiedere l'autorizzazione alla controparte.
- Qualsiasi garanzia ricevuta non deve essere venduta, reinvestita o costituita in pegno.

#### Politica di riduzione del valore

La società ha adottato una politica di riduzione del valore per ciascuna categoria di attivi ricevuta a titolo di garanzia. La riduzione del valore consiste qui in uno sconto applicato al valore di un attivo fornito in garanzia per tenere conto del fatto che la sua valutazione o il suo profilo di liquidità possono peggiorare nel corso del tempo. La politica di riduzione del valore tiene conto delle caratteristiche della categoria di attivi in questione, del tipo e della qualità creditizia dell'emittente della garanzia e dei risultati di qualsiasi stress test effettuato secondo la politica di gestione delle riduzioni di valore. Nel rispetto dell'insieme degli accordi in vigore con la controparte in questione, che possono o meno includere importi di trasferimento minimi, la società intende assicurare che ogni garanzia ricevuta abbia un valore adeguato in funzione della sua politica di riduzione del valore.

Secondo la politica di riduzione del valore della società, verranno applicati i seguenti sconti:

Tipo di garanzia	Sconto
Liquidità, limitata a USD, EUR, CHF e a una moneta di riferimento di un comparto	0%
Obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ secondo S&P e/o A1 secondo Moody's;	0,5%–5%

Obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import-export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ secondo S&P e/o A1 secondo Moody's;	0,5%–5%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- secondo S&P e/o Aa3 secondo Moody's;	1%–8%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- secondo S&P e/o Aa3 secondo Moody's;	1%–8%
Azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale;	5%–15%

In aggiunta alle riduzioni di valore summenzionate, verrà operata un'ulteriore riduzione di valore dell'1-8% di ciascuna garanzia (liquidità, obbligazioni o azioni) denominata in una moneta diversa da quella della relativa operazione sottostante.

Inoltre, in caso di una volatilità del mercato fuori dalla norma, la società di gestione si riserva il diritto di aumentare la riduzione di valore che applica alla garanzia. La società riceverà pertanto più garanzie per garantire il proprio rischio di controparte.

#### 20. Politica di protezione dei dati

Alcuni dati personali degli investitori (compresi, ma non solo, il nome, l'indirizzo e l'importo investito da ciascun investitore) possono essere raccolti, registrati, conservati, adattati, trasferiti o elaborati in altro modo e utilizzati dalla società di gestione, dalla banca depositaria, dall'amministrazione centrale e dagli intermediari finanziari degli investitori. In particolare, questi dati possono essere elaborati ai fini dello svolgimento di funzioni operative, della gestione dei rischi o della supervisione, per onorare qualsiasi obbligo di rendicontazione o rispettare qualsiasi legge o regolamento applicabile, compresi, ma non solo, i regolamenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e la normativa CRS, ma anche per finalità di identificazione del conto e di gestione delle commissioni di distribuzione, di tenuta del registro degli azionisti, di elaborazione di ordini di sottoscrizione, riscatto e conversione e di pagamento dei dividendi agli investitori o per fornire qualsiasi altro servizio legato al cliente o alla società.

La società di gestione può subappaltare a un fornitore di servizi (la persona preposta all'elaborazione dei dati), ad esempio all'amministrazione centrale, l'elaborazione dei dati personali. La società di gestione, l'amministrazione centrale e gli intermediari finanziari possono inoltre trasferire questi dati personali alle affiliate e a terze parti che intervengono nel processo di gestione della relazione d'affari o laddove il trasferimento è necessario per le finalità summenzionate; resta inteso che queste affiliate e terze parti possono trovarsi all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Gli investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che le conversazioni telefoniche con la società di gestione, la banca depositaria e l'amministrazione centrale possono essere registrate. Le registrazioni saranno effettuate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Le registrazioni possono essere prodotte in tribunale o nell'ambito di altri procedimenti giudiziari con lo stesso valore probatorio di un documento scritto.

Ciascun investitore può, a sua discrezione, rifiutare di comunicare dati personali alla società. In questo caso la società può rifiutare tuttavia la sottoscrizione di azioni.

Ogni investitore i cui dati personali sono stati elaborati ha il diritto di accedere ai propri dati personali e può chiedere la rettifica degli stessi qualora questi siano inaccurati o incompleti.

Attraverso la sottoscrizione delle azioni ogni investitore dà il suo consenso a tale elaborazione dei suoi dati personali. Questo consenso è formalizzato per iscritto nel modulo di richiesta utilizzato dall'amministrazione centrale.

#### 21. Aspetti regolamentari e fiscali specifici Adempimenti fiscali dei conti esteri

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese modificata del 24 luglio 2015 (la "**legge FATCA**"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo.

Le disposizioni in materia di adempimenti fiscali dei conti esteri contenute nel Hiring Incentives to Restore Employment Act (note comunemente come "**FATCA**") impongono in generale un nuovo regime di reporting e, potenzialmente, un'imposta alla fonte del 30 per cento su (i) alcuni redditi provenienti dagli Stati Uniti (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e i proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi provenienti dagli Stati Uniti (cosiddetti "withholdable payment") e (ii) una quota di alcuni pagamenti di origine non statunitense provenienti da entity non-US che hanno stipulato accordi FFI (come definiti di seguito), nella misura in cui questi sono considerati come "withholdable payment" ("**passthru payment**"). In linea generale, le nuove norme impongono che la proprietà diretta e indiretta da parte di US person di conti non-US ed entity non-US venga dichiarata all'US Internal Revenue Service (detto di seguito "**IRS**"). Il regime basato su una ritenuta alla fonte del 30 per cento si applica in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste in merito alla proprietà statunitense.

In generale, le regole del FATCA assoggettano tutti i "withholdable payment" e i "passthru payment" ricevuti dalla società a una ritenuta alla fonte del 30 per cento (compresa la quota attribuibile agli investitori non-US), a meno che la società non stipuli un accordo (cosiddetto "**accordo FFI**") con l'IRS per la comunicazione di informazioni, dichiarazioni e deroghe di diritto non-US (compresa qualsiasi deroga concernente la protezione dei dati) che può essere richiesta al fine di soddisfare le disposizioni contenute nelle nuove norme, compresa l'informazione relativa ai titolari di conto USA diretti e indiretti o che altrimenti si qualificano per un'esenzione, compresa l'esenzione prevista da un accordo intergovernativo (o "AIG") stipulato tra gli Stati Uniti e un paese in cui l'entity non-US risiede o vanta altrimenti una presenza rilevante.

I governi del Lussemburgo e degli Stati Uniti hanno stipulato un accordo intergovernativo concernente il FATCA, attuato dalla legge del Lussemburgo che recepisce l'accordo intergovernativo stipulato il 28 marzo 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America (la "**legge sul FATCA**"). Se la società rispetta tutti i termini applicabili del FATCA, non sarà soggetta alla ritenuta d'imposta, né le verrà richiesto, in generale, di applicare una ritenuta ai pagamenti effettuati ai sensi del FATCA. Inoltre, la società non sarà obbligata a stipulare un accordo FFI con l'IRS, ma sarà invece tenuta a raccogliere le informazioni relative ai propri azionisti e a comunicare tali informazioni all'autorità fiscale del Lussemburgo che, a sua volta, comunicherà tali informazioni all'IRS.

Qualsiasi imposta dovuta in seguito alla mancata osservanza del FATCA da parte di un investitore sarà addebitata a quest'ultimo.

Tutti gli investitori potenziali e gli azionisti sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in merito alle condizioni previste dal FATCA con riferimento alla loro situazione specifica.

Ciascun azionista e cessionario di un interesse di un azionista relativo a qualsiasi comparto è tenuto a fornire (anche per mezzo di aggiornamenti) alla società di gestione o a qualsiasi terzo designato dalla società di gestione (detto di seguito "**terzo designato**"), nella forma ed entro il periodo di tempo ragionevolmente richiesto dalla società di gestione (anche per mezzo di una certificazione elettronica), qualsiasi informazione, dichiarazione, deroga e modulo relativo all'azionista (o ai proprietari o ai titolari del conto diretti e indiretti dell'azionista) che possono essere ragionevolmente richiesti dalla società di gestione o dal terzo designato a titolo di supporto nell'ottenimento di qualsiasi esenzione, riduzione o rimborso di qualsiasi ritenuta d'imposta o altra imposta da parte di qualsiasi autorità fiscale o altro ente governativo (comprese le ritenute d'imposta applicate ai sensi del Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010 o di qualsiasi altra legislazione o accordo intergovernativo analogo o successivo o, ancora, da qualsiasi accordo stipulato ai sensi di tale legislazione o accordo governativo) sulla società, sugli importi pagati dalla società o sugli importi allocabili o distribuibili dalla società a tale azionista o cessionario. Qualora un qualsiasi azionista o cessionario di un interesse di un azionista non fornisca tali informazioni, dichiarazioni, deroghe o moduli alla società di gestione o al terzo designato, la società di gestione o il terzo designato ha la piena autorità di intraprendere una qualsiasi o tutte le seguenti azioni: (i) trattenere qualsiasi imposta che deve essere trattenuta secondo la legislazione, i regolamenti, le norme o gli accordi applicabili; (ii) riscattare qualsiasi interesse dell'azionista o del suo cessionario relativo a un qualsiasi comparto e (iii) creare e gestire un veicolo d'investimento

organizzato negli Stati Uniti e trattato come una "domestic partnership" per le finalità specificate nella sezione 7701 dell'Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche e trasferire l'interesse dell'azionista o del cessionario relativo a un qualsiasi comparto o interesse relativo alle attività e alle passività di tale comparto a questo veicolo d'investimento. Se richiesto dalla società di gestione o dal terzo designato, l'azionista o il cessionario può rendere esecutivi uno qualsiasi o tutti i documenti, le opinioni, gli strumenti e i certificati che la società di gestione o il terzo designato possono aver ragionevolmente richiesto o altrimenti richiesto per effettuare quanto esposto sopra. Ciascun azionista accorda alla società di gestione o al terzo designato un diritto di procura combinato con un interesse per l'esecuzione di qualsiasi documento, opinione, strumento o certificato di questo tipo per conto dell'azionista nel caso in cui l'azionista stesso ometta di farlo.

#### **Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del FATCA**

Ai sensi della legge sul FATCA, le istituzioni finanziarie ("**IF**") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale del Lussemburgo (ad esempio l'Administration des Contributions Directes, l'"**autorità fiscale del Lussemburgo**") informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA.

La società è considerata un'entità sponsorizzata e, in quanto tale, come un'istituzione finanziaria lussemburghese tenuta alla comunicazione e deve essere trattata come IF ritenuta adempiente secondo quanto stabilito dal FATCA. La società è il controllore dei dati ed elabora dati personali degli azionisti e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini del FATCA.

La società elabora dati personali concernenti gli azionisti o le loro controlling person allo scopo di adempiere agli obblighi legali della società previsti dalla legge sul FATCA. Questi dati personali comprendono il nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di identificazione fiscale USA, il paese di residenza fiscale e l'indirizzo di residenza, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato all'azionista in relazione al conto, le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto negli Stati Uniti, nonché qualsiasi altra informazione rilevante in relazione agli azionisti o alle loro controlling person ai fini della legge sul FATCA (i "**dati personali FATCA**").

I dati personali FATCA verranno comunicati dalla società di gestione o dall'amministrazione centrale, secondo quanto applicabile, all'autorità fiscale lussemburghese. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali FATCA all'IRS secondo quanto stabilito dalla legge sul FATCA.

Si informano in particolare gli azionisti e le controlling person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali FATCA possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati della società ("**persone preposte all'elaborazione**"), che nell'ambito dell'applicazione del FATCA fanno rapporto alla società di gestione della società e all'amministrazione centrale.

La capacità della società di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul FATCA dipende dal fatto che ciascun azionista o di ciascuna controlling person fornisca alla società i dati personali FATCA, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun azionista, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta della società, ciascun azionista e ciascuna controlling person accetta di fornire alla società tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene la società si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad essa assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul FATCA, essa non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se la società diviene soggetta a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul FATCA, il valore delle azioni può subire perdite materiali.

A ogni azionista che omette di adempiere alle richieste di documentazione della società possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte alla società dal FATCA (fra cui una trattenuta ai sensi della sezione 1471 dell'U.S. Internal Revenue Code o una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultima da parte dell'azionista. La società può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le azioni di tale azionista.

Si raccomanda agli azionisti e alle controlling person di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul FATCA sul proprio investimento.

Ciascun azionista o controlling person ha il diritto di accedere a qualsiasi dato comunicato all'autorità fiscale lussemburghese ai sensi della legge sul FATCA e, se del caso, di farli rettificare in caso di errore presentando domanda scritta all'amministrazione centrale, secondo quanto stabilito nel presente prospetto informativo.

I dati personali FATCA non verranno trattenuti oltre il tempo necessario per la loro elaborazione, nel rispetto dei periodi di detenzione minimi previsti dalla legge e dei limiti statuari.

### Scambio automatico di informazioni – Common Reporting Standard

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 (la "**legge sul CRS**"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo.

Il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che impone ora lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra gli Stati membri dell'UE ("**Direttiva DAC**"). L'adozione della direttiva suindicata implementa il CRS dell'OCSE e generalizza lo scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2016.

Il Lussemburgo ha inoltre sottoscritto il Multilateral Competent Authority Agreement ("**Multilateral Agreement**") dell'OCSE, concernente lo scambio automatico di informazioni tra autorità finanziarie. Secondo tale accordo multilaterale, il Lussemburgo scambierà automaticamente informazioni sui conti finanziari con altre giurisdizioni aderenti a partire dal 1° gennaio 2016. La legge sul CRS implementa questo accordo multilaterale, unitamente alla direttiva DAC che introduce il CRS nel diritto lussemburghese.

Ai sensi della legge sul CRS, la società può essere chiamata a riferire annualmente all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo, lo/gli Stato/i di residenza, il/i TIN nonché la data e il luogo di nascita di i) ogni singola Reportable Person titolare di un conto ; ii) in caso di una NFE passiva ai sensi della legge sul CRS, di ogni singola Controlling Person che è anche una Reportable Person. Queste informazioni possono essere comunicate dall'autorità fiscale lussemburghese alle autorità fiscali straniere.

La capacità della società di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun azionista fornisca alla società le informazioni, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun azionista, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta della società, ciascun azionista accetta di fornire alla società tali informazioni.

Sebbene la società si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad essa assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul CRS, essa non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se la società diviene soggetta a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul CRS, il valore delle azioni può subire perdite materiali.

A ogni azionista che omette di adempiere alle richieste di documentazione della società possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte alla società e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultima da parte dell'azionista. La società può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le azioni di tale azionista.

Si raccomanda agli azionisti di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul CRS sul proprio investimento.

### Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del CRS

Ai sensi della legge sul CRS, le istituzioni finanziarie ("**IF**") lussemburghese sono tenute a comunicare all'autorità fiscale lussemburghese informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul CRS.

In qualità di IF lussemburghese soggetto all'obbligo di comunicazione, la società è il controllore dei dati ed elabora dati personali degli azionisti e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini della legge sul CRS.

In questo contesto alla società può essere richiesto di comunicare all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo di residenza, il/i TIN, la data e il luogo di nascita, il(i) paese(i) di residenza fiscale, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto in una giurisdizione all'estero, il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato all'azionista in relazione al conto, nonché qualsiasi altra informazione rilevante richiesta dalle leggi applicabili di i) ogni persona oggetto di comunicazione titolare di un conto e ii) nel caso di una NFE passiva secondo il significato della legge sul CRS, di ogni controlling person che è anche una persona oggetto di comunicazione (i "**dati personali CRS**").

I dati personali CRS relativi agli azionisti o alle controlling person saranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali CRS alle autorità fiscali competenti di una o più giurisdizioni a cui tali dati devono essere comunicati. La società elabora i dati personali CRS concernenti gli azionisti o le controlling person unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali della società previsti dalla legge sul CRS.

Si informano in particolare gli azionisti e le controlling person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali FATCA possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati della società ("**persone preposte all'elaborazione**"), che nell'ambito dell'applicazione del CRS fanno rapporto alla società di gestione della società e all'amministrazione centrale.

La capacità della società di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun azionista o di ciascuna controlling person fornisca alla società i dati personali CRS, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun azionista, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta della società, ciascun azionista e ciascuna controlling person accetta di fornire alla società tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene la società si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad essa assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul CRS, essa non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se la società diviene soggetta a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul CRS, il valore delle azioni può subire perdite materiali.

A ogni azionista che omette di adempiere alle richieste di documentazione della società possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte alla società dal CRS (fra cui una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultima da parte dell'azionista. La società può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le azioni di tale azionista.

Si raccomanda agli azionisti di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul CRS sul proprio investimento.

Ciascun azionista o controlling person ha il diritto di accedere a qualsiasi dato comunicato all'autorità fiscale lussemburghese ai sensi della legge sul CRS e, se del caso, di farli rettificare in caso di errore presentando domanda scritta all'amministrazione centrale, secondo quanto stabilito nel presente prospetto informativo.

I dati personali CRS non verranno trattenuti oltre il tempo necessario per la loro elaborazione, nel rispetto dei periodi di detenzione minimi previsti dalla legge e dei limiti statuari.

## 22. Principali soggetti

### Società

CS Investment Funds 5  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

### Consiglio d'amministrazione della società

- Dominique Délèze  
Director, Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo
- Josef H. M. Hehenkamp  
Director, Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo
- Rudolf Kömen  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Guy Reiter  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Fernand Schaus  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo

### Revisore contabile della Società

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative,  
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo

### Società di gestione

Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180  
Lussemburgo

### Consiglio di amministrazione della società di gestione

- Luca Diener  
Managing Director, Credit Suisse AG, Zurigo
- Rudolf Kömen  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Thomas Nummer  
Independent Director, Luxembourg
- Guy Reiter  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Daniel Siepmann  
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.,  
Lussemburgo

### Banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.,  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

### Consulente legale

Clifford Chance,  
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Lussemburgo

### Amministrazione centrale

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.,  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

## 23. Comparti

### Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund

#### Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali del comparto.

Il processo d'investimento si orienta a una metodologia di tipo "bottom-up" per la selezione delle azioni, a sua volta basata sul processo dell'Industrial Life Cycle (ILC) sviluppato da Credit Suisse HOLT™. Il processo ILC segmenta l'universo delle possibili società in cui investire in base alla fase raggiunta all'interno del proprio ciclo di vita e le valuta di conseguenza. Anche se il processo di selezione delle azioni è supportato da Credit Suisse HOLT™, la decisione d'investimento finale compete al gestore degli investimenti.

#### Principi d'investimento

Almeno i due terzi del patrimonio complessivo del comparto sono investiti in azioni e titoli a contenuto azionario (American Depository Receipt – ADR, Global Depository Receipt – GDR, certificati di partecipazione agli utili, certificati con diritto ai dividendi, certificati di godimento, ecc.) di società che hanno la propria sede o che svolgono una parte prevalente della loro attività nei mercati emergenti di tutto il mondo. In questo contesto, con paesi emergenti e mercati in via di sviluppo si intendono i paesi non classificati dalla Banca mondiale come paesi ad alto reddito. Possono essere inoltre considerati paesi emergenti e mercati in via di sviluppo, se reputato appropriato dalla società di gestione nel contesto dell'universo d'investimento di un comparto, i paesi ad alto reddito inclusi in un indice finanziario dei mercati emergenti di un fornitore di servizi leader.

Il comparto può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio complessivo, in tutto il mondo e in qualsiasi moneta, in depositi a vista o rimborsabili su richiesta indicati al punto 1) lettera f) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", in strumenti di mercato monetario indicati al punto 1) lettera h) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", o in altre attività liquide. Per finalità di copertura o di un'efficiente gestione del portafoglio, gli investimenti soprammenzionati possono anche essere effettuati indirettamente mediante derivati, nel rispetto di quanto indicato al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". Tali derivati possono essere future e opzioni su azioni, titoli a contenuto azionario e indici azionari di società che hanno la propria sede o che svolgono una parte prevalente della loro attività nei mercati emergenti di tutto il mondo.

Il comparto può altresì effettuare allocazioni, nel rispetto dei principi d'investimento soprammenzionati, in prodotti strutturati (certificati, note) su azioni, titoli a contenuto azionario, basket di azioni e indici azionari (certificati) di società dei mercati emergenti, a condizione che siano sufficientemente liquidi ed emessi da banche di prim'ordine (o da emittenti che offrano una protezione per gli investitori paragonabile a quella fornita dalle banche di prim'ordine). Questi prodotti strutturati devono essere qualificabili come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010. La valutazione di questi prodotti strutturati deve essere effettuata regolarmente e in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. I prodotti strutturati non devono comportare alcun effetto leva. Per il rispetto del principio della ripartizione del rischio, la composizione dei basket azionari e degli indici azionari deve inoltre essere sufficientemente diversificata.

Ai fini della copertura del rischio di cambio, o per ottenere un'esposizione verso una o più altre monete consentite dalla politica d'investimento, il comparto può inoltre utilizzare future in cambi e altri derivati su cambi nel rispetto delle disposizioni del punto 3 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti".

La selezione dell'indice sottostante a un derivato deve essere effettuata in conformità all'articolo 9 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.

Le attività liquide detenute da questo comparto sotto forma di depositi a vista e vincolati, unitamente agli strumenti di debito che generano reddito da interessi e OICVM che investono a loro volta in depositi vincolati a breve termine e strumenti di mercato monetario, non possono superare il 25 per cento del patrimonio netto del comparto.



### Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto è calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

### Indicazioni sui rischi

I rendimenti potenziali generati dai titoli degli emittenti dei mercati emergenti sono normalmente più elevati di quelli generati da titoli corrispondenti di omologhi emittenti nei paesi non classificati come emergenti (ossia paesi sviluppati). Con paesi emergenti e mercati in via di sviluppo si intendono i paesi non classificati dalla Banca mondiale come paesi ad alto reddito. Possono essere inoltre considerati paesi emergenti e mercati in via di sviluppo, se reputati appropriati dalla società di gestione nel contesto dell'universo d'investimento di un comparto, i paesi ad alto reddito inclusi in un indice finanziario dei mercati emergenti di un fornitore di servizi leader.

I mercati dei paesi emergenti sono molto meno liquidi dei mercati azionari sviluppati. Inoltre, in passato questi mercati hanno registrato una volatilità più elevata rispetto ai mercati sviluppati.

Si rammenta ai potenziali investitori che, a causa della situazione politica ed economica dei vari mercati emergenti, gli investimenti in questo comparto comportano un livello di rischio più elevato, che può a sua volta ridurre il rendimento del patrimonio del comparto. Gli investimenti in questi comparti devono essere effettuati solo con un orizzonte a lungo termine. Gli investimenti di questo comparto sono esposti (tra l'altro) ai seguenti rischi: controlli pubblici meno efficienti, metodi e principi contabili e di revisione non in linea con i requisiti delle legislazioni occidentali, possibili restrizioni al rimpatrio del capitale investito, rischio di controparte per le singole operazioni, volatilità di mercato e liquidità insufficiente, che influiscono sugli investimenti del comparto. Si deve anche considerare che le aziende vengono selezionate indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato (micro, small, mid, large cap), dal loro settore o dalla loro ubicazione geografica. Ciò può portare a una concentrazione in termini di segmenti di mercato o settoriale.

Le fluttuazioni del tasso di cambio delle monete locali dei mercati emergenti rispetto alla moneta di riferimento comportano una corrispondente simultanea fluttuazione del patrimonio netto del comparto espresso nella moneta di riferimento. Le monete locali dei mercati emergenti possono essere soggette a restrizioni valutarie.

**Si richiama in particolare l'attenzione degli investitori sul fatto che le distribuzioni o i dividendi generati dagli investimenti della Società per conto del comparto possono essere soggetti a ritenute alla fonte non recuperabili. Ciò può penalizzare il reddito del comparto. I guadagni in conto capitale a favore della società per conto del comparto possono inoltre essere soggetti a imposte sui capital gain e a restrizioni per quanto riguarda il loro rimpatrio.**

Ulteriori informazioni sui rischi d'investimento nelle azioni e nei Paesi emergenti sono riportate nel capitolo 7, "Fattori di rischio".

Gli investimenti diretti operati in India comportano rischi specifici. I potenziali investitori sono pertanto invitati a considerare i rischi specificati al capitolo 7, "Fattori di rischio", in relazione con la registrazione FPI del comparto e la potenziale comunicazione di informazioni e dati personali relativi agli investitori del comparto alle autorità locali indiane di supervisione e al DDP.

Gli investimenti effettuati tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme o altri schemi analoghi istituiti di volta in volta ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili (gli "Stock Connect Scheme") comportano rischi specifici. I potenziali investitori sono pertanto invitati a informarsi in particolare sui rischi illustrati al capitolo 7, "Fattori di rischio", alla sezione "Rischi legati allo Stock Connect Scheme".

### Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è adeguato per gli investitori che desiderano partecipare allo sviluppo dei mercati azionari dei Paesi emergenti di tutto il mondo. Gli investitori mirano a una esposizione diversificata verso le società di questa area economica.

Gli investimenti sono focalizzati sulle azioni, una classe di attività soggetta a forti oscillazioni di valore. I sottoscrittori devono pertanto avere un orizzonte d'investimento a medio/lungo termine.

### Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato P-Solve LLC suo gestore degli investimenti affinché si occupi della gestione di questo comparto. P-Solve è una società del River and Mercantile Group PLC con sede legale in 20 West Street, Waltham, Massachusetts 02451, Stati Uniti d'America.

### Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione devono pervenire all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di due giorni lavorativi bancari prima di un giorno di valutazione (come sopra definito).

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario vengono considerate come pervenute nel primo giorno lavorativo bancario successivo.

Le azioni del comparto non possono essere pubblicizzate, offerte, distribuite o vendute, direttamente o indirettamente, a persone residenti in India e le richieste di sottoscrizione per le quote del comparto non saranno accettate nei casi in cui i fondi per l'acquisto di tali quote provengano da fonti all'interno dell'India.

Come descritto al capitolo 5, "Investimento in CS Investment Funds 5", del prospetto informativo, la società è autorizzata a rimborsare forzatamente tutte le azioni detenute da un azionista identificato dalla società a sua esclusiva discrezione come prohibited person. Si invitano di conseguenza gli azionisti a osservare che i requisiti legali, regolamentari o fiscali applicabili alla loro partecipazione azionaria al comparto possono includere specifici requisiti locali applicabili secondo le leggi e i regolamenti indiani e che il mancato adempimento delle disposizioni legali e regolamentari indiane può portare alla conclusione del loro investimento nel comparto, al rimborso forzato (integrale o parziale) delle azioni detenute dagli investitori del comparto, alla trattenuta di qualsiasi provento di rimborso a favore degli investitori o a qualsiasi altra misura adottata dalle autorità locali con un impatto sull'investimento operato dagli investitori nel comparto.

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare della Repubblica Popolare Cinese (RPC) in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote nella RPC, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere le azioni del comparto a persone residenti nella RPC o lo farà effettivamente in futuro.

Le azioni del comparto non sono destinate a essere offerte o vendute all'interno della RPC o a investitori della RPC. Un investitore della RPC non può sottoscrivere azioni a meno che non sia autorizzato a farlo in virtù di tutte le leggi, le norme, i regolamenti, gli avvisi, le direttive e gli ordini della RPC rilevanti o secondo altri requisiti regolamentari validi nella RPC ed emanati da una qualsiasi autorità governativa o regolamentare della RPC e applicabili all'investitore, alla società o al gestore degli investimenti (sia che abbiano o meno forza di legge) con le relative emanazioni e modifiche successive. Gli investitori della RPC sono responsabili ove applicabile dell'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni governative, verifiche, licenze o registrazioni (se ve ne sono) da parte di tutte le autorità governative competenti della RPC, comprese, ma non solo, la State Administration of Foreign Exchange, la China Securities Regulatory Commission e/o altre autorità di regolamentazione competenti, nonché del rispetto di tutti i regolamenti rilevanti della RPC, compresa, ma non solo, qualsiasi regolamentazione rilevante in materia di corsi di cambio e/o regolamentazione d'investimento estera. Se un investitore non adempie a quanto specificato sopra, la società può intraprendere qualsiasi azione in buona fede e agire per fondati motivi nei confronti delle azioni di tale investitore allo scopo di soddisfare i requisiti regolamentari rilevanti, compresa l'esecuzione del rimborso forzato di azioni possedute dall'investitore interessato, nel rispetto dello statuto e delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi azione sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.

### Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per azione, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino a un massimo del 2 per cento massimo per azione, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

**In circostanze di carattere eccezionale la società potrà, nell'interesse degli azionisti, decidere di aumentare il summenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tal caso la società informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 14, "Informazioni per gli azionisti".**

## Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund

### Obiettivi e principi d'investimento

Il principale obiettivo di questo comparto è la realizzazione di una crescita del capitale a lungo termine e la sicurezza degli investimenti a fronte di un'adeguata diversificazione dei rischi, ottenuto attraverso l'investimento in un portafoglio di titoli azionari emessi da società di piccole e medie dimensioni con sede legale nei paesi emergenti di tutto il mondo. Per società a piccola e media capitalizzazione si intendono le società che, al momento dell'investimento, hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a USD 10 miliardi.

Il processo d'investimento si orienta a una metodologia di tipo "bottom-up" per la selezione delle azioni, a sua volta basata sul processo dell'Industrial Life Cycle (ILC) sviluppato da Credit Suisse HOLTMM. Il processo ILC segmenta l'universo delle possibili società in cui investire in base alla fase raggiunta all'interno del proprio ciclo di vita e le valuta di conseguenza. Anche se il processo di selezione delle azioni è supportato da Credit Suisse HOLTMM, la decisione d'investimento finale compete al gestore degli investimenti.

Per realizzare questo obiettivo, gli attivi del comparto sono investiti principalmente (>51%) in azioni e strumenti simili alle azioni, denominati in qualsiasi moneta liberamente convertibili ed emesse da società che hanno la propria sede legale in un paese emergente o da società che hanno la propria sede legale in un altro paese, ma svolgono le proprie attività operative principalmente in paesi emergenti o da società holding che detengono principalmente partecipazioni nei mercati emergenti.

Con paesi emergenti e mercati in via di sviluppo si intendono i paesi non classificati dalla Banca mondiale come paesi ad alto reddito. Possono essere inoltre considerati paesi emergenti e mercati in via di sviluppo, se reputati appropriati dalla società di gestione nel contesto dell'universo d'investimento del comparto, i paesi ad alto reddito inclusi in un indice finanziario dei mercati emergenti di un fornitore di servizi leader. I paesi emergenti idonei per gli investimenti azionari sono ubicati attualmente soprattutto in Asia, Europa dell'Est, Sud America e nella regione del Mediterraneo, nonché in misura limitata anche in Africa e in Medio Oriente. Questi paesi comprendono Argentina, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Croazia, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Ghana, Ungheria, India, Indonesia, Israele, Malesia, Messico, Marocco, Pakistan, Perù, Nigeria, Polonia, Romania, Russia, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Filippine, Turchia, Ucraina e Vietnam. Non si tratta di un elenco esaustivo e l'elenco di stati che si qualificano come "paesi emergenti" è soggetto a cambiamenti.

Il comparto può investire inoltre nei seguenti titoli:

- per un massimo del 49 per cento in azioni e strumenti simili ad azioni, emessi da società che non soddisfano i requisiti esposti ai due paragrafi precedenti;
- per un massimo del 25 per cento in titoli di debito (comprese le obbligazioni convertibili e le obbligazioni con warrant) nonché strumenti simili ai titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi a livello mondiale da emittenti pubblici o privati.

Le azioni devono essere ufficialmente quotate a una borsa ufficiale o devono essere negoziate su un mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico.

Possono essere acquistate unicamente azioni domestiche russe quotate alla borsa di Mosca.

### Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto verrà calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

### Indicazioni sui rischi

Poiché il comparto investe principalmente in una regione specifica, esso è più pesantemente colpito dalla performance negativa dei paesi emergenti. I paesi emergenti presentano potenzialmente un clima politico meno stabile; possono pertanto verificarsi sviluppi sfavorevoli nei rispettivi contesti legali o fiscali. L'investimento nei titoli delle aziende small cap, meno conosciute, comporta rischi maggiori e la possibilità di una volatilità di prezzo più elevata a causa della minore visibilità delle prospettive di crescita di tali aziende, la minore liquidità dei mercati in cui vengono negoziati tali titoli e la maggiore sensibilità delle aziende di minore dimensione rispetto alle mutevoli condizioni di mercato. Si consulti anche il capitolo 7, "Fattori di rischio", del presente prospetto informativo.

Gli investimenti diretti operati in India comportano rischi specifici. I potenziali investitori sono pertanto invitati a considerare i rischi specificati al capitolo 7, "Fattori di rischio", in relazione con la registrazione FPI del comparto e la potenziale comunicazione di informazioni e dati personali relativi agli investitori del comparto alle autorità locali indiane di supervisione e al DDP.

Gli investimenti effettuati tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme o altri schemi analoghi istituiti di quando in quando ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili (gli "Stock Connect Scheme") comportano rischi specifici. I potenziali investitori sono pertanto invitati a informarsi in particolare sui rischi illustrati al capitolo 7, "Fattori di rischio", alla sezione "Rischi legati allo Stock Connect Scheme".

### Investimenti nei Paesi emergenti

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che determinati comparti possono investire in mercati emergenti o meno sviluppati. Le allocazioni nei comparti che investono nei mercati emergenti sono esposte a rischi maggiori rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati.

I mercati mobiliari emergenti, o meno sviluppati sono caratterizzati in genere da dimensioni, grado di evoluzione e liquidità inferiori, e da maggiore volatilità rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste altresì un maggiore rischio di instabilità dovuto a ragioni politiche, economiche, sociali e religiose; inoltre eventuali cambiamenti delle norme di legge o dei regolamenti dei Paesi meno sviluppati o emergenti possono influenzare negativamente gli investimenti su tali mercati. Le attività dei comparti che investono in tali mercati, nonché il reddito derivante dal comparto, può inoltre essere penalizzato da fluttuazioni dei tassi di cambio, restrizioni sui cambi e disposizioni fiscali; di conseguenza il valore patrimoniale netto delle azioni di questi comparti possono essere soggette a una notevole volatilità. Possono esservi inoltre restrizioni per il rimpatrio dei capitali investiti.

È possibile che taluni di questi mercati non siano soggetti a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione corrispondenti agli standard vigenti nei Paesi più sviluppati; i mercati mobiliari di tali Stati potrebbero essere peraltro soggetti a chiusure inaspettate. Inoltre, il controllo statale, la regolamentazione, nonché le norme fiscali e le procedure possono avere un minore grado di definizione rispetto ai Paesi con mercati mobiliari più sviluppati.

Fra l'altro, i sistemi di regolamento dei mercati emergenti possono essere meno organizzati rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste pertanto il rischio che il regolamento venga ritardato e il contante o i titoli dei relativi comparti siano messi a repentaglio a causa di carenze o inefficienze dei sistemi. In particolare, le prassi di mercato possono richiedere che il pagamento sia effettuato prima di ricevere il titolo che si acquista, oppure che la consegna del titolo debba avere luogo prima di ricevere il pagamento. In questi casi l'inadempimento di un broker o della banca per il cui tramite viene effettuata la relativa transazione può tradursi in una perdita per i comparti che investono in titoli dei mercati emergenti.

Occorre tenere presente che le società sono scelte indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato (micro, small, mid e large cap), dal loro settore di appartenenza o dalla loro ubicazione geografica. Ciò può implicare una concentrazione in termini geografici o settoriali.

Le sottoscrizioni dei comparti rilevanti sono pertanto idonee unicamente per gli investitori pienamente consapevoli e in grado di sostenere i rischi legati a questo tipo di investimento.

### Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è idoneo per gli azionisti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo in grado di accettare marcate fluttuazioni e anche una flessione protratta del valore patrimoniale netto delle proprie azioni.

### Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato P-Solve LLC suo gestore degli investimenti affinché si occupi della gestione di questo comparto. P-Solve è una società del River and Mercantile Group PLC con sede legale in 200 West Street, Waltham, Massachusetts 02451, Stati Uniti d'America.

L'accordo di gestione degli investimenti stipulato tra il comparto e il gestore degli investimenti conferisce a quest'ultimo il diritto di eseguire operazioni con o attraverso l'agenzia di un terzo con cui il gestore degli investimenti ha un accordo relativo a commissioni in servizi. I servizi forniti da tali terzi devono presentare un rapporto diretto con le attività del gestore degli investimenti ed essere nell'interesse del comparto. Le commissioni in servizi non devono essere pagabili a persone fisiche; sia le commissioni in

servizi che le operazioni con parti correlate devono essere notificate nei rapporti periodici della società.

Con commissione in servizi si intende qualsiasi vantaggio economico (diverso dai servizi di clearing e di esecuzione) fornito da un broker/dealer a un gestore degli investimenti in relazione con il pagamento di commissioni su operazioni eseguite con tale broker/dealer.

#### **Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)**

Il valore patrimoniale netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per azione, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per azione, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società potrà, nell'interesse degli azionisti, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 14, "Informazioni per gli azionisti".

#### **Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni**

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione devono pervenire all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di due giorni lavorativi bancari prima di un giorno di valutazione (come sopra definito).

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario vengono considerate come pervenute nel primo giorno lavorativo bancario successivo.

Le azioni del comparto non possono essere pubblicizzate, offerte, distribuite o vendute, direttamente o indirettamente, a persone residenti in India e le richieste di sottoscrizione per le quote del comparto non saranno accettate nei casi in cui i fondi per l'acquisto di tali quote provengano da fonti all'interno dell'India.

Come descritto al capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 5", del prospetto informativo, la società di gestione può inoltre rimborsare in via obbligatoria tutte le azioni detenute da un azionista in tutti i casi in cui la essa reputi che tale rimborso possa evitare svantaggi materiali legali, regolamentari, pecuniari, fiscali, economici, di proprietà, amministrativi o di altro genere a danno del fondo, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi in cui tali azioni siano detenute da azionisti non autorizzati all'acquisizione o alla detenzione delle azioni, ovvero che non osservino gli obblighi connessi con la detenzione delle quote in conformità alle norme applicabili. Si invitano di conseguenza gli azionisti a osservare che i requisiti legali, regolamentari o fiscali applicabili alla loro partecipazione azionaria al comparto possono includere specifici requisiti locali applicabili secondo le leggi e i regolamenti indiani e che il mancato adempimento delle disposizioni legali e regolamentari indiane può portare alla conclusione del loro investimento nel comparto, al rimborso forzato (integrale o parziale) delle azioni detenute dagli investitori del comparto, alla trattenuta di qualsiasi provento di rimborso a favore degli investitori o a qualsiasi altra misura adottata dalle autorità locali con un impatto sull'investimento operato dall'investitore nel comparto.

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare della Repubblica Popolare Cinese (RPC) in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote nella RPC, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere le azioni del comparto a persone residenti nella RPC o lo farà effettivamente in futuro.

Le azioni del comparto non sono destinate ad essere offerte o vendute all'interno della RPC o a investitori della RPC. Un investitore della RPC non può sottoscrivere azioni a meno che non sia autorizzato a farlo in virtù di tutte le leggi, le norme, i regolamenti, gli avvisi, le direttive e gli ordini della RPC rilevanti o secondo altri requisiti regolamentari validi nella RPC ed emanati da una qualsiasi autorità governativa o regolamentare della RPC e applicabili all'investitore, alla società o al gestore degli investimenti (sia che abbiano o meno forza di legge) con le relative emanazioni e modifiche successive. Gli investitori della RPC sono responsabili ove applicabile dell'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni governative, verifiche, licenze o registrazioni (se ve ne sono) da parte di tutte le autorità governative competenti della RPC, comprese, ma non solo, la State Administration of Foreign Exchange, la China Securities Regulatory Commission e/o altre autorità di regolamentazione competenti applicabili,

e del rispetto di tutti i regolamenti rilevanti della RPC, compresa, ma non solo, qualsiasi regolamentazione rilevante in materia di corsi di cambio e/o regolamentazione d'investimento estera. Se un investitore non adempie a quanto specificato sopra, la società può intraprendere qualsiasi azione in buona fede e agire per fondati motivi in relazione alle azioni di tale investitore allo scopo di soddisfare i requisiti regolamentari rilevanti, compresa l'esecuzione del rimborso forzato di azioni possedute dall'investitore interessato, nel rispetto dello statuto e delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi azione sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.

Non è stata presentata né sarà presentata in futuro alcuna domanda, né è stata o sarà richiesta alcuna registrazione da parte della società di gestione, nei confronti o da parte di qualsiasi autorità governativa o regolamentare della Repubblica Popolare Cinese (RPC) in relazione con la pubblicizzazione, l'offerta, la distribuzione o la vendita delle quote nella RPC, né la società di gestione è intenzionata a pubblicizzare, offrire, distribuire o vendere le azioni del comparto a persone residenti nella RPC o lo farà effettivamente in futuro.

Le azioni del comparto non sono destinate ad essere offerte o vendute all'interno della RPC o a investitori della RPC. Un investitore della RPC non può sottoscrivere azioni a meno che non sia autorizzato a farlo in virtù di tutte le leggi, le norme, i regolamenti, gli avvisi, le direttive e gli ordini della RPC rilevanti o secondo altri requisiti regolamentari validi nella RPC ed emanati da una qualsiasi autorità governativa o regolamentare della RPC e applicabili all'investitore, alla società o al gestore degli investimenti (sia che abbiano o meno forza di legge) con le relative emanazioni e modifiche successive. Gli investitori della RPC sono responsabili ove applicabile dell'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni governative, verifiche, licenze o registrazioni (se ve ne sono) da parte di tutte le autorità governative competenti della RPC, comprese, ma non solo, la State Administration of Foreign Exchange, la China Securities Regulatory Commission e/o altre autorità di regolamentazione competenti applicabili, e del rispetto di tutti i regolamenti rilevanti della RPC, compresa, ma non solo, qualsiasi regolamentazione rilevante in materia di corsi di cambio e/o regolamentazione d'investimento estera. Se un investitore non adempie a quanto specificato sopra, la società può intraprendere qualsiasi azione in buona fede e agire per fondati motivi in relazione alle azioni di tale investitore allo scopo di soddisfare i requisiti regolamentari rilevanti, compresa l'esecuzione del rimborso forzato di azioni possedute dall'investitore interessato, nel rispetto dello statuto e delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Le persone che possono entrare in possesso del presente prospetto informativo o di qualsiasi azione sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.



CS Investment Funds 5  
5, rue Jean Monnet  
L-2180 Lussemburgo

[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)